



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

Università degli Studi di Catania
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
Dottorato di ricerca in Scienze Politiche – XXXIV ciclo

Tesi di dottorato

Andrea Giuseppe Cerra

Gli ebrei a Catania nel XV secolo: politica e istituzioni

Tutor: Prof.ssa Stefania Mazzone

Indice

Introduzione	pag	3
Capitolo I		
La tesi di Fontana sugli ebrei di Catania	”	9
Capitolo II		
Il dialogo tra istituzioni nella città	”	27
Capitolo III		
Società ed economia di una comunità	”	50
Capitolo IV		
Il dibattito storiografico	”	80
Fonti e Bibliografia	”	83
Trascrizione tesi		
<i>Gli Ebrei in Catania nel secolo XV</i> di Carmine Fontana	”	96

Introduzione

La comunità ebraica di Catania, a differenza di quanto accadde in Castiglia e Aragona, vide l'applicazione dell'Editto di Granada ben tre mesi dopo, così come nel resto della Sicilia. Non a caso, il ceppo giudaico originario definisce la Sicilia 'Achèr Israel', ovvero 'Altro Israele'¹. Ciò ci permette di ipotizzare un particolare ruolo della comunità ebraica nel tessuto economico e sociale siciliano e, specificatamente, catanese. Si consideri, ad esempio, il caso di Virdimura, la quale fu la prima donna ebrea siciliana ufficialmente autorizzata a esercitare la medicina e la chirurgia. Le notizie biografiche sono scarse: un documento del 7 novembre 1376, conservato presso l'Archivio di Stato di Palermo, attesta che la donna chiese alle autorità competenti la licenza di praticare la scienza medica, in particolare per dedicarsi alle cure dei poveri e degli indigenti. Le competenze di Virdimura furono vagliate dai fisici della corte reale che la ritennero idonea all'esercizio dell'attività medica in tutto il regno di Sicilia².

L'ipotesi generale intorno alla rilevanza economica e sociale della comunità ebraica catanese è confrontata, in questo lavoro, con l'accurata storiografia in merito, sia in forma bibliografica sia in forma archivistica, allo scopo di elaborare nuove ipotesi interpretative che diano ragione della sopravvivenza di modelli culturali e comunitari ebraici nell'area etnea. Ci si sofferma anche su un preciso momento storico, l'editto di Granada del 31 marzo 1492, con le sue ripercussioni nel vasto territorio del novello regno spagnolo, tra cui la Sicilia in particolare. Infatti, com'è noto, Ferdinando di Castiglia e Isabella di Aragona firmarono nella Granada conquistata l'editto di espulsione, mettendo fine alla presenza ebraica in tutti i propri domini. A seguito dell'espugnazione dell'ultimo bastione musulmano in Spagna, dell'unificazione e dell'aiuto dato alla Chiesa contro i Francesi, si concesse nel 1496 il titolo di 'Re Cattolici' alla coppia regale, per volontà del pontefice dell'epoca, Alessandro VI Borgia. Tra le ripercussioni più

¹ R. Calimani, *Storia degli Ebrei italiani*, vol. I, Milano, Mondadori, 2013.

² A. Scandaliato, *Due illustri medici ebrei nella Sicilia del sec. XV*, in «Materia Giudaica», Bd. 11, 2006, pp. 81-86.

gravi vi fu l'umiliazione di chi, ebreo, per poter rimanere nei luoghi sottoposti all'editto, dovette subire una conversione forzata al cristianesimo³.

In una comparazione degli esiti del celeberrimo decreto dell'Alhambra tra la Spagna, intesa come centro politico del potere regio, e la Sicilia, sua periferia, si sono analizzate alcune differenze nel testo redatto per gli isolani. L'editto fu inviato in molti luoghi e riformulato in base alle singole circoscrizioni locali. In Castiglia fu proclamato il primo giorno di maggio e in Aragona qualche giorno prima. Varie sono state le interpretazioni date dalla storiografia sulle motivazioni, sui retroscena e sulle circostanze che precedettero e causarono la disposizione dei sovrani cattolici. È nota quella di Renda, per il quale «la questione che si volle sciogliere fu di come assicurare unità politica alla penisola iberica, e per conseguenza di come promuovere e rafforzare le basi del nascente stato moderno spagnolo»⁴.

La trascrizione della tesi di laurea di Carmine Fontana del 1900, poi divenuta in parte fonte del saggio pubblicato dallo stesso nel 1901, ha una valenza documentale indubbia, in quanto elaborazione di informazioni tratte da fonti primarie perdute nell'incendio del Municipio catanese nel 1944. L'elaborato, supervisionato dal medievista Vincenzo Casagrandi, appare di indubbio interesse, tanto da divenire fonte primaria per specifiche questioni quali la storia urbana dell'area giudaica catanese e dei quartieri limitrofi. Si può, così, ricostruire l'assetto urbano della giudecca di Catania nel secolo XV. Inoltre, la raccolta dei documenti, risalenti al periodo 1413-1495, non solo restituisce preziose informazioni sui luoghi in cui visse la comunità ebraica catanese fino alla cacciata del 18 giugno 1492, ma costituisce anche una testimonianza unica dell'esperienza della comunità nel secolo XV. La documentazione fornisce importanti informazioni sulla topografia e sull'assetto dell'area urbana (in particolare quella compresa all'interno del poligono delimitato grosso modo dalle attuali vie San Giuliano, Plebiscito, Etnea), con più specifici riferimenti all'area in cui ricadevano le due giudecche, di *jusu* e di *susu* (nel

³ D. Di Cesare, *Marrani. L'altro dell'altro*, Torino, Einaudi, 2018.

⁴ F. Renda, *La fine del giudaismo siciliano; ebrei marrani e inquisizione spagnola prima durante e dopo la cacciata del 1492*, Palermo, Sellerio, 1993.

territorio cittadino attualmente delimitato dalla Piazza Nicolò Machiavelli e dalle vie Bellia, Teatro Greco, Garibaldi). A tal proposito, Fontana utilizza alcuni documenti riguardanti l'area corrispondente all'attuale piazza Machiavelli e si spinge a ipotizzare una spiegazione assai plausibile del nome che la popolazione ha assegnato alla chiesa di San Giovanni Battista (San Giovanni Palummaru), collocata nelle vicinanze della via Bastioncello. Infine, i documenti utilizzati da Fontana gettano luce anche sulle consuetudini locali, in particolare sugli usi commerciali, sulle transazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari, sulle complesse dinamiche sociali intercorrenti tra le due comunità, sulla trama del composito tessuto economico e sociale della città.

Elaborando un *fil rouge* delle pubblicazioni legate a questi studi, va anzitutto citato Giovanni Di Giovanni e il suo *L'Ebraismo della Sicilia ricercato ed esposto* stampato a Palermo nel 1748, che ha il merito di essere la prima trattazione storiografica sugli ebrei di Sicilia. Nell'opera sono presenti elementi di antigliudaismo, rinvigoriti dall'ampia disputa che in quel periodo vede confrontarsi uno schieramento favorevole ad attirare gli ebrei nelle città del Regno borbonico, guidato da Joseph Joaquin de Montealegre, e l'altra, poi vincente, che vi si oppone fermamente e trova in Tanucci e Corsini i suoi maggiori esponenti.

Dopo l'opera del canonico taorminese, gli studi sugli ebrei siciliani cadono nel più totale oblio per circa un secolo, fino a quando nel 1845, in Germania, Leopold Zunz scrive la sua *Geschichte-der Juden in Sicilien*, in realtà una traduzione del libro del Di Giovanni depurata dei pregiudizi antisemiti e arricchita di nuovi dati. È l'avvio di una serie di studi elaborati nell'Europa centrale, incentrati su alcuni aspetti del giudaismo isolano e seguiti ben presto dai contributi dei siciliani Raffaele Starrabba, Ferdinando Lioni, Isidoro Carini e Bartolomeo e Giuseppe Lagumina. A tutti loro attingeranno le riviste ebraiche che vedono la luce in Italia nel corso del XIX secolo, come, ad esempio, «Il Vessillo israelitico». Isidoro La Lumia pubblica nel 1870 il volume *Gli ebrei siciliani*, nel quale la visione

antigiudaica del Di Giovanni è soppiantata da sentimenti di tolleranza, legati a necessità di natura politica, seguiti all'annessione dell'isola al nuovo Regno d'Italia. Sono, tuttavia, i fratelli Lagumina, tra il 1884 e il 1895, a produrre i tre volumi del *Codice diplomatico dei Giudei di Sicilia*, risultato di una ricerca condotta presso l'Archivio di Stato di Palermo sugli atti della Cancelleria, del Protonotaro del Regno, della Conservatoria del Registro, della Camera Reginale e della Secrezia. I due fratelli selezionano ben 1077 documenti riguardanti gli ebrei siciliani, la maggior parte dei quali relativi agli ultimi due secoli di permanenza degli ebrei in Sicilia. Ordinati cronologicamente, questi documenti costituiscono una raccolta di fonti che, anche se incompleta (in quanto gli autori ne avevano previsto una seconda parte poi non realizzata), è un importante contributo alla storia del giudaismo siciliano.

Le ricerche si arrestano con la fine del XIX secolo per riprendere nuovo vigore, e divenire più sistematiche, nell'ultimo ventennio del Novecento, grazie alla ristampa del *Codice* dei Lagumina, che risveglia l'interesse degli studiosi verso le specificità dell'ebraismo siciliano, di cui i lavori di Carmelo Trasselli sono i primi frutti. Benedetto Rocco si dedica allo studio dei documenti e delle epigrafi in giudeo-arabo rinvenuti sull'isola. Importanti contributi sono offerti dagli studi di Shlomo Dov Goitein, Eliyahu Ashtor e David Abulafia che collocano gli ebrei dell'isola nel quadro più vasto dello scenario mediterraneo, mentre Antonino Giuffrida, Nicolò Bucaria, Francesco Renda, Angela Scandaliato, Viviana Mulè, Shlomo Simonsohn, Henri Bresc e Giuseppe Campagna si focalizzano sul loro interagire con la comunità cristiana.

Henri Bresc, nel 2001, scrive anche la prima vera opera monografica sul tema. Il suo *Arabi per lingua, Ebrei per religione* è deliberatamente situato fuori dall'ambito degli studi giudaici in senso stretto. Infatti, il volume non si serve di una documentazione propriamente ebraica – come *Responsa* o trattati talmudici – neppure indirettamente o di seconda mano. Lo storico francese esamina la componente ebraica della popolazione siciliana dal XII al XV secolo. Ne viene

fuori il multiforme affresco di una comunità nelle sue varie sfaccettature: le specificità dell'ebraismo isolano sono esaminate partendo dalle carte della *Genizah* del Cairo, passando per la documentazione latina di carattere governativo e notarile che permettono all'autore ampie riflessioni sulla lingua, la cultura, la vita quotidiana, le attività professionali e mercantili, il governo delle comunità. Bresc interrompe il suo studio all'epoca della crisi del 1474-75, anno dei truci eccidi di Modica e Noto.

A livello monografico, il lavoro dello storico francese è seguito nel 2011 dal *Tra Scilla e Cariddi* di Shlomo Simonsohn, che analizza i circa mille anni di presenza ebraica in Sicilia sotto il dominio di pagani, cristiani e musulmani, dal tardoantico all'espulsione del 1492. Lo studioso israeliano basa la sua opera su una raccolta di fonti in diciotto volumi, da lui stesso curata, dal titolo *The Jews in Sicily*, avviata nel 1997 e portata a termine nel 2010. La monumentale opera raccoglie nei primi otto volumi documenti riguardanti gli ebrei siciliani, ampliando notevolmente e portando a compimento l'opera già intrapresa a fine Ottocento dai fratelli Lagumina. I restanti volumi raccolgono invece i registri della documentazione prodotta dai notai siciliani, soprattutto del XV secolo, riguardanti la componente ebraica della popolazione isolana.

Recenti sono gli studi di Giuseppe Campagna sulle comunità ebraiche di Randazzo e di Messina. Quest'ultima esaminata nella monografia del 2020 *Messina Judaica. Ebrei, neofiti e criptogiudei in un emporio del Mediterraneo (secc. XV-XVI)*, da cui emerge un interessante spaccato che sottolinea, anche con una proficua comparazione con altre realtà urbane del Regnum Siciliae e del restante contesto mediterraneo, il ruolo di una comunità che, nella città dello Stretto, appare, al contempo, attenta e gelosa custode delle proprie tradizioni ma perfettamente inserita nel contesto urbano sia sotto il profilo delle attività commerciali che delle relazioni sociali. Lo studio di Campagna presta attenzione anche alle dinamiche riguardanti gli ebrei di Messina all'indomani dell'editto del 1492. Infatti furono diversi i percorsi seguiti dagli ebrei: marrani, nuovi cristiani,

neofiti.

Considerata e consultata la produzione storiografica esistente sull'argomento, il lavoro di ricerca è stato condotto sui documenti conservati in archivi⁵, quali, in particolare, l'Archivio di Stato di Catania e di Palermo, per verificare e completare il quadro complessivo delle conoscenze sulla comunità ebraica di Catania, sullo stato giuridico degli ebrei nel Regno di Sicilia, sul complesso rapporto intercorrente tra gli ordinamenti giuridici particolari (ebraico e cittadino) e l'ordinamento del Regno.

⁵ Relativamente alla consultazione dei documenti d'archivio, si premette che la documentazione dell'archivio civico di Catania è resa ancora oggi consultabile grazie al lavoro di catalogazione di Carmine Fontana nel suo lavoro di tesi. Notorio, infatti, che la documentazione civica fu persa con l'incendio del 1944. Per quanto concerne la documentazione dell'Archivio di Stato di Catania, esso è stato consultato da Matteo Gaudioso nel suo lavoro del 1974 sulla Catania ebraica e nei numerosi studi di Viviana Mulè (2004, 2005, 2019) condotti sull'argomento. In merito alla documentazione dell'Archivio di Stato di Palermo, esso è stato reperito dagli studi condotti da Anna Precopi Lombardo (1984,1990) e Antonino Giuffrida (2006).

Capitolo I

La tesi di Fontana sugli ebrei di Catania

1. Fonti e ipotesi interpretative

Sono le 27 lettere che Gregorio Magno dedica all'argomento degli ebrei di Sicilia che ci danno qualche notizia, all'inizio del Medioevo, sulle attività economiche, sociali e religiose dei giudei in Sicilia. In seguito, in epoca bizantina, pressoché il silenzio. Sarà il periodo musulmano a consegnarci maggiore documentazione, grazie ai documenti della *Ghenizah* del Cairo. Giungono fino a noi lettere di commercianti ebrei di Sicilia in contatto con ebrei d'Egitto e del Nord Africa. Grazie alle lettere della *Ghenizah* veniamo a conoscenza di un'invasione normanna che costringe a una piccola diaspora verso il Nord dell'Africa gli ebrei di Sicilia, anche se non ne conoscono le dimensioni⁶.

Solo in seguito il flusso migratorio si invertirà, in entrata, specie dal Maghreb, dove gli ebrei erano fuggiti alla metà dell'undicesimo secolo. Gli stessi Svevi mantennero condizioni vantaggiose per gli ebrei, specie per i lavoratori della seta. Com'è noto, da Federico II in poi, i privilegi per gli ebrei siciliani si moltiplicano lungo il periodo aragonese, dunque per altri due secoli, fino alla "cacciata".

Particolare attenzione merita la questione delle fonti e degli archivi. Possediamo molti documenti d'archivio sullo stato politico, giuridico, sociale e comunitario degli ebrei dell'isola riguardanti questa fase delle comunità ebraiche, e sono principalmente conservati negli Archivi, sia di Palermo sia di altre città, come testimoniano i documenti pubblicati nell'opera fondamentale dei fratelli

⁶ M. Ben-Sasson, *The jews of Sicily: 825-1068: documents and sources*, Jerusalem, Ben-Zvi Institute, 1991; N. Zeldes, *A Geniza letter pertaining to the History of Sicilian Jews in the Muslim period. A reevaluation*, in «Zion», 53 (1988), pp. 57-64.

Lagumina⁷.

È evidente che la storia degli ebrei in Sicilia sia, per il XV secolo, fondamentale e per l'ebraismo italiano e per quello spagnolo, come sosteneva Francesco Renda⁸. Lo stesso asseriva che bisogna considerare la poca attenzione per l'azione controgiudaica dell'Inquisizione (negli studi condotti sino ad allora, sino al 1995), dovuta anche alla scarsità di documentazione dei primi cinquant'anni dell'Inquisizione stessa. Com'è noto, nell'Archivio Historico Nacional di Madrid si trova per intero l'Archivio della Suprema, ma le carte furono raccolte solo dal 1540, non lasciando certezza per gli anni precedenti. Una questione storiografica rilevante, considerando che la persecuzione degli ebrei va inserita all'interno degli interessi geopolitici complessivi della corona spagnola negli anni che vanno dal 1482 (dieci anni prima l'Editto di Granada) fino al 1540. Da qui ancora la questione delle fonti. I documenti del periodo 1450-1492 sono quelli della Cancelleria del Regno di Sicilia, come si è detto, oltre che quelli riportati nell'opera dei Lagumina, ma anche quelli trascritti da Giovanni Di Giovanni nel Settecento, nel manoscritto conservato per la biblioteca comunale di Palermo. Fondamentali, poi, sono i rinvenimenti di una quantità di documenti riportanti atti notarili stilati da nomi quali: Stefano Amato, Antonino Aprea, Nicolò Aprea, Bonanno Bonconte, Antonino Candela, Giacomo Comito, Bartolomeo De Bonomia, Francesco De Castro, Enrico De Citella, Domenico De Leo, Giovanni De Messina, Armando De Munda, Nardino De Pittacolis, Matteo Fallera, Ferdinando Giuffrida, Pietro Grasso, Scipione Messina, Andrea Ponticorona, Pellegrino Salerno, Gabriele Vulpi. Si tratta dei fondi della Regia Cancelleria, del Protonatario del Regno, che aveva funzione amministrativa, della Segreteria che si

⁷ B. Lagumina G. Lagumina, *Codice diplomatico dei Giudei della Sicilia*, Palermo, 1884-1909, 1, pp. 19 sgg.; *Annales Cavenses*, MGH SS III, Hannover, 1839, p. 192; Ottonis Frisingensis, *Gesta Friderici I*, Darmstadt, 1974, pp. 198 sgg.; R. Straus, *Die Juden im Konigreich Sizilien unter Normannen und Staufen*, Heidelberg, 1910, pp. 8 sgg.; D. Abulafia, *Frederick II. A Medieval Emperor*, London 1988, pp. 12, 17, 335 sgg.; N. Zeldes, *The Jews of Sicily during the Transitory Period between Moslem and Norman-Christian Rule in the 12th and 13th Century*, Jerusalem, 1990, p. 7 (tesi di laurea in ebraico); C. Trasselli, *Sull'espulsione degli ebrei dalla Sicilia*, in «Annali della Facoltà di economia e commercio di Palermo», 8 (1954), pp. 131-150.

⁸ F. Renda, *Gli ebrei prima e dopo il 1492 in Italia Judaica. Gli ebrei in Sicilia sino all'espulsione del 1492*, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali. Ufficio centrale per i beni archivistici, 1995, pp. 31-54.

occupava di amministrare gabelle e rapporti fiscali, della Conservatoria di registro, che si occupava della ricognizione dei beni e cespiti del fisco e, infine, degli atti dei notai defunti. Quest'ultimo fondo rende ragione delle relazioni sociali, economiche e culturali degli ebrei siciliani. In questi atti vengono riportate le riunioni, con i nomi dei partecipanti, che si tenevano per discutere di varie controversie.

È proprio ricostruendo il percorso di questi documenti che è possibile delineare la condizione economica, giuridica, sociale e istituzionale degli ebrei di Sicilia. Fondamentali, in questo senso, sono i capitoli del diritto pubblico siciliano, quali le leggi speciali per gli ebrei approvate da Alfonso il Magnanimo il 2 aprile 1451. Si tratta di leggi speciali proposte dal Parlamento, aventi carattere costituzionale e che costituiscono il testo giuridico fondamentale per la regolamentazione della vita sociale, economica e politica degli ebrei siciliani. Per il periodo successivo, fino al 1550, si fa riferimento all'archivio del tribunale del S. Ufficio del Regno di Sicilia che, ironia della sorte, come l'archivio del comune di Catania, in seguito, finì bruciato nel 1783. Se ne conserva la parte rimanente ancora a Palermo, centinaia di volumi che testimoniano l'attività del S. Ufficio in sede penale e civile, ma anche per l'aspetto patrimoniale. Una minuziosa elencazione di casi riguardanti gli inquisiti indicati secondo le generalità e i beni confiscati. I volumi salvati dall'incendio della Biblioteca comunale di Palermo furono donati con i libri scomparsi (non raccolte di copie provenienti dall'erudito Domenico Schiavo, ma opere autentiche). Renda suggerisce che sarebbe opportuna una ricatalogazione dei volumi, proprio per la serie che riguarda i circa 500 inquisiti condannati al rogo, la maggior parte dei quali neofiti giudaizzanti.

La presenza degli ebrei in Sicilia era di durata millenaria, probabilmente risalente agli anni della distruzione del Tempio e della prima Diaspora. Si consideri poi che all'epoca della cacciata del 1492 gli ebrei in Sicilia si aggiravano tra i 35 mila e i 37 mila, su 700 mila abitanti circa che complessivamente abitavano l'isola, quando, in Italia, gli ebrei erano 70 mila su 8-10 milioni di abitanti. Queste cifre

derivano da un documento del 9 giugno 1492 emanato per la necessità del Viceré di sequestrare i beni e mettere i sigilli nelle case degli ebrei. I sigilli consistevano nello stemma riprodotto le armi del Viceré, il quale fece stampare il citato documento in numero di 6300 copie al tipografo Andria de Bruya. In questo periodo gli ebrei siciliani erano a tutti gli effetti (sociali, culturali, antropologici, giuridici) cittadini della città di residenza e, allo stesso tempo, servi della Regia camera, condizione comune agli ebrei di gran parte dell'Europa che li costringeva alla non assimilazione con la cittadinanza locale.

La quantità di cittadini ebrei spiega la presenza di oltre 50 giudecche, ovvero quartieri ebraici, luoghi di residenza ma anche centri amministrativi dotati di personalità giuridica propria, distinti dall'amministrazione cittadina. Nelle città regie siciliane, di numero minore rispetto a quelle baronali, vi era il 52% della popolazione totale, specie nelle città portuali come Catania.

Dunque, la giudecca è la *civitas*, rappresentante istituzionale e amministrativa della comunità. Nessuna differenza con la *civitas* cristiana in termini di autonomia rispetto a istituzione scolastica, usi e costumi, religione e pratiche, secondo le leggi mosaiche. L'ebreo era tenuto a sottostare ai dettami della giudecca, città nella città, e non poteva partecipare al governo della città "altra" né poteva assumere incarichi amministrativi. Sfumata appare, invece, la distinzione tra popolazione cristiana e quella giudaica. L'ebreo possedeva proprietà, svolgeva attività economiche, ma non poteva acquisire titoli nobiliari né rivestire incarichi di amministrazione regia. Gli era concesso lo svolgimento di varie attività economiche, dal lavoro manuale, all'artigianato, al commercio, al prestare danaro all'interesse al 10%⁹ (perché più di così era usura, condannata dalla legge ebraica così come dalla cristiana). Inoltre, abbiamo testimonianza di mercanti e banchieri, ma anche di veterinari e medici.

Molto si è discusso intorno alla questione dell'antisemitismo in Spagna e in Sicilia, sfociato nell'editto del 1492. Formalmente la Sicilia subisce l'editto, tanto

⁹ Norma prevista dalle Costituzioni di Melfi di Federico II e ribadita dai sovrani succedutisi.

da applicarlo con un certo ritardo. In effetti, per quante tensioni sociali vi fossero tra cristiani ed ebrei, spesso provocate ad arte, il governo probabilmente cercò sempre di salvaguardare i giudei. Ai più ben reconditi contrasti di natura teologica (i cristiani imputano agli ebrei la crocifissione del Messia) si univano le tensioni frutto delle predicazioni dei francescani e dei domenicani e dell'odio delle gerarchie ecclesiastiche, disturbate dal ruolo sempre più incisivo che le comunità ebraiche andavano conquistando nell'amministrazione e nella società politica. Vi erano capitoli che autorizzavano l'apertura di uno *Studium* generale ebraico e la convocazione di un consiglio generale delle comunità ebraiche. Questa interconnessione delle comunità spiegherebbe, dunque, l'iniziale differenza di date per l'espulsione, il 31 luglio per la Spagna e il 18 settembre per la Sicilia, ma, soprattutto, lo slittamento della scadenza, in Sicilia, al 12 gennaio 1493.

Inoltre, gli ebrei siciliani, dietro risarcimento al regio erario per i mancati introiti fiscali, non ebbero confiscati i loro beni. Veniamo, così, alla questione politica, profondamente diversa tra Spagna e Sicilia. In Spagna già da dieci anni funzionava un tribunale dell'Inquisizione che puniva non gli ebrei, ma i convertiti al cristianesimo, che erano oggetto di sospetto e quindi perseguitati con rara violenza e crudeltà. La situazione era particolarmente difficile: l'ebreo poteva mantenere i beni e rimanere in Spagna convertendosi al cristianesimo, ma finiva così per sottoporsi al terribile controllo del Santo Ufficio. Tra l'esilio e la persecuzione dell'Inquisizione, gli ebrei spagnoli scelsero l'esilio.

In Sicilia, il tribunale dell'Inquisizione, istituito nel 1487, non fu attivato fino al 1492, pertanto la campagna di conversione fu favorita. Nonostante ciò, non abbiamo dati certi su quanti scelsero di rimanere e convertirsi (verosimilmente i benestanti cittadini) e quanti di andarsene, né se le donne, non proprietarie di alcun bene e forse più fedeli alla legge mosaica per motivi culturali, abbiano mantenuto in maggior numero la fede ebraica. Si ebbe così il fenomeno degli ebrei conversi che di fatto rimasero e continuarono riti e usanze dell'ebraismo.

In base ai dati dei processi possiamo contarne almeno 1800 nell'isola. Ma, anche in questo caso, non è facile capire quanto in queste vicende processuali fosse stato messo su dal tribunale stesso per giustificare la propria esistenza.

Sul fenomeno del marranismo l'ipotesi ufficiale è quella dell'inquisitore Arnaldo Albertino nel *Tractatus de agnoscendis assertionibus catholicis et haereticis*, pubblicato a Palermo nel 1554.

Per quanto concerne il fenomeno del marranismo, anche in questo caso, la distribuzione geografica appare significativa. La maggior parte del marranismo si riscontra nelle città regie, dunque Palermo, Agrigento, Messina, Catania, Trapani, Marsala, Sciacca e Caltagirone. Ma è evidente che necessitino nuovi studi, specie delle comunità minori, per capire fino in fondo il fenomeno fondamentale del marranismo siciliano¹⁰, dati i casi di straordinaria persecuzione nelle città reginali e feudali di Mineo, Militello e Bivona.

2. Gli ebrei di Sicilia

Come già ricordato, il decreto di Granada, emanato dai Re Cattolici il 31 marzo 1492, determinava la fine della presenza ebraica in tutti i domini della Corona iberica, tra i quali la Sicilia. Gli ebrei erano vissuti in quest'isola per quasi un millennio, durante il quale si era mantenuta una "convivenza" con la maggioranza cristiana. I componenti di questa minoranza, pur insediati prevalentemente nei loro quartieri, le *Judaiche* (Giudecche), erano vissuti in stretta prossimità con gli altri abitanti e con loro avevano intrattenuto rapporti mercantili. Si tratta di un fenomeno nato nel tardoantico, proseguito e ampliato sotto il dominio islamico. La permanenza degli ebrei si era consolidata, poi, con la costituzione e il rafforzamento della monarchia normanno-sveva. Questa convivenza proseguì ininterrottamente fino al 1492 quando gli ebrei siciliani superavano, per numero, tutti quelli presenti nella penisola italiana¹¹.

¹⁰ Si veda a tal proposito G. Campagna, *Messina judaica*, pp. 143-165.

¹¹ Tra gli altri cfr. S. Simonsohn, *Tra Scilla e Cariddi. Storia degli Ebrei in Sicilia*, Roma, Viella, 2011, p. 12; M. Caffiero, *Storia degli ebrei nell'Italia moderna. Dal Rinascimento alla Restaurazione*, Roma, Carocci, 2014, pp. 17-19.

Le comunità giudaiche isolate (denominate *aljame* dal periodo aragonese), pur essendo profondamente siciliane, sono ricche di particolarità di cui quella principale è il bilinguismo. Gli ebrei si esprimevano sia in siciliano che in giudeo-arabo, un dialetto maghrebino simile all'odierno maltese, eredità del periodo di dominazione musulmana. I componenti di questa dinamica minoranza erano mercanti, artigiani, praticavano la medicina e rappresentavano una componente importantissima dell'economia isolana. Così, come la lingua, anche la posizione giuridica era duplice, essendo gli ebrei sia *servi regiae Camerae*, proprietà del sovrano dal quale ricevevano protezione in cambio di determinate contribuzioni sia fiscali che di prestazione, sia *cives* dei centri in cui abitavano, godendo dei diritti e degli obblighi derivanti da questo *status*¹².

Su questo punto è significativa l'analisi proposta da Salvatore Mazzamuto e Igor Mineo:

La politica regia asseconda e veicola una metamorfosi radicale della condizione

¹² Sullo *status* giuridico degli ebrei siciliani, cfr. Q. Senigallia, *La condizione giuridica degli ebrei in Sicilia*, in «Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche», 41 (1906), pp. 75-102; S. Mazzamuto, I. Mineo, *Sulla condizione giuridica degli ebrei in Sicilia*, in *Italia Judaica*, «Atti del V convegno internazionale», (Palermo 15-19 giugno 1992), Roma, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Ufficio Centrale per i Beni Archivistici, 1995, pp. 453-462; M. Longo Adorno, F. Martino, *Condizione giuridica degli Ebrei di Sicilia dal periodo arabo all'espulsione del 1492*, in N. Bucaria, M. Luzzati, A. Tarantino (a cura di), *Ebrei e Sicilia*, cit., pp. 97-102; G. Costantino, *L'identità giuridica degli ebrei di Sicilia nel basso medioevo: servi e cittadini*, in «RiMe-Rivista dell'Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea», 1 (2013), pp. 465-486. Sulla condizione di servi della Regia Camera nel contesto europeo tra gli altri, cfr. G. Kisch, *The Jews in Medieval Germany: A Study of Their Legal and Social Status*, Chicago, University of Chicago Press, 1949, *passim*; Id., *Forschungen zur Rechts und Sozialgeschichte der Juden in Deutschland während des Mittelalters*, Zurigo, Europa Verlag, 1955, p. 62; V. Colorni, *Gli ebrei nel sistema del diritto comune*, Milano, Giuffrè, 1956; S. W. Baron, *Medieval Nationalism and Jewish Serfdom*, in M. Ben Horin; B. D. Weinryb; S. Zeithin (a cura di), *Studies in Honour of A. Neuman*, Leiden, Brill, 1962, pp. 17-48; G. Langmuir, «*Tanquam Servi*»: the change in Jewish status in French law about 1200, in Id. (a cura di), *Toward a definition of Anti-Semitism*, Berkeley-Los Angeles, California University Press, 1990, pp. 167-194; M. Kriegel, *La redéfinition de la condition des Juifs comme "serfs de la Chambre": les réactions juives*, in L. Mayali (a cura di), *Identité et droit de l'autre*, Berkeley, University of California at Berkeley, 1994, pp. 173-182; K. R. Stow, *Alienated Minority. The Jews of Medieval Latin Europe*, Cambridge-Londra, Harvard University Press, 1992, pp. 273-277; Id., *The Jews. A Mediterranean culture*, Fasano, Schena Editore, 1994, p. 53; Y. T. Assis, *The Golden Age of Aragonese Jewry. Community and society in the Crown of Aragon, 1213-1327*, Londra, Littman, 1997, pp. 9-10; D. Abulafia, *The servitude of Jews and Muslims in the Medieval Mediterranean: origins and diffusion*, in «Mélanges de l'École française de Rome», n. 112/2, 2000, pp. 687-714; Id., *The King and the Jews. The Jews in the Ruler's service*, in C. Cluse (a cura di), *The Jews of Europe in the Middle Ages (Tenth to Fifteenth Centuries). Proceedings of the International Symposium held at Speyer (2025 ottobre 2002)*, Turnhout, Brepols, 2004, pp. 43-53. Sui problemi legati alla condizione di *cives* degli ebrei tra gli altri, cfr. A. Esposito, *Un'altra Roma. Minoranze nazionali e comunità ebraiche tra Medioevo e Rinascimento*, Roma, Il Calamo, 1995, p. 126; S. Simonsohn, *La condizione giuridica degli ebrei nell'Italia centrale e settentrionale (secoli XII-XVI)*, in C. Vivanti (a cura di), *Storia d'Italia. Annali 11. Gli ebrei in Italia I*, cit. pp. 97-120; G. Todeschini, *Visibilmente crudeli. Malviventi, persone sospette e gente qualunque dal Medioevo all'età moderna*, Bologna, Il Mulino, 2007, pp. 178-183; id., *Gli ebrei nell'Italia medievale*, Roma, Carocci, 2018, pp. 151-163; M. Caffiero, *Storia degli ebrei nell'Italia moderna*, cit., p. 25.

giuridica degli ebrei siciliani, che trasforma uno *status* originariamente assimilabile a quello semiservile del villanaggio in un altro molto più vicino a quello dei *cives*; di *cives* dotati di diritti non immediatamente comparabili a quelli dei cristiani: perché godibili con pienezza solo all'interno delle giudecche come ambiti di organizzazione politica e di mediazione con le superiori autorità istituzionali; e perché, naturalmente limitati drasticamente nella titolarità di funzioni pubbliche fuori dell'ambito delle giudecche medesime¹³.

L'incardinamento delle *aljame*, come *universitates iudaeorum* che si affiancano alle *universitates christianorum* nel sistema istituzionale del regno e dunque la loro assimilazione di fatto allo spazio demaniale, descrivono non solo la crescita della dimensione comunitaria ebraica, anche dal punto di vista politico, ma pure la mutazione profonda della fisionomia giuridica del soggetto di fede giudaica. Allentandosi lo stato di soggezione personale a poteri superiori, ecclesiastici, e rafforzandosi la dimensione comunitaria, mutarono significato le imposizioni che di quella soggezione erano immediata espressione, accanto ai segni esteriori della discriminazione, che invece non decadde formalmente mai¹⁴.

Infatti, gli ebrei restavano, pur sempre, dei “diversi” e come tali erano assoggettati a determinati obblighi: essere immediatamente riconoscibili e pertanto costretti a portare sugli indumenti la rotella rossa, mentre alle donne era proibito indossare mantelli simili a quelli delle cristiane. Ad essi era vietato possedere schiavi battezzati e severamente impedita l'unione carnale con le donne non ebreo, reato equiparato al delitto di lesa maestà.

3. Introduzione alle istituzioni comunitarie

Il sistema di governo delle *Judaiche* ha subito nel tempo un'evoluzione. Durante la dominazione sveva era l'assemblea generale degli uomini adulti a detenere le funzioni di consiglio supremo e di organo giudiziario¹⁵. Tra il 1270 e il 1290, si

¹³ S. Mazzamuto, I. Mineo, *Sulla condizione giuridica degli ebrei in Sicilia, op. cit.*, pp. 458.

¹⁴ *Ivi*, pp. 458-459.

¹⁵ S. Simonsohn, *Tra Scilla e Cariddi*, cit., p. 309

riscontra un'autorità comunitaria complessa, fondata sulla collaborazione o, forse, sulla concorrenza tra quelle che sono state definite le «tre “corone”, magistrati, eredi del sacerdozio, incaricati delle più importanti cerimonie, e dotti»¹⁶. Inizialmente era prerogativa della Corona nominare o approvare le designazioni dei funzionari, prassi progressivamente abbandonata con l'avvento degli aragonesi (tra i regni dei Martini e di Alfonso, si diffondeva nell'isola l'elezione dei magistrati da parte degli stessi ebrei¹⁷).

Nel 1393 iniziava a svilupparsi il regime dei dodici maggiorenti: i Martini e Maria disponevano che quattro sapienti o giudici spirituali, in veste di giudici, e dodici segretari della comunità palermitana formassero un tribunale d'appello per tutti gli ebrei siciliani e che potessero procedere contro i delatori sacrileghi¹⁸, i cosiddetti *melchinos*. Nel 1397 Re Martino stabiliva l'elezione annuale di dodici maggiorenti, quattro *de statu maiori*, quattro *de statu mediocri* e quattro *de statu minori*, col compito di designare, ogni quattro mesi, tre Proti che al termine del mandato erano tenuti a presentare il rendiconto al consiglio dei dodici¹⁹. Nel 1422, Alfonso confermava le disposizioni di Martino con un ordine indirizzato alla comunità palermitana, ma valido per tutte le *aljame* isolate. Il decreto aggiungeva un Consiglio di quattro membri che avrebbero dovuto eleggere dodici maggiorenti, i quali, a rotazione trimestrale, in numero di tre, avrebbero ricoperto la carica di Proti²⁰.

¹⁶ H. Bresc, *Arabi per lingua, Ebrei per religione. L'evoluzione dell'ebraismo siciliano in ambiente latino dal XII al XV secolo*, Messina, Mesogea, 2001, pp. 249-250.

¹⁷ F. Lioni, *Le magistrature presso gli ebrei di Sicilia*, in «Archivio Storico Siciliano», n. 9, 1884, pp. 328-371; I. Loeb, *Règlement des juifs de Castille en 1432 comparé avec les règlements de juifs de Sicile et d'autres pays*, in «Revue des Études Juives», n. 13, 1886, pp. 187-216; H. Bresc, *Arabi per lingua, Ebrei per religione*, cit., pp. 249-253; M. Bevilacqua Krasner, *Aspetti politici e rapporti istituzionali comuni tra le comunità ebraiche sarde e quelle siciliane nei secoli XIV e XV: la politica di Martino l'Umano (1396-1410)*, in «Materia Giudaica», n. 12/1-2, 2007, pp. 177-186; S. Simonsohn, *Tra Scilla e Cariddi*, cit., pp. 310-311; G. Costantino, *La politica ebraica di Martino il Giovane: antichi e nuovi strumenti di tutela*, in P. Santoro, M. A. Russo (a cura di), *Istituzioni ecclesiastiche e potere regio nel Mediterraneo medievale. Scritti per Salvatore Fodale*, Palermo, Mediterranea, 2016, pp. 91-103.

¹⁸ S. Simonsohn, *The Jews in Sicily*, 18 voll., Leiden, Brill, 1997-2010, doc. 1370 (12-5-1370). Cfr. anche H. Bresc, *Arabi per lingua, Ebrei per religione*, cit., p. 252 e S. Simonsohn, *Tra Scilla e Cariddi*, cit., p. 313.

¹⁹ S. Simonsohn, *The Jews in Sicily*, doc. 1505 (24-4-1397).

²⁰ S. Simonsohn, *The Jews in Sicily*, doc. 2114 (22-10-1422); cfr. anche G. Di Giovanni, *L'ebraismo di Sicilia ricercato ed esposto*, cit., pp. 116 e 123; F. Lioni, *Protesta di un ebreo della giudecca di Palermo*, in «Archivio Storico Siciliano», n. 14, 1889, pp. 128-133; Q. Senigallia, *La condizione giuridica degli ebrei in Sicilia*, cit., pp. 75-102; A. Precopi Lombardo, *Le magistrature ebraiche in Sicilia*, in «Libera Università di Trapani», n. 9, 1990, pp. 135-150.

Non direttamente collegate al governo comunitario erano anche alcune figure quali gli elemosinieri (*limosinieri*), gli scannatori rituali e i cantori (*ciantri*), compito spesso unito in un'unica persona, e i custodi (*sagristani*) della sinagoga.

4. Catania e gli ebrei: la chiave di lettura di Fontana

Alle riflessioni della recente storiografia sulla comunità ebraica catanese, si aggiunge il ritrovamento di un'opera, che cronologicamente precede le altre²¹. La tesi di laurea di uno studioso, Carmine Fontana, rinvenuta nell'archivio storico dell'Università degli Studi di Catania costituisce una fonte preziosa per la ricostruzione delle vicende della presenza ebraica nella città etnea nel Quattrocento. L'opera, portata a termine nel 1900 sotto la guida del professor Casagrandi, si concentra sullo studio di circa quaranta volumi degli atti dei Giurati catanesi dell'Archivio Municipale etneo, ormai andati dispersi. Infatti, il 14 dicembre 1944, un incendio sviluppatosi nel Palazzo Municipale, a seguito di un tumulto popolare a sfondo politico-separatista, mutilava crudelmente le serie documentarie dell'odierno Archivio Comunale.

D'altronde le mutilazioni del materiale archivistico del '44 sono solo le ultime di una lunga serie che costringeva Fontana a limitare all'arco cronologico 1413-1495 il suo lavoro. Infatti, «gli altri [atti] andarono dispersi a causa del terremoto del 1693, del saccheggio del 1848, e d'incuria imperdonabilissima»²².

L'opera si pone, nell'intenzione dell'autore, sulla scia del Codice Diplomatico dei Giudei di Sicilia dei fratelli Lagumina – di cui anch'egli si serve – e degli studi di Lioni, Starrabba e «di tutta una schiera di valorosi cultori»²³. Traspare, nel capitolo *indole e ragione del lavoro*, che funge da introduzione, la visione che lo studioso ha del mondo ebraico, un mondo da commiserare, poiché la «povera

²¹ M. Gaudio, *La comunità ebraica di Catania nei secoli XIV e XV*, Catania, Niccolò Giannotta Editore, 1974; V. Mulè, *Nuovi documenti sulle comunità ebraiche della Sicilia Orientale: Messina, Catania e Siracusa*, in «Materia Giudaica», n. 9/1-2, 2004, pp. 231-240; Ead., *La comunità ebraica di Catania attraverso le fonti notarili del XV secolo*, in G. Lacerenza (a cura di), *Hebraica Hereditas. Studi in onore di Cesare Colafemmina*, Napoli, Arbor Sapientiae, 2005, pp. 107-122

²² Cfr. *infra*, p. 3 della tesi.

²³ *Ivi*, p. 4.

gente degli Ebrei da diciotto secoli s'aggira raminga sulla faccia della terra e non trova posa né requie, sempre perseguitata da un odio, il quale mentre dipendeva dal fanatismo religioso, ora trova la sua giustificazione sull'economia politica-amministrativa; ha esercitato nel medioevo un'influenza non minore di quella di oggi»²⁴. Fontana riconosce poi le potenzialità economiche delle minoranze giudaiche che «portarono, con la loro attività il commercio, lo scambio e la ricchezza. Isolati, specie qui in Sicilia, senza la speranza di poter liberamente farsi alle professioni, alla scienza, furono di necessità costretti a convergere tutte le forze fisiche e morali nel commercio»²⁵.

In quest'ultimo passo si sottolinea quanto fossero isolati i componenti delle comunità ebraiche siciliane, sottolineatura superata dalla storiografia degli anni '50 in avanti, che ricollocherà i giudei di Sicilia nel giusto ruolo avuto nel Mediterraneo medievale²⁶.

Fontana inquadra nei benefici economici indotti le cause di una non velata opposizione dei palermitani al decreto di espulsione dei Re cattolici del 1492. Saranno i tentativi di richiamare gli ebrei nel corso del XVII e del XVIII secolo, a detta del Fontana, a segnalare il “pentimento” per il provvedimento di Granada e il tentativo di rivitalizzare il commercio siciliano. Traspare, così, la percezione del mondo ebraico siciliano del Quattrocento come un mondo di traffici mercantili e di fermento culturale.

Lo studioso tratteggia, poi, alcune linee principali riguardanti l'insediamento a Catania, che, pur non collocandosi tra le prime *aljame* per numero di abitanti, ma tra le più antiche per insediamento, ospitava «un rispettabile numero» di ebrei. Delinea infatti nel secondo capitolo (*La Giudecca di Catania: sua antichità*) le prime attestazioni di presenza giudaica nella città etnea risalenti al tardoantico per giungere al Quattrocento.

²⁴ *Ivi*, p. 5.

²⁵ *Ibidem*.

²⁶ Per una disamina della storiografia riguardante gli ebrei di Sicilia si vedano le introduzioni nei recenti lavori G. Campagna, *Randazzo ebraica. Presenza giudaica e neofitismo in un centro del Valdemone (secc. XV-XVI)*, Roma, Aracne, 2019; Id., *Messina Judaica. Ebrei, neofiti e criptogiudei in un emporio del Mediterraneo (secc. XV-XVI)*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2020.

Il capitolo successivo (*La Giudecca e la topografia*) colloca nello spazio urbano l'insediamento degli ebrei. Situa, infatti, topograficamente la *Judaica* che si divideva in due quartieri, quello di *susu* e quello di *jusu*. I documenti riguardanti la topografia conducono Fontana a ipotizzare la presenza di due sinagoghe. Lo studioso giunge a questa conclusione per le ricorrenti citazioni negli atti dei giurati di una *meskejta di susu* e pertanto «logica vuole si contrapponga *meskejta di iusu*»²⁷. Fontana coglie subito la stranezza di tale possibilità rispetto al panorama siciliano e ne addebita la causa alla distanza tra i due quartieri ebraici. Il testo prosegue con un'analisi topografica dello spazio urbano in cui si estendevano le due *judaiche* per poi passare, nel quarto capitolo (*Situazione della meskejta di susu*), a situare la sinagoga soprana e l'*hospitale* degli ebrei nel tessuto urbano.

Sulla scorta della documentazione trascritta Fontana propone, poi, interessanti riflessioni sulle abitazioni ebraiche, la vita privata e gli oggetti di uso quotidiano (*V. Vita privata: la casa e la vita domestica; oggetti d'uso*), offrendo importanti notizie sulla vita materiale giudaica. Il Nostro prosegue il suo lavoro analizzando le occupazioni economiche dei componenti della minoranza giudaica etnea (*VI. Arte e mestieri, professioni, cultura*) di cui propone un cospicuo elenco dedotto dal materiale archivistico consultato. Non manca di proporre considerazioni in merito a una delle professioni in cui gli ebrei eccellevano: la medicina. Bisogna considerare come in Sicilia i medici ebrei fossero istruiti tra la loro gente, da padri o suoceri o comunque da medici locali, mentre i pochi giudei che possedevano a pieno titolo la licenza dottorale *arcium et medicine* si formavano, appunto, nelle università della penisola italiana e, per esercitare la loro arte nel *Regnum*, dovevano essere esaminati dal protomedico di Sicilia, o da un medico di chiara fama, o da un incaricato regio²⁸. Anche i chirurghi, non altrettanto numerosi

²⁷ Cfr. *infra*, p. 24 della tesi.

²⁸ Sui medici ebrei siciliani cfr. G. Pitre, *Medici, chirurghi, barbieri e speziali antichi in Sicilia (secoli XIII-XVIII)*, Palermo, Reber, 1910; A. Precopi Lombardo, *Medici ebrei nella Sicilia medievale*, in «Trapani», n. 29, 1984, pp. 25-28; Ead., *Viridimura, dottoressa ebrea nel medioevo siciliano*, in «La Fardelliana», n. 3, 1984, pp. 361-364; J. Shatzmiller, *Jewish Physicians in Sicily*, in *Italia Judaica*, cit., pp. 347-354; H. Bresc, *Arabi per lingua, Ebrei per religione*, cit., pp. 56-61; D. Ventura, *Medici ebrei a Catania*, in M. Alberghina (a cura di), *Medici e Medicina a Catania. Dal Quattrocento ai primi del Novecento*, Catania, Maimone Editore, 2001, pp. 34-39; V. Mulè, *La medicina ebraica in Sicilia orientale nel secondo Medioevo*, in «Schede Medievali», n. 40, 2002, pp. 155-170; V. Mulè, *La*

quanto i medici, sostenevano un esame dinanzi al protomedico o al protochirurgo. In generale, godevano di svariati privilegi, di esenzioni da gabelle, collette e da vari obblighi di prestazione. Quanti di loro ottenevano la *familiaritas regis* si garantivano l'esonero dal pagamento della *gisia* e dell'augustale, oltre a svariati benefici che li ponevano in una prestigiosa funzione di intermediari tra comunità e monarchia²⁹. Fontana fornisce un elenco di ventidue medici ebrei catanesi, desunto dal *Codice* dei Lagumina a cui aggiunge notizie sullo straordinario caso di Virdimura, unica donna ebrea che otteneva nella Sicilia del Medioevo la licenza «*de arte medica exercenda*»³⁰. L'autore della Tesi si meraviglia, poi, con una vena di disappunto dell'assenza di documentazione riguardante scuole ebraiche e docenti dimostrando, allo stesso tempo, con alcuni casi, una certa vivacità culturale dell'ebraismo catanese, tanto da concludere il paragrafo con l'affermazione, forse esagerata, che «in Catania e tra gli Ebrei la cultura fosse assai diffusa, e che i cristiani ai dotti giudei, a valenti medici ebraici, potessero solo contrapporre i loro giureconsulti»³¹.

Il settimo capitolo (*Privilegi*) dell'opera di Fontana, di particolare rilevanza per la storia istituzionale dell'*aljama* catanese, si concentra su un nodo interessante dei rapporti tra il potere regio e le comunità ebraiche, quello della concessione dei privilegi. Fontana sottolinea benissimo come questi benefici fossero pagati a peso d'oro dagli ebrei e li distingue, correttamente, in due tipologie. I componenti della minoranza ebraica godevano, infatti, di alcuni privilegi legati esclusivamente all'essere membri dell'*aljama*, e allo stesso tempo beneficiavano di altri dovuti al possesso della cittadinanza catanese. Lo studioso mette ben in luce, anche se succintamente, l'ambivalente *status* giuridico dell'ebreo siciliano tramite la citazione che questi sono considerati «*membra et citatini in li chitati*

medicina ebraica in Sicilia orientale nel secondo Medioevo, in «Schede Medievali», n. 40, 2002, pp. 155-170; A. Scandaliato, *Due illustri medici ebrei nella Sicilia del sec. XV*, in «Materia Giudaica», Bd. 11, 2006, pp. 81-86; S. Simonsohn, *Tra Scilla e Cariddi*, cit., pp. 381-386.

²⁹ H. Bresc, *Arabi per lingua, Ebrei per religione*, cit., p. 56.

³⁰ Sull'interessante parabola di Virdimura, che Fontana chiama nel testo Verdimara, cfr. A. Precopi Lombardo, *Virdimura, dottoressa ebrea nel medioevo siciliano*, in «La Fardelliana», n. 3, 1984, pp. 361-364.

³¹ Cfr. *infra*, p. 66 della tesi.

et terri di lu regnu»³². Enumera poi i privilegi di natura giudiziaria (diritto di foro), fiscale, commerciale e di esenzione da determinate prestazioni. Non tralascia, inoltre, di riflettere sulle problematiche relative alle remissioni dei delitti, veri o presunti, pagati anch'essi a suon di moneta dai componenti della minoranza ebraica.

Connesso al precedente è il capitolo riguardante gli oneri dell'*aljama* (*Gravezze*) in cui Carmine Fontana elenca le tasse a cui erano sottoposti gli ebrei catanesi. L'elencazione è ricavata dall'analisi delle fonti della Giurazia e di quelle pubblicate dai Lagumina. L'autore non tralascia di segnalare imposizioni fiscali e di altra tipologia generiche a tutte le comunità giudaiche, quali la *gisia* o l'obbligo di indossare la rotella rossa. Tra le *gravezze* inserisce anche il prelievo di prestiti forzosi a favore della Corona o della Giurazia cittadina.

Il nono capitolo (*Popolazione*) si concentra su problemi di natura demografica e propone un corposo elenco di nomi di 565 componenti della comunità giudaica catanese. Il testo prosegue analizzando l'apparato amministrativo della *Judayca* (X. *Gli ufficiali della giudecca catanese*) riflettendo sulla tipologia, sul tipo di nomina o di elezione e sulle prerogative delle cariche comunitarie (Proti, maggiorenti, elemosinieri, *sagristani* della *miskita*).

Il capitolo conclusivo (*La cacciata. Conclusione*) propone le riflessioni del Fontana su uno degli argomenti più intriganti della storia dell'ebraismo mediterraneo: l'espulsione decretata a Granada il 31 marzo 1492. Il testo siciliano – differente da quello emanato nella penisola iberica – è pubblicato il 12 giugno. A spiegazione del provvedimento si evidenzia che, secondo quanto emerso dalle informazioni rese da parecchi inquisitori, molti cristiani di ascendenza ebraica sarebbero tornati in segreto a vivere secondo la legge giudaica, praticando la circoncisione e inducendo all'apostasia i cristiani. Si imputa, inoltre, alla minoranza giudaica di esercitare senza pietà l'attività feneratizia con la quale si

³² *Ivi*, p. 67.

trova a «devorari et absorbiri li beni et substancii di li christiani»³³.

Le ragioni illustrate dal decreto di Granada sono comunque estranee alla Sicilia, dove è poco rilevante il numero dei neofiti, gli ebrei convertiti al cristianesimo, e la pratica del prestito a interesse è esigua tra i componenti della comunità giudaica isolana. L'ordine reale segna, così, un momento di rottura della politica di protezione regia della minoranza ebraica, rimuovendo dall'isola la presenza di una rilevante componente sociale ed economica, distruggendone l'identità culturale e religiosa e, conseguentemente, precludendone qualsiasi ipotesi di ritorno³⁴.

Sono molteplici le interpretazioni storiografiche delle motivazioni della disposizione dei Re Cattolici³⁵. Renda e parte della storiografia che si è occupata del tema ipotizzano che Ferdinando e Isabella volessero assicurare unità politica alla penisola iberica per rafforzare le basi del nascente Stato moderno spagnolo non trascurando anche implicazioni di carattere religioso³⁶. Moshé ben-Shimon rintraccia la causa del *Gerush* nella volontà di costruire una nazione unicamente cattolica³⁷. Lo stesso Shlomo Simonsohn si pone su questa scia enfatizzando il ruolo giocato dall'inquisitore generale, Tomàs de Torquemada³⁸.

Più fine è l'analisi di Kriegel, che ritiene poco convincente l'intenzione da parte dei Re Cattolici di edificare l'unità religiosa e politica della penisola iberica tramite l'espulsione degli ebrei. Le motivazioni della cacciata sarebbero, invece, intimamente legate al problema del processo d'incorporazione dei *conversos* nella società iberica del Quattrocento, frenato dalla nascita dell'Inquisizione. È quest'ultima a strappare ai sovrani il consenso per l'espulsione in un ambiente cristiano che ormai mal tollera l'eccezionalità della convivenza con giudei e

³³ S. Simonsohn, *The Jews in Sicily*, doc. 5439 (31-3-1492).

³⁴ Cfr. A. Giuffrida, *Grano contro ebrei. Un'ipotesi per il riequilibrio della bilancia commerciale siciliana al momento dell'esodo (1492)*, in «Mediterranea. Ricerche storiche», n. 8, 2006, pp. 443-464; N. Zeldes, «The Former Jews of this Kingdom». *Sicilian Converts after the Expulsion (1492-1516)*, Leiden, Brill, 2003, pp. 18-21.

³⁵ Per una recente disamina relativa alla Sicilia, cfr. G. Campagna, *Messina Judaica*, cit.

³⁶ F. Renda, *La fine del giudaismo siciliano*, Palermo, Sellerio, 1993, p. 79.

³⁷ Cfr. M. ben-Shimon, *Gli ebrei di Sicilia. Una memoria da recuperare*, in M. Morselli, S. Rosso, R. Tedeschini Fubini (a cura di), *Gerush 1492-1510. Espulsione degli Ebrei dalla Sicilia e dal Meridione d'Italia*, Torino, Amicizia Ebraico-Cristiana, 2011, pp. 3-19.

³⁸ S. Simonsohn, *Tra Scilla e Cariddi*, cit., pp. 456-457.

musulmani³⁹.

Fontana, nella sua tesi, riflette sulla cacciata degli ebrei da Catania, valutando in maniera negativa l'azione dei cittadini cristiani, citando la lapide che sul palazzo della Giurazia commemorava l'editto di Granada⁴⁰, visto come «fatto unico in tutta Sicilia e non imitato da alcun'altra città; dinanzi al quale si resta perplessi e non si sa cosa pensasse, né da che parte rifarsi per trovarne la ragione»⁴¹. Il giovane studioso, scartando cause come vampate d'odio collettivo, ne cerca le motivazioni nelle pessime condizioni del commercio catanese. Afferma, infatti, che «la dimestichezza, che prima doveva esserci [tra ebrei e cristiani], cessò, gli scambi s'arrestarono, e le due parti della popolazione si chiusero nel loro isolamento, donde un odio durevole e non momentaneo»⁴². Appare poco verosimile una spiegazione di questo tipo. Infatti, sappiamo come gli scambi commerciali tra minoranza giudaica e maggioranza cristiana, sia nella città etnea che nel restante contesto siciliano, siano stati vivaci anche durante le fasi dell'espulsione⁴³.

Fontana enfatizza il problema dei convertiti in Sicilia già presenti a Catania prima dell'espulsione. Va sottolineato come egli anticipi considerevolmente, pur con un semplice accenno, la percezione delle problematiche storiografiche riguardanti i neofiti, le quali saranno brevemente segnalate da Carmelo Trasselli

³⁹ Cfr. M. Kriegel, *La prise d'une décision: l'expulsion des Juifs d'Espagne en 1492*, in «Revue Historique», n. 260/1, 1978, pp. 49-90; id., *The 'Modern' Antisemitism of the Inquisition*, in «Zemanim», n. 41, 1992, pp. 22-33; Id., *La definitiva soppressione del pluralismo religioso nella Spagna dei Re Cattolici: limiti e efficacia dell'approccio 'intenzionalista'*, in «La Rassegna Mensile di Israel», n. 58/1-2, 1992, pp. 1-12; Id., *La toma de una decisión: la expulsión de los Judíos de España*, in «Sefardica», n. 6/9, 1992, pp. 11-52; Id., *Entre question des Nouveaux-Chrétiens et expulsion des Juifs: la double modernité des procès d'exclusion dans l'Espagne du XV^e siècle*, in C. Barros (a cura di), *Xudeus e Conversos na Historia*, Editorial de la Historia, Santiago de Compostela 1994, pp. 171-195; Id., *El edicto de expulsión: motivos, fines, contexto*, in A. Alcalá (a cura di), *Judíos sefarditas, conversos: la expulsión de 1492 y sus consecuencias*, Valladolid, Ambito, 1995, pp. 134-149.

⁴⁰ ROSILIO CAPTA GRANATA / JUDEIS PULSIS MEDIO CLARIOR / RESURGO: FERDINANDO R. CUNAQ. / REGENTE MCCCCLXXXIII. Cfr. G. Di Giovanni, *L'Ebraismo della Sicilia ricercato ed esposto*, Stamperia G. Gramignani, Palermo 1758, p. 208; G. B. Di Blasi e Gambacorta, *Storia cronologica dei Viceré, Luogotenenti e Presidenti del Regno di Sicilia*, Palermo, Stamperia Oreste, 1842, p. 128.

⁴¹ Cfr. *infra*, p. 133 della tesi.

⁴² *Ivi*, p. 134.

⁴³ Cfr. S. Simonsohn, *Tra Scilla e Cariddi*, cit., *passim*; V. Mulè, *Nuovi documenti sulle comunità ebraiche della Sicilia Orientale*, cit., pp. 231-240; Ead., *La comunità ebraica di Catania attraverso le fonti notarili del XV secolo*, cit., pp. 107-122. Vedi l'esempio di Messina, cfr. G. Campagna, *Messina Judaica*, *passim*.

e Illuminato Peri⁴⁴. La storiografia sugli ebrei convertiti assumerà rilevanza solo negli anni '90 del secolo scorso con i lavori di Francesco Renda, che produce la prima monografia sui *conversos* siciliani (*La fine del giudaismo siciliano*) e prosegue con le importanti ricerche di Nadia Zeldes⁴⁵, culminate con la pubblicazione di *The Former Jews of this Kingdom. Sicilian Converts after the Expulsion (1492-1516)* del 2002, che amplia il lavoro di Renda. Recentemente, anche Fabrizio D'Avenia si è dedicato allo studio di alcune famiglie di *conversos* iberiche stanziate in Sicilia dopo il 1492 ponendo particolare attenzione alla loro integrazione e ascesa sociale, mentre Giuseppe Campagna ha portato alla luce la cospicua presenza di neofiti a Randazzo e Messina⁴⁶.

Le indicazioni relative all'espulsione degli ebrei da Catania sono concluse da Fontana con un elenco degli ufficiali cristiani in carica durante i concitati eventi del 1492-93, dimostrando un'attenzione particolare per il ruolo svolto in quelle fasi dalle istituzioni cristiane etnee. L'autore conclude con qualche esagerazione sulle condizioni complessive degli Ebrei nel lungo arco temporale preso in considerazione: «ebbe così termine la vita millenaria degli Ebrei catanesi: difficilmente florida, fu anzi quasi sempre stentata»⁴⁷.

La tesi si conclude poi con l'appendice documentaria formata dalla trascrizione di 607 atti riguardanti gli ebrei di Catania, compresi, come già anticipato, nell'arco cronologico 1413-1495. Questo prezioso apparato, ascrivibile in pieno alla concezione positivista della ricerca storica del tempo, costituisce un vero

⁴⁴ C. Trasselli, *Siciliani tra Quattrocento e Cinquecento*, Intilla, Messina 1981, pp. 135-157; Id., *Da Ferdinando il Cattolico a Carlo V. L'esperienza siciliana 1475-1525*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1982, pp. 165-170; I. Peri, *Restaurazione e pacifico stato in Sicilia. 1377-1501*, Roma-Bari, Laterza, 1988, pp. 115-120.

⁴⁵ F. Renda, *La fine del giudaismo siciliano*, Palermo, Sellerio, 1993; Id., *L'Inquisizione e gli ebrei in Sicilia*, in *L'Inquisizione e gli ebrei in Italia*, Laterza, Roma-Bari 1994, pp. 161-178; Id., *Gli ebrei prima e dopo il 1492*, in *Italia Judaica. Gli ebrei in Sicilia sino all'espulsione del 1492*, cit., pp. 31-54; Id., *I Marrani di Sicilia*, in *Storia d'Italia, Annali*, 11/1, Torino, Einaudi, 1996, pp. 679-705; N. Zeldes, *Incident in Messina: Letters of Ferdinand the Catholic Concerning Portuguese Conversos Caught on their Way to Constantinople*, in «Sefarad», 62 (2002), pp. 401-427; Ead., *The converted Jews of Sicily*, in N. Bucaria, M. Luzzati, A. Tarantino (a cura di), *Ebrei e Sicilia*, cit., pp. 223-242; Ead., *"The Former Jews of this Kingdom". Sicilian Converts after the Expulsion (1492-1516)*, Leiden, Brill, 2003; Ead., *Sicilian Converts after the Expulsion: Inter-community relations, acculturations and preservation of group identity*, in K. Ingram (a cura di), *The Conversos and Moriscos in Late Medieval Spain and Beyond*, Leiden, Brill, 2009, vol. 1, pp. 143-160.

⁴⁶ F. D'Avenia, *From Spain to Sicily after the Expulsion: Conversos between Economic Networks and the Aristocratic Elite*, in «Journal of Early Modern History», 22 (2018), pp. 421-445; G. Campagna, *Randazzo ebraica*, cit.; Id., *Messina Judaica*, cit.

⁴⁷ Cfr. *infra*, p. 136 della tesi.

e proprio tesoro per la storia della presenza ebraica in Sicilia perché ha preservato per le future generazioni notizie legate alle istituzioni, ai nomi di personaggi, alle transazioni, a vicende economiche e sociali, all'interazione con la maggioranza cristiana di una delle più interessanti comunità ebraiche dell'isola che altrimenti sarebbero cadute irrimediabilmente in un nebuloso oblio.

Capitolo II

Il dialogo tra istituzioni nella città

1. L'assetto urbanistico della comunità ebraica a Catania

Gli studi di Carmine Fontana di cui, per le ragioni già indicate, si è voluta riportare in appendice la trascrizione originale della tesi di laurea, dedicano particolare attenzione al dato urbanistico e alla dislocazione della comunità ebraica nella città di Catania nel corso del Quattrocento.

La città di cui parla Fontana è, come notorio alla storiografia, la descrizione di una città sepolta, di cui si è perduto, di conseguenza, il ricordo. Ciò è dovuto a due eventi che sconvolsero l'assetto di Catania: l'eruzione del 1669, che seppellì il quartiere della giudaica superiore e il terremoto del 1693, che fece venir meno l'antica struttura urbanistica cittadina.

Due aree ben precise, definite *judeca suprana zoe di Sancta Marina a munti*, dunque soprana, e la *judeca di Sancta Marina a pindinu o suctana*. Dunque, volgarmente, quella che sta sopra e quella che sta sotto.

Fontana dedicò ampio spazio nel suo contributo, ben più di un capitolo, alla ricognizione certosina della esatta ubicazione, attraverso la documentazione in suo possesso, della *judeca suprana* e della *judeca suctana*.

Le difficoltà sono date dal collocare, localizzare, la chiesa di Santa Marina. Fontana, a fronte di una comparazione tra gli studi, entrambi condotti nel Seicento, di don Pietro Carrera⁴⁸ e Francesco Privitera⁴⁹, elabora alcune argomentazioni. A dire del Carrera, la chiesa di Sant'Agostino e la chiesa di Santa Marina erano ubicate nella medesima area delle città, vicine l'una all'altra. La prima si trovava nei pressi di vico Cipriano, il quale si immetteva nella piazza Cipriano, poi piazza Dante. In questa zona confluivano i collegamenti con le vie

⁴⁸ P. Carrera, *Delle memorie storiche della città di Catania spiegate in tre volumi*, Catania, 1639.

⁴⁹ F. Privitera, *Annuario catanese*, Catania, 1690.

Quartarone e Santa Barbara.

Gli studi del Fontana, relativamente alla *judeca suprana*, detta anche *judeca di susu*, lo portano a confondere la contrada Montevergine con la contrada dell'Ospizio delle Verginelle, di via Teatro Greco, collocando la Chiesa di Santa Marina più a Oriente di quanto lo sia, tra la salita Quartarone e la salita della via Verginelle. In una riflessione complessiva sulla collocazione dell'area, si evidenzia come il Fontana avesse inizialmente ben indicato l'ubicazione della Chiesa di Santa Marina, e cioè in via Pozzo Molino, come veniva confermato anche da indicazioni di abitanti del luogo, ma ritenne di indicare la seconda ubicazione, quella erronea, per non mutare la posizione assunta coi calcoli che successivamente aveva condotto. In questa Chiesa, a sud della contrada Montevergine, nel 1566 si trasferirono le suore della Santissima Trinità, da cui l'omonima via. A seguito di studi successivi condotti da Guglielmo Policastro⁵⁰, la via Santissima Trinità, fra via Pozzo Molino e la piazza/cortile San Pantaleone, viene indicata come il limite divisorio tra la *judeca di susu* e la *judeca di jusu*. Fontana delineava i confini della *judeca di susu* sino a Santa Maria della Rotonda, sostenendo che collegandosi ai vichi, la citata via Santa Barbara e via Recupero conducevano al Cipriano, cioè piazza Dante. Per quanto riguarda la collocazione della sinagoga, della *meskita di susu*, posta di fronte alla chiesa di San Giovanni 'lu Palumbaru', il Fontana si avvale del doc. 541. Nello stesso senso, l'autore, attraverso la documentazione in suo possesso, valuta di porre l'ospedale degli ebrei nei pressi della via Ospedale vecchio, o via Spedaletto.

La comparazione tra gli studi condotti ci permettono di circoscrivere i confini della *judeca suprana*: un'area che aveva come punto di riferimento la chiesa di Santa Marina, per estendersi sino a Montevergine, poi chiamato della Santissima Trinità, sino alla vasta spianata Cipriana (piazza Dante) e a nord prospettandosi sino a Santa Maria del Tindaro, avendo come limite il bastione degli Infetti. A Sud, invece, il limite era posto nell'area che si estendeva sino al bastione di San

⁵⁰ G. Policastro, *Catania prima del 1693*, Torino, Società editrice internazionale, 1952, pp. 209-222.

Giovanni lu Palumbo, dunque inclusa l'area di piazza Machiavelli.

La giudecca superiore si estendeva, dunque, entro l'antica cinta muraria normanna. Il doc. 603 utilizzato dal Fontana ci permette anche di localizzare la posizione del cosiddetto cimitero dei giudei, ubicato fuori dalle mura cittadine, tra la porta della judeca (una porta con torre), nei pressi del bastione del Tindaro, e la contrada dell'Arcora⁵¹, nel tratto che collega via Plebiscito a via Vittorio Emanuele II.

La giudecca inferiore, cosiddetta *judeca suttana*, invece, vedeva la sua estensione indicata anzitutto da un corso d'acqua, il fiumicello Amenano, chiamato anche Judicello, che avendo inizio in via Pozzo Molino (anche detta contrada Puteo de Ugolino)⁵², punto indicato come spartiacque tra le due giudecche, si estendeva sino a via della Lettera, includendo un'area fra la contrada del Malcucinato, che corrisponde alla via Auteri e a piazza Mazzini, e il piano dell'Erba, cioè piazza San Francesco d'Assisi⁵³. Gli interessi commerciali degli ebrei permisero di estendere la zona di riferimento della *judeca suttana*, ingrandendosi a discapito della *judeca suprana*, seguendo il corso dello Judicello, che sfociava nell'antica plaja, nei pressi dell'attuale via Pardo. Dunque, gli ebrei della giudecca inferiore si avvicinavano a luoghi di maggior interesse commerciale, nella zona del cosiddetto foro lunare, dove si teneva il mercato del lunedì, e fino alla area

⁵¹ Sulla concessione di una striscia di terreno fuori le mura a un cittadino, il Fontana nel già citato doc. 603 precisa che quel terreno «extra moenia» era ubicato «incontrada arcorum adsepulcra Judeorum cum dictis muris civitatis confidentem ex parte orientis via publica ex parte septentrionis Incomenzando dalarcura Infina adlaporta dila Judeca», nei pressi del bastione del Tindaro e la porta dell'Arcora, nella parte occidentale della città, nel tratto della via Plebiscito, fra i Cappuccini nuovi e la via Vittorio Emanuele II, sommersa dalla lava nel 1669. Si veda: Archivio civico di Catania, *Atti dei Giurati*, vol. XXXV, ff. 143, 292, anno 1492-1493, XI-XII indizione; *Idem*, f. 202, 8 aprile, XII, 1494: i giurati concedono a mastro Nicola di Modica, probabilmente un neofita, «quamdam turrim cum belguardo in contracta porte judayce incipiando a scala mearum versus occidentem usque ad besguardum cum turri», con facoltà di ingrandirla. La torre è ricordata nella relazione dell'ingegnere Lucadello del 1621. Si veda R. Pennisi, *Le mura di Catania e le loro fortificazioni nel 1621*, in «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», 1929, fasc. I, pp. 107-118.

⁵² Archivio di Stato, Catania: *Notar Nicolò Francaviglia*, 12 giugno 1416: Nerio di Presbitero, giudeo, dà in locazione Contissa de Cosentino, cristiana, un suo palazzetto «in contrata puthei de Ugolino», presso le case del fu Salomone, giudeo, e casa di Pina de Agello; Archivio civico di Catania, *Atti dei Giurati*, vol. IV, f., ottobre 1454, case del barone di Buscemi e dello honarando Cola Finocchio, probabilmente neofita, alla «contrata di Santa Marina»; *Atti dei Giurati*, vol. LXIII, f. 327 r., 11 marzo, XII 1524: «contrata di lo puzzo di golino» (Ugolino) (Pozzo mulino).

⁵³ Archivio civico di Catania, *Atti dei Giurati*, vol. I, f. 204: 5 settembre, XIII, 1419: bottega a San Francesco, tenuta in enfiteusi da Iosep Rabi. *Ibidem, idem*, vol. X, f. 82, agosto VIII, 1445: casa in locazione a San Francesco del nobile Andrea de Leone ad Amoroso ed alla moglie Canfora, giudei morosi.

chiamata Malfitania, fra piazza Scammacca e via Porticello⁵⁴.

Un fenomeno del genere, cioè il poter mutare l'area di stanziamento della comunità ebraica, era dovuto al fatto che in Sicilia nel XV secolo non era stata istituita una forma di segregazione specifica tale da imporre un ghetto. Ciò permetteva agli ebrei di aprire attività commerciali fuori dalla giudecca. Essendovi una giudecca inferiore, di *jusu*, si fondò una seconda sinagoga, una *meskita di jusu*, seguendo anche in questo l'antico corso del fiume Judicello. Fu posta verosimilmente all'incrocio fra il vicolo degli Angeli e via Sant'Anna⁵⁵.

Il Fontana, che dedica maggior attenzione alla giudecca superiore, abbozza uno schema generico sulla locazione delle due giudecche «al tempo della cacciata»: la *judeca di susu*, nella parte alta della città, la *judeca di jusu*, nella parte bassa di Catania. Utile ricordare che agli ebrei era fatto divieto di possedere immobili fuori dalla giudecca, di conseguenza le botteghe ove poter esercitare i propri commerci andavano affittate. Non attraverso un classico canone di locazione, bensì un canone perpetuo di enfiteusi⁵⁶. Gli ebrei erano tenuti anche ad apportare migliorie ai beni loro concessi in enfiteusi, di cui avrebbero poi

⁵⁴ Archivio civico di Catania, *Atti dei Giurati*, vol. I, f. 492, agosto, XIII, 1419: Mussutus Tripolinus judeus tiene una bottega della Chiesa di Catania «in contrada judayce inferioris»; *Idem*, vol. I, f. 493, 1419: bottega di proprietà di un giudeo nella giudecca inferiore; *Idem*, vol. XXIV, f. 95, ottobre, XII, 1478: bottega in locazione per 29 anni nella giudecca inferiore ad Abramo Calabrensi giudeo di Siracusa; *Idem*, un giudeo prende in locazione con mensilità una bottega del nobile Giacomo Marchisana nella giudecca inferiore; *Ivi*, come rilevato dai frammenti di atti di Notar Nicolò Francaviglia (1415-1435), ed *ivi* rogante, abitavano promiscuamente giudei e cristiani, come anche alcuni neofiti.

⁵⁵ Archivio civico di Catania, *Atti dei Giurati*, vol. XVI, f. 146, 1460: a proposito di un mulino da animare con l'acqua di Indicello, lo si dice prossimo ad una casa che confina «cum meskita judeorum [...] prope planum de herba», probabilmente nei pressi del vicolo degli Angeli a via Sant'Anna, o fra la via Gagliani e la via della Lettera, dove fino a qualche anno fa, affiorava l'acqua dell'Amenano o di Judicello sommerso dalla lava del 1669 all'altezza dei Santi Cosma e Damiano, corrispondente a via della Sciara e Piazza Machiavelli.

⁵⁶ A tal proposito il Fontana riscontra nel doc. 346 che il monastero di San Giuliano dava alcune case in enfiteusi agli ebrei «Nos infrascripti Jurati civitatis cathanie anni XIIIe Indictiones cupientes civibus nostris ut eorum laboribus justa lucra vendicent indulgeri / quibus eciam suis omnis generalitas reficiatur / Tibi chanino munixi Judeo concidimus quod indomo tua vel apotheca sita et posita incivitate cathanie injudayca inferiori ex parte meridiei cum apotheca roben di tripuli ex septemtrione cum apotheca sancti Juliani et occidente cum domibus quas habet ademphiteosam adicto mosterio manuel ysac dictus pichuni et oriente cum via publica confinante possis et valeas trappitum construere ubi olivas et juriulenam molere valeas ad oleum exprimendum eciam linusa non tamen coetam nec caliatam sed crudam ne fetor... efficiat. Injungentes tibi quod sipropter immundiciam fetorum vel alias spurcicias vicina iuridice ledentes quod incontinenti dictum trappitum diruas et alibi construas ubi primum quo trappito talier ut pridie constructo uti exfrui valeas et possis ex/ cui libitum illud exerceri in cuidem rei testimonium et cui cautelam concessionem per nobilem iaymum de anichito nostrum magistrum notarium jussimus facienda nostris suscriptionibus et universitatis sigillo rabohata. scripta cathanie quinto septembris XIVE Ind M CCCC XXXV».

goduto i frutti anche i proprietari degli immobili, per lo più ordini religiosi.

Nella meticolosa e ampia descrizione che Fontana conduce ricostruendo l'assetto urbanistico della comunità ebraica di Catania vi è un elemento che induce lo studioso a ritenere la giudecca superiore estesa fino al quartiere della rotonda: la presenza dell'Abbazia di Santa Maria di Nuovaluce e il palazzo degli Alagona. Gli Alagona esercitavano un diritto di patrocinio sul monastero. Dai documenti del Fontana (doc. 347) emerge l'esosa tassazione spettante alla Abbazia, la quale si era sostituita nella riscossione ad Artale Alagona⁵⁷, il tutto confermato da re Martino nel 1392, pur col contrasto degli Alagona, e successivamente suggellato con una nuova conferma nel 1403. L'accordo tra i monaci e gli ebrei prevedeva che quanti vivevano nella giudecca superiore dovessero pagare 10 grana l'anno per casa, mentre quanti vivevano nella giudecca inferiore avrebbero pagato 2 tari l'anno per casa. Non erano tenuti a sottostare a detta tassazione quanti tenevano case *ad inchensu*, poiché già pagavano la tassazione enfiteutica. Emerge, dunque, come vi fosse un sostanziale principio generale di pagare il "diritto di ghetto", pur non essendovi strutturalmente un obbligo, in quanto condizione di distinzione tra presenza cristiana e presenza giudaica in città.

Lungo il corso dell'Amenano o Judicello si prospettava l'estensione delle due giudecche, e da qui si determinò un momento di grave crisi della comunità ebraica medesima. Due epidemie, del 1463 e del 1483, comportarono la morte di molti ebrei, riducendo quella che si stimava essere la loro presenza in Catania a circa 200 famiglie. Si riteneva che il malanno venisse diffuso attraverso il corso d'acqua del fiume Judicello, e ciò portò a ricordare la malattia come il "morbu di

⁵⁷ Gli Alagona detenevano diritti di riscossione su metà della giudecca, dovuta al diritto di patrocinio degli Alagona sul monastero di Nuovaluce. B. Lagumina-G. Lagumina, *Codice diplomatico dei Giudei della Sicilia*, vol. I, parte I, Palermo, 1884-1909, p. 252, 15 marzo 1403; L. Zunz, *Storia degli ebrei di Sicilia*, in «Archivio Storico Siciliano», anno IV, 1879, p. 69; G. Policastro, *op. cit.*, p. 209, 222: si cita un atto di notar Santa Sofia del 20 febbraio 1368 contenente la convenzione con la quale Artale Alagona cede alla comunità ebraica i diritti sulla metà del ghetto di Catania per onze 60 d'oro l'anno; diritto passato poi all'abbazia di Nuovaluce con conferma di re Martino del 1392. Si veda anche lo studio di Policastro in «Popolo di Sicilia», 9 settembre 1938.

judichellu”.

Tali furono gli esiti negativi a danno della comunità ebraica che il Viceré dimezzò la quota di donativo della giudecca di Catania.

2. La comunità giudaica e le sue istituzioni

Il governo interno della comunità giudaica necessitava di una rappresentanza che si facesse carico delle istanze dei suoi membri.

Gli ebrei, dunque, avevano propria organizzazione e proprie magistrature. La condizione ebraica nell'isola si distinse per l'organizzazione delle sue comunità, in una forma istituzionale riconosciuta. La giudecca, quindi, non era solo il luogo topografico di residenza, ma diveniva anche ente di diritto pubblico titolare di precisi poteri istituzionali.

Si riscontra una evoluzione nel percorso di rappresentanza della comunità giudaica. In età sveva esisteva un *Magister iudaeorum*, vertice di una struttura comunitaria ancora piuttosto semplice. In età aragonese, invece, si definiscono nello specifico degli uffici elettivi, la cui durata variava da città a città: i Proti scelti all'interno di un consiglio di dodici magistrati in rappresentanza dell'intera *aljama*, come veniva chiamato il corpo collettivo degli ebrei dotati di capacità politica⁵⁸.

Mutano nelle singole realtà le modalità di elezioni, determinando le caratteristiche specifiche della rappresentanza per ogni comunità, ma la funzione dell'istituzione politica corrisponde per tutte le *aljame*: far rispettare e tutelare quanto era previsto dal diritto rabbinico; porsi come intermediario nella risoluzione delle controversie di natura civile, nei casi in cui dette questioni fossero già state affidate alla giurisdizione ecclesiastica o a un ufficiale; ripartire – elemento di non secondaria importanza – fra i gruppi parentali (*masunate*) le imposte che l'*aljama* doveva corrispondere.

Il primo modello, che vede l'istituzione di una *universitas* ebraica con magistrati chiamati Proti, si diffuse in Sicilia dalla fine del XIII secolo ed è quello di

⁵⁸ S. Mazzamuto-I.E. Mineo, *Sulla condizione giuridica degli ebrei in Sicilia*, in *Italia Judaica*, V, 1995, p. 455.

un'istituzione municipale, elettiva con cadenza annuale.

La giudecca era la comunità ebraica, così come la città era la comunità cristiana. Data questa considerazione comparativa in cui le due comunità si riconoscevano vicendevolmente, con differenze dovute soprattutto all'ambito della tassazione, la giudecca rappresentava una istituzione pubblica vera e propria, dotata di giurisdizione autonoma, un aggregato politico-istituzionale indipendente, chiamato *univeristas iudaeorum*, istituito all'interno della *universitas christianorum*.

Questa specifica organizzazione permetteva di considerare le comunità ebraiche nell'isola tra le più articolate nel continente europeo.

Alla giudecca, dunque, essendo *univeristas civium iudeorum*, era riconosciuta una condizione privilegiata, determinante a suo favore una autarchia patrimoniale, amministrativa, politica e giudiziaria rispetto alla *universitas civium christianorum*.

Essendo gli ebrei *servi regiae Camerae*, essi avevano un rapporto diretto col sovrano, di protezione a loro favore, e di corresponsione di precisa tassazione e obblighi cui erano tenuti verso quest'ultimo. Si sottostava a una speciale giurisdizione di diretta emanazione regia. Le imposte di provenienza giudaica erano fonti di reddito del regio erario e dunque la gestione della riscossione medesima poteva essere concessa anche a figure terze. A Catania viene ricordato il ruolo di Artale Alagona e della sua famiglia nella riscossione di parte delle imposte della giudecca.

Non si riscontrava nulla di anomalo in questa prassi, avendo la giudecca riconosciuta una condizione demaniale, simile a quella delle città. In casi di estrema necessità, il sovrano poteva decidere di vendere parte o tutta la proprietà del bene demaniale genericamente inteso a nobili o a ricchi borghesi, ma allo stesso tempo veniva concessa specifica facoltà alle popolazioni interessate di occuparsi direttamente del proprio sostentamento e di gestione con mezzi propri in un periodo ristretto, con la possibilità successiva di riscattare la giurisdizione sul bene demaniale o sugli uffici e servizi alienati.

La giudecca è considerabile al pari di una città nella città, in quanto

istituzionalmente riconosciuta. Essa aveva suoi amministratori, come già detto, distinti da quelli cittadini. All'interno della stessa era gestita una propria contabilità, separata e indipendente. Di particolare rilevanza il conservare un proprio archivio, a cui si aggiungeva un registro delle nascite, delle morti e dei matrimoni. La giudecca imponeva e riscuoteva proprie imposte, che andavano chiaramente all'erario regio, e in parte garantivano l'espletamento di servizi essenziali che si svolgevano al suo interno: tutelare e garantire il culto ebraico, l'educazione scolastica, i servizi sanitari, il notariato, i servizi cimiteriali, l'assistenza ai poveri e ai bisognosi, e, elemento più importante dal punto di vista istituzionale, assicurare con giudici ebraici parte della funzione giudiziaria.

I principali organi di amministrazione della comunità giudaica erano il Consiglio generale, il Consiglio dei Proti e il Comitato preposto alla ripartizione e riscossione delle imposte. Detti istituti riproponevano quelli dell'amministrazione cittadina isolana, che si rifaceva al modello istituzionale aragonese e catalano⁵⁹.

Il più importante organo rappresentativo delle istanze della giudecca era il Consiglio generale. Come indicazione di massima, potevano intervenire e parteciparvi persone di ogni stato, grado e condizione, ma in realtà la stragrande maggioranza dei membri proveniva dai cosiddetti maggiorenti, divenuti nel tempo una piccola oligarchia all'interno della comunità giudaica e che tendevano a egemonizzare i ruoli all'interno del Consiglio generale.

Il Consiglio dei Proti era il corrispettivo del Consiglio dei giurati cittadini, che all'interno dell'amministrazione giudaica rivestiva il compito di espletare la funzione di organo esecutivo. Organo eletto annualmente dal Consiglio generale, dodici erano i suoi membri, si occupava del governo complessivo della comunità, delegando tre Proti alla volta. A turno tutti i membri venivano chiamati a esercitare le facoltà per cui erano stati eletti.

⁵⁹ F. Renda, *La fine del giudaismo siciliano. Ebrei marrani e Inquisizione spagnola prima durante e dopo la cacciata del 1492*, p. 65. Si veda anche Q. Senigaglia, *La condizione giuridica degli ebrei in Sicilia*, in «Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche», a. 41, 1906, pp. 75-102.

Il Comitato delle imposte era composto da nove membri, anch'essi eletti dal Consiglio generale, scelti tra *maiores*, *mediocres* e *minores*, i tre principali gruppi sociali che per tradizione costituivano la comunità giudaica. Il modello di 12 rappresentanti della giudecca si sottopose, su indicazione di re Martino nel 1397⁶⁰, a una scelta in base al censo: quattro ebrei *de statu majori*, quattro *de statu mediocri*, quattro *de statu minori*. La scelta di questa selezione censitaria era stata fatta

Affinché il tutto si facesse con giustizia, e ciascuno portasse il peso delle gravezze a misura delle facoltà, senza che o i principali aggravassero ingiustamente i mediocri; ed i mediocri a loro talento opprimessero i poveri⁶¹.

Questi erano eletti annualmente, succedendosi con cadenza trimestrale, in modo da garantire un ciclo continuo di rappresentanza seguendo i principi di onestà e sorveglianza delle azioni rispetto al ruolo a cui erano stati chiamati.

Si istituì un vero e proprio sistema di organizzazione per le giudecche, che vedeva la partecipazione del re nell'affermare una sorta di diritto politico comune. Elementi di base erano l'annualità dell'incarico, il governo di un consiglio e la moltiplicazione dei Proti.

I metodi di elezioni erano molteplici. Si univano procedure di designazione da parte degli ufficiali o da soggetti ritenuti *ydonei*, voti anonimi (*ceduli*) e l'estrazione a sorte (*xictari li xorti*). Un misto di negoziati, una sintesi tra le varie posizioni. L'autorità scelta non era frutto esclusivo di una vera e propria elezione, bensì era costituito, creato, un ufficiale pubblico in nome del potere regio. Vi erano casi, nell'isola, diversi dagli altri. A Trapani, per esempio, nel 1476, i Proti, i maggiorenti e i giudici prestavano giuramento di riservarsi reciprocamente i voti, circoscrivendo a pochissimi la possibilità di essere scelti. Uno dei punti di scontro era la gestione finanziaria, la riscossione delle imposte e la verifica dei

⁶⁰ H. Bresc, *Arabi per lingua, Ebrei per religione*, p. 252.

⁶¹ G. Di Giovanni, *L'Ebraismo di Sicilia ricercato ed esposto*, Palermo, Stamperia G. Gramignani, 1758, p. 124.

conti, durante il mandato ma soprattutto dopo. Di conseguenza, regola di buon senso divenuta consuetudine esigeva di verificare di volta in volta i Proti successivi nei riguardi dei loro predecessori, rispetto al buon andamento della gestione economica. Era opportuno sorvegliare costantemente le nomine degli ufficiali, garantendosi anche un accordo con la Curia, al fine di evitare che il mandato a cui si era chiamati potesse concludersi con un'inchiesta, e con accuse che avrebbero potuto condurre alla prigione. Ovviamente le accuse ricorrenti erano quelle di furto, frodi a danno dell'erario di competenza giudaica. A Catania, sia nel 1435 sia nel 1467, fu adottata una misura destinata a evitare il monopolio di queste cariche e anche l'insabbiare potenziali affari criminali: si vietò di ripresentarsi per lo stesso incarico l'anno successivo. Al mandato esercitato doveva seguire una fase di riposo, di estraniamento dall'esercizio di un ruolo diretto. Si ponevano anche casi in cui si poteva essere nominati in collegi diversi contemporaneamente, essere per esempio allo stesso tempo Proti e tassatori. Il controllo certosino al fine di evitare questi casi era dovuto anche alla legittima diffidenza che poteva manifestarsi rispetto a un cumulo di cariche che potevano determinare favoritismi in ambito fiscale e, quindi, ingiustizie. Anche la comunità ebraica si adoperava per evitare la presenza di più membri della stessa famiglia nel consiglio. Anche se, tra le indicazioni da rispettare, vi era quella della tripartizione sociale nella selezione dei membri tra *maiores*, *mediocres* e *minores*, era solito che questo obiettivo fosse disatteso. Nel 1453 a Palermo sette cariche vengono date ai *maiores*, tre ai *medicores* e due ai *minores*⁶². Emerge, dunque, che l'idea, più teorica che pratica, della tripartizione sociale in egual misura delle cariche servisse solo in apparenza per occultare la possibilità di ulteriori scontri e tensioni sociali. Le categorie chiamate a rivestire ruoli di rappresentanza e governo della comunità erano per lo più le famiglie più facoltose, in primis mercanti e medici, questi ultimi particolarmente presenti a Catania. Ciò era dovuto anche a un aspetto non secondario: agli incarichi di

⁶² H. Bresc, *Gli ebrei di Sicilia e la politica nel Medioevo*, in «Siculorum Gymnasium», a. LVI, n. 2, Catania, 2003, p. 275.

rappresentanza non faceva seguito una indennità, una sorta di salario. Dunque, il tempo investito nel rappresentare la comunità era tempo sottratto al lavoro. I meno abbienti erano quindi quasi costretti ad abbandonare detti incarichi, non avendo una autonomia finanziaria tale da potersi permettere di adempiere a un incarico senza compenso.

Alla fine di agosto di ogni anno indizionale, a Catania si procedeva alla designazione di tre cosiddetti idonei, ai quali veniva affidato il compito di eleggere i dodici incaricati della elezione degli ufficiali della giudecca. Quest'ultimi erano anch'essi dodici, scelti, come già detto, attraverso il metodo dell'imbussolamento⁶³. Il collegio dei magistrati comprendeva Proti e maggiorenti. I maggiorenti a loro volta si distinguevano in giudici ed elemosinieri. Tra i dodici si sceglievano i due Proti, cui se ne poteva aggiungere un terzo scelto dal Capitano di giustizia della città. A elezione avvenuta, i dodici erano tenuti a prestare giuramento, nei primi giorni di settembre, nelle mani del Capitano di giustizia e dei giurati.

Il Capitano di giustizia esercitò in almeno due occasioni il suo potere di nominare un proto di sua fiducia⁶⁴, addirittura ne nominò tre nel 1486 e nel

⁶³ Archivio civico di Catania, *Atti dei Giurati*, vol. VI, f. 180 r. 17 settembre, I, 1437: Alla presenza del capitano, del patrizio, dei giudici e dei giurati, due nobili giuristi dichiarano che la lettera viceregia deve intendersi nel senso che, in primo luogo, tre giudei eleggano dodici giudei, e questi eleggano gli ufficiali «quod sint principaliores». Gravi contestazioni si erano determinate nel 1434; *Atti dei Giurati*, vol. XXIII, f. 255, 3 settembre, XI, 1477: risultava che i dodici Proti e maggiorenti per l'anno XI, 1477-78, erano stati «eletti et ordinati per scrutineum ab aliis duodecim prothis et maiurentibus» uscenti. Era un errore, giacché i dodici elettori dovevano essere eletti dai «tre» designati dalla giudecca.

⁶⁴ Archivio civico di Catania, *Atti dei Giurati*, vol. XVI, f. 180, 4 settembre, IX, 1460: furono confermate nelle mani del capitano e di un giurato le cariche dei giudei testè eletti. Proti e maggiorenti: Abramo Sala e Bellomo Greco – Giudici e Consigli, numero tre – Consigli et elemosineri, numero due – Consigli – numero cinque. In tutto dodici; *Atti dei Giurati*, vol. XIV, f. 275 r., settembre, IV, 1455: Vita Malingreri, eletto consigliere della giudecca, presta giuramento nelle mani del capitano e dei giurati. Si trattava, forse, di un caso di subintranza; *Atti dei Giurati*, vol. XXIV, 14 settembre 1479: stante la infermità di maestro Raffaele lu Presti (medico), che rinunzia alla carica di maggiorente nelle mani dei giurati, questi nominano maggiorente il di lui figlio Gaudio lu Presti; *Atti dei Giurati*, vol. XXV, f. 467, I, 1482-1483: «Fuerth electi cum ordine debito ut iuravit notarius iudeorum ad legem moysi», «Proti et mayurenti sunt hii: Bellomu Greco, Gauyu Rabibi (un proto per il capitano) – Mayurenti et limosineri sunt hii: Pachi stabili, juseppi Catalanu – Mayurenti sunt hii: Maciu di lintini dictu puntaloru, Abram Sala, Maciu di Vita, Muxa Sacerdotu». Il primo settembre giurarono nelle mani del capitano. Essendo morto Bellomo Greco, il Viceré nominò Vita lu Presti; *Atti dei Giurati*, vol. XVIII, f. 3 r, 13 ottobre, XI, 1462: i giurati comunicano al Viceré che i giudei non vogliono imbussolare alcuni fra i principali per le cariche maggiori (judicatus in spiritualibus). Lettera dei giurati al nobile Giovanni lu Medicu, Mastronotaro del Protonotaro, per incarico di alcuni notabili giudei esclusi per invidia. Si temevano scandali e disordini; *Atti dei Giurati*, vol. XXI, f. 69, novembre 1471: il montiere, d'ordine dei giurati, si reca dai Proti e maggiorenti avvertendoli «Ki comu ufficiali di la judeca digiati veniri in la banca (dei giurati) affari lu iuramentu comu esti solitu annuatim»; *Atti dei Giurati*, vol. XXI, f. 228 r., agosto, VI, 1473: I giurati «perochi li judey ydonei et lu notaru di li judey non

1489⁶⁵. Durante queste operazioni elettorali, si palesavano degli scontri interni, derivati dal timore che si potesse favorire un nome o un altro, il che poteva ripercuotersi in vantaggi su gruppi specifici in termini di oneri fiscali. Non mancavano casi in cui l'istituzione a monte, come la Corona o la Camera reginale o le magistrature civiche della città, si potevano arrogare la facoltà di designare i dodici, quando casi estremi lo avessero imposto, soprattutto quando si manifestavano contrasti in materia di tassazione⁶⁶.

Tra il 1434 e il 1435 a Catania vi furono conflitti in merito all'elezione dei dodici. Il Capitano di giustizia, per sanare questa condizione di incertezza, sollevò dall'incarico i dodici eletti dalla giudecca e ne indicò dodici a sua discrezione nel novembre 1434. La scelta generò la protesta della giudecca che si sentì defraudata della sua competenza, costringendo il 5 dicembre re Alfonso il Magnanimo a ordinare che per l'anno indizionale 1434-1435 fossero mantenuti i dodici scelti eletti dalla giudecca, e che, concluso l'anno di incarico, venissero designati tre giudei idonei, espressione della volontà di tutta la giudecca, per eleggere dodici preposti alla elezione dei dodici ufficiali. Percorso complesso che ebbe però immediata esecuzione. Infatti, il 12 dicembre i nominati dal Capitano di giustizia rimisero il loro mandato a favore dei dodici eletti dalla giudecca. I tumulti però non furono totalmente sedati, tanto che il 24 dicembre il sovrano ordinò di rimettere al giudizio del Sacro regio consiglio i giudici turbolenti. Si propose una via di mezzo da parte degli ufficiali di Catania, cioè indicare sei giudici di una fazione e sei di un'altra. Concluso il mandato sarebbero entrate in

su a la terra» (in città), concedono la proroga di una settimana per procedere alla elezione delle cariche della giudecca; *Atti dei Giurati*, vol. XXII, f. 94 r., dicembre, IX, 1475: i giurati ingiungono ai Proti sotto pena di onze 10 al fisco e 4 alla loggia (opera), che «digianu fari lu consigliu generali infra di loro».

⁶⁵ Archivio civico di Catania, *Atti dei Giurati*, vol. XXX, f. 188, 1486: Proti: Lo Presti e Ragunisi – Elemosineri: Sacerdotu, Di Malta – Mayurenti: Lu Presti, Inglisi, di Lentini, Rabibi, Stabili, Tingituri, di Taormina – Sacristani: Rabbi, di Li Perni; *Atti dei Giurati*, vol. XXXII, f. 320, VIII, 1489-90: due Proti – due elemosineri – nove mayurenti – due elemosineri di loghi – tre Proti «di lu capitaneu»; M. Gaudioso, *op. cit.*, p. 38.

⁶⁶ Archivio civico di Catania, *Atti dei Giurati*, vol. XVII, f. 21, IX, 1461: Provvisione viceregia in favore di Salamone Sacerdote e Mosè suo figlio, tassati oltre le loro possibilità dalla giudecca «per odu et altri mali informacioni»; *Atti dei Giurati*, vol. XXV, f. 348 r., novembre, XI, 1481. Il Paternò era anche incaricato di ottenere dal vicerè che le contestazioni in materia fra giudei fossero affidate al giudizio dei magistrati civici e del secreto, non essendo coerente di affidare ai Proti il pro e il contra, e che quindi venisse permesso ai civici magistrati di intervenire alle operazioni di tassazione fra giudei.

vigore le indicazioni regie⁶⁷. Il 15 gennaio 1435 proseguivano i subbugli, così il re decise di nominare direttamente dodici a sua scelta, mantenendo per l'anno indizionale successivo il sistema dei tre idonei per eleggere i dodici elettori che a loro volta avrebbero eletto i dodici ufficiali⁶⁸.

Si riscontrarono altri casi di non semplice risoluzione. A Trapani, fu introdotto nel 1420 un sistema diverso per l'elezione dei Proti, che venne approvato dal re.

⁶⁷ A tal proposito è interessante il doc. 331 del Fontana: «Reverendissime in xristo pater post salutem scribimus ad vos ut ad personam illam cui libre confidimus et virtute etcivitate vestris et beneficiorum consuetudine ut jam bene nostis maxima contencio est inter nostros Judeos totalis eorum distrucionis induttura sibi per consiquentes preiudicium universitatis quatenus mandavit nobis dominus Rex hiis diebus quod illos duodecim majorentes et prothos quos capitaneus ammoverat propter reintegracionem Judayce inpristinum restitueremus de inde mandavit quod restitutos ammoveremus et ammosos primo inpossessione poneremus obedivimus ut est debitum. Et quod eorum dapnum ipsis in hac contencione laborantes providimus supplicavimus domino Regi per nostras litteras ut sue benignitati placeret pro isto anno presentis XIIIe Indiciones duodecim majorents ordinare scilicet sex ex una parte et sex ex altera qui quidem duodecim cum nobili capitaneo civitatis rithus prothos eligant ut est consuetum et elapso presenti anni dicti majorentes sint annales ut inprimo Regio mandato cantinetur rogamus vos tenerrime ut istam provisionem impreteis et stricius deprecamus quod in eorum elicione duodecim ut Judeorum invida scandala prohibiamus inter sint Jurati sapientie pauca scripta cathanie II° Januarii XIIIe Ind.

Post scriptum non omictinus quasi vestre paternitati recolere quod ad jmpetrandos licteras studij asancto patre pro nostra civitate vestra prudencia continuet misimus vobis regias licterar ut illas ad summum pontificem dirigatis cum nobili stefano blundo secretario.

Jurati civitatis cathanie

Fasc.IV_pag. 419_DOC: CCCXLI Messina, 15 Gennaio 1434 (1435), Ind XIII

Re Alfonso per impedire i disturbi occorsi nella elezione degli ufficiali della giudaica di catania, stabilisce il modo che debba tenersi in detta elezione Alfonsus dei gracia etc. quia nonnullorum Judeorum civitatis Cathanie retatu didicimus quod ob mutacionem duodecim maiorentum et aliorum officialium Judayce ipsius Civitatis pridie factam alique controversie lites et errores inter eos arte sunt. Prescritum quod multi iudei allegant eosdem duodecim annuatim fieri nec mutari debere sed prout Judayce beneficio videbitur in aliquibus annis aliquos ammovere et alios ordinare et... annuatim in officis prout in angarijs debent omnes ydonei Judei et sufficientes participare postulancium humili supplicacione ut providere taliter dignaremur quod errores et lites de cetero inter eosdem sedentur quorum inclinacionibus inclinati volentes circa conservacionem utilitatem et beneficium Judayce predictae providere ad civitandum scandala lites et errores que forte pro causa predicta inter eosdem oriri possent nostri consili deliberacione preunte providemus quod in anno presenti in mairentes presint subscribe persone quas ex nominatione Judeorum ipsius civitatis huc existencium eligimus iuramento precedentii sollempni eis imposuimus ut nominarent ydoneos iudeos et aptos ad ipsius Judayce beneficium et nostre maiestates servitium. et dicti duodecim prothos et alios officiales eligant prout hactenus observebatur. videlicet magistrum salamonem lu presti magistrum vitam susen. Jacob aurifichi. manuelem ysac. Ruben de tripuli. gaudium de marino. Noxium lu presti. salamonem cusinu. sabbatinu grecum. brachonum maymoni. salamoni sacerdotu. et graciarn stabili. et finito dicto presenti anno ne ob officiorum diuturnitatem insolentes fierent ordinamus quod per omnes iudeos civitatis predictae tres Judayce eligantur ydonei et sufficientes qui habeant eligere duodecim et deinde prefati duodecim electi ut supra creent et faciant ceteros officiales Judayce prelibate secundum privilegia et consuetudines ipsorum Judeorum. et qui in uno anno prefuerit ex post per annum completum valeat in eiusdem officii concurrenciam participare. Mandantes per presentes capitaneo patricio Judicibus et iuratis et aliis officialibus dicte civitatis Cathanie tam presentibus quam futuris de certa nostra sciencia deliberata atque consulte sub nostre ire et indignacionis incursu penaque florenorum mille a quolibet contraveniente potest quatenus presentem nostram provisionem tenerique et observari inviolabiliter faciant per quoscumque et non contraveniant vel aliquem contravenire permictant modo aliquo occasione vel causa nec in premissis seu premissarum aliquo nullatenus se intromictant si penas easdem cupiunt evitare quia nos per presentes quascumque provisiones in contrarium factas penitus revocamus sensu verbo et opere evacuamus et presentem provisionem seu deliberacionem observari volumus et inbemus omnino..

Dat. In nobili civitate messane die XV Januarii XIII a Inditionis sub anno domini M CCCC XXXIII Rex Alfonsus.

Joannes de marescalco mandato facto in consilio et vidit eam panormitanus electus et Vice cancellario

⁶⁸ B. Lagumina–G. Lagumina, *op.cit.*, vol. I, parte I, p. 419, 15 gennaio, XIII, 1435: i designati dal re erano: Maestro (medico) Salomone lu Presti, Maestro (medico) Vita Susen, Giacomo Orefice, Manuele Ysac, Ruben de Tripoli, Gaudio de Marino, Noxio lu Presti, Salomone Cusino, Sabbatino Greco, Branchone Maimone, Salamuni Sacerdotu e Graziano Stabili.

La comunità eleggeva trenta giudei, i quali, a loro volta, compilavano quindici polizze, e in ognuna di esse indicavano due nomi, uno per i cosiddetti maggiori e uno per i cosiddetti inferiori. Dette polizze venivano chiuse in una cassa, custodita dai Proti uscenti. La cassa veniva aperta alla presenza dei trenta giudei selezionati a testimonianza dell'estrazione, che veniva affidata a un bambino. I due estratti divenivano Proti per un trimestre. Questo sistema veniva utilizzato sino all'esaurimento delle quindici polizze. I due selezionati per trimestre erano chiamati a governare con l'assistenza dei ventotto rimanenti, col supporto e il controllo del Capitano di giustizia e il regio secreto⁶⁹.

In una comparazione tra i sistemi adottati in altre città e giudecche, come nel caso di Trapani, rispetto a quanto accaduto a Catania, si riscontra come in quest'ultima non si manifestarono episodi tali da eliminare o modificare il sistema di elezione dei dodici. Si registrarono solo in alcuni anni indizionali delle anomalie, nel 1460-61, 1483-83, 1486-87, 1489-90, relativamente alla distribuzione delle cariche tra i *maiores*.

In una comparazione con altre comunità giudaiche in Sicilia, è molto utile, per comprendere i compiti specifici cui erano chiamati i rappresentanti dell'*aljama*, un'ordinanza registrata da un notaio cristiano nel 1363 a proposito della comunità ebraica di Siracusa:

1. Nessun *presbyter* (rabbino) ebreo, o altro ebreo, può redigere un contratto di matrimonio o un accordo di divorzio senza il consenso dei *prothi* e dei dodici maggiorenti, sotto pena di una multa di un'oncia per il capitano e un *augustale* per il secreto.
2. Nessun ebreo può predicare in sinagoga senza il permesso dei *prothi* e dei dodici maggiorenti, sotto pena di una multa di un'oncia e mezza per la corte del re e della regina.
3. Nessun *presbyter* o *chassen* (cantore) ebreo è autorizzato a macellare animali senza il permesso dei detti maggiorenti, sotto pena di una multa di un'oncia

⁶⁹ *Ivi*, p. 355.

- al capitano e di un *angustale* al *secreto*.
4. Nessun mercante è autorizzato a vendere frutta e verdura a un prezzo superiore a quello stabilito dal proprietario della merce, sotto pena di una multa di due *tarì* al baiulo, tre *tarì* al capitano e un *tarì* al *secreto*.
 5. Nessun proprietario di vino o oste può versare acqua o vino diverso in una fiasca di vino aperto, sotto pena di una multa di un'oncia al capitano e di un *angustale* al *secreto*.
 6. Nessuno è autorizzato a raccogliere elemosine per i poveri senza il permesso degli elemosineri, sotto pena di una multa di un *angustale* al *secreto*.
 7. Nessun prete (*sacerdos*) è autorizzato a celebrare la messa (cioè condurre le preghiere), se non per ordine dei *prothi* e dei dodici maggiori, sotto pena di una multa di un'oncia per il capitano e un *angustale* per il *secreto*.
 8. Al sacrestano della sinagoga è proibito di dare le chiavi o altre proprietà della sinagoga a un altro ebreo senza il permesso dei *prothi* e degli elemosineri, sotto pena di un'oncia al *secreto*.
 9. Nessuno è autorizzato a pronunciare una scomunica davanti all'altare (cioè l'Arca Santa) o alla Torah senza il permesso dei *prothi* e detti maggiori, sotto pena di una multa di un'oncia al capitano e di un *angustale* al *secreto*.
 10. Nessun ebreo può depositare un reclamo o un'accusa contro un altro ebreo o ebrea nel sabato o altra festa salvo il *protho*, o l'elemosiniere in sua vece, sotto pena di una multa di un'oncia al capitano e di un *angustale* al *secreto*.
 11. Tutte le risoluzioni, le provvigioni e i consigli saranno solo dei dodici maggiori.
 12. Il *protho* e il consiglio dei detti dodici possono condannare un ebreo che ha insultato un *protho* ad una multa fino a un'oncia, da pagarsi al capitano, ai giudici, al *secreto* e al baiulo.
 13. Solo i *prothi* o gli elemosineri sono autorizzati a comminare le suddette multe, sotto pena di una multa di un'oncia al capitano e di un *angustale* al *secreto*.

14. L'esazione di usura è proibita, sotto pena di una punizione contenuta in un atto pubblico apposito.
15. Nessuno può obbligare un ebreo a proferire un giuramento in sinagoga davanti al rotolo della Legge o a un libro, sotto pena di una punizione contenuta in un atto pubblico apposito⁷⁰.

Questo documento ci permette anzitutto di constatare che la comunità giudaica di Siracusa era governata dai Proti, da dodici maggiorenti e dagli elemosineri. A questi si aggiungevano un rabbino, un cantore, uno shohet (macellaio rituale), un bidello, un sacrestano. Queste figure regolavano il rituale e le attività commerciali dei membri e, circoscritte alle competenze assegnate loro, amministravano anche la giustizia. Per quanto concerne la tassazione, è importante sottolineare che le multe imposte andavano in parte ai funzionari del re e della regina. Rispetto a quanto deciso nell'ordinanza, nel 1392 fu creata una commissione deputata a imporre le tasse, composta da sei membri, due *maiores*, due *mediocres* e due *minores*. Il cosiddetto *mastru di legi*, nella doppia veste di rabbino e giudice, sarebbe stato eletto dalla giudecca e poi confermato dal sovrano. Assieme a lui, altri sei esattori avrebbero costituito il tribunale ebraico. Tra il 1394 e il 1399, si riscontrarono numerosi contrasti relativamente alla nomina dei Proti e sul controllo del loro mandato. Anche gli episodi siracusani influirono sulla scelta del re di istituire una figura istituzionale avente competenza su tutta l'isola.

Tafferugli e rimostranze si presentavano anche in altre comunità, in momenti diversi, durante il XV secolo. Così accadde in parte a Messina nel 1453, allorquando la comunità ebraica messinese presentò una petizione di istanze da voler sottoporre al Viceré d'Urrea, e queste vennero sostanzialmente accolte:

1. Autorizzazione data ai funzionari comunitari di aumentare gli introiti imponendo tasse su carne, salsicce e vino, purché le entrate fossero utilizzate

⁷⁰ S. Simonsohn, *Tra Scilla e Cariddi. Storia degli Ebrei in Sicilia*, Roma, Viella, 2011, pp. 311-312. Sul tema dell'usura si veda F. Lioni, *Le usure presso gli Ebrei di Sicilia*, in «Archivio Storico Siciliano», anno IX, 1884, pp. 195-212.

solo per pagare le tasse alla Corona.

2. Affitto libero di uno dei due banchi del macellaio per la vendita di carne *kashèr*, provvedendo anche alla libera vendita di carne agli ebrei.
3. Autorizzazione data ai *prothi* e maggiorenti entranti di nominare i sei revisori contabili incaricati di controllare i resoconti dei *prothi* uscenti.
4. Conferma delle modifiche (pagate alla Corona 100 onces) alle elezioni di maggiorenti e *prothi*, e secondo le quali il consiglio dei dodici doveva essere composto da sette benestanti, tre appartenenti alla classe media e due tra «i migliori dei poveri». Fu così escluso uno dei quattro facinorosi che erano riusciti a farsi eleggere.
5. Conferma di un'ordinanza di re Ruggero II, secondo la quale coloro che attaccavano le autorità cittadine non potevano avere cariche, e sua messa in atto contro i facinorosi.
6. Conferma di un'altra vecchia ordinanza, secondo la quale i *prothi* e i maggiorenti avevano il potere di scomunicare i violatori di ordinanze e di mutarli cinque onces.
7. Autorizzazione data ai *prothi* di effettuare spese ordinarie a loro discrezione, spese straordinarie fino ad un'oncia e spese straordinarie maggiori con l'approvazione della maggioranza dei maggiorenti⁷¹.

La comunità messinese manifestava più richieste al Viceré, tra queste chiedeva maggiori garanzie sulla gestione degli introiti ottenuti dalla riscossione delle tasse e sull'organizzazione interna dell'*aljama*.

Il modello dei dodici, pur coi suoi limiti, esprimeva una forma di rappresentanza che dava valore all'autonomia delle singole comunità. Re Martino, testimone dei conflitti interni e degli stati d'agitazione che si erano manifestati in alcune comunità, decise di istituire una figura di sua diretta emanazione, che esercitasse un potere su tutte le comunità giudaiche dell'isola: il giudice universale degli ebrei,

⁷¹ S. Simonsohn, *op. cit.*, p. 316. Si veda anche A. Precopi Lombardo, *Le magistrature ebraiche in Sicilia*, in «Libera Università di Trapani», anno IX, 1990, p. 142. Sulla comunità ebraica messinese, cfr. G. Campagna, *Messina Judaica*, cit.

il *Dienchelele*⁷², in ebraico *Dayan Kelali*. Questa figura determinerà uno scontro interno alle comunità, anche se la volontà regia era di far cessare gli elementi di conflitto «inter iudeos ad invicem» relativamente alle «questiones et causae tam civiles quam criminales sive mixte que de sui natura terminari et decidi debeant secundum eorundem judoerum legem».

Il primo a rivestire la carica di giudice universale degli ebrei fu il medico Josef Abenafia, cui venne affidata la risoluzione delle controversie fra ebrei «secundum legem et observancias seu cerimonias judoerum», quindi con particolare afferenza alle questioni matrimoniali e ai rapporti patrimoniali fra sposi legati a rogazioni condotte da notai ebrei. Abenafia godeva di apprezzamento a corte, essendo il medico personale del re e della regina. Prima di ricevere questo prestigioso incarico, era stato nominato, a partire dal 1368, esaminatore finale degli ebrei che volevano abilitarsi nell'arte medica.

In quanto giudice universale degli ebrei, gli vengono riconosciute anche competenze sul giudizio civile e criminale di tutte le cause riservate alla legge di Mosè, sulla creazione e la nomina dei giudici delle comunità e degli ufficiali, fabbricieri e tesorieri delle sinagoghe.

In un documento del 5 marzo 1399 presentato dal mastro Josef Abenafia, vi sono i capitoli del suo programma di governo, che vengono approvati da re Martino I. Gli elementi caratterizzanti sono per lo più tesi alla necessità di una maggiore moralizzazione della società ebraica:

- sia vietata l'usura tra ebrei e cristiani, così come è vietata tra gli ebrei secondo la legge mosaica, *quistu per li grandi dapni li quali di conseguit;*
- sia proibita qualsiasi forma di *iocu di azara et di dadi et di denari [...] cosa dampnusa*

⁷² Il doc. 367 del Fontana fornisce ulteriori su questa nuova figura istituzionale, di volontà regia: «Pro judeis Ad dominum gualterium / Honorande frater salutem / inquisti jorni esti vinutu mastro gavyu dila bona voglia pro parte dimastru moyses so frati etpresentau alcuni privilegij etexecutorij ki ludictu mastrumoyses dynchelali ebraice quod latine interpretatur Judex universalis Judeorum Inspiritualibus etperohi in alcuni cosi esti contra nostri observancii etpreheminenci decrevimus re plicare quistu voli mutari li prothi etli altri ufficiali tamen dipreheminencio dilucapitaneu esti fari unu prothu Item dipreheminencii dilupatriciu Judichi etjuati esti esseri in la creacioni dilidudichi majurenti etcussi havimu observatu Item quando alcuni rumpi lusabatu lisdy judicari lucapitaneu equistu Judeu ni voli preiudicari in tutti quisti etaltri pregamuvi parlarindi alusignuri vicere ki sia sua merci non consentiri essiri ni factu tantu pocu honuri et quod est ignominius pro Judey sapienti... fachimde risposta scripta cathanie ultimo marcii He Ind./Jurati»

et scandalizabili;

- siano proibiti i matrimoni non consumati (perché tra fanciulli), *kei di lu contrariu consequiria multu incovenienti;*
- nessuna donna si graffi la faccia con *exa sangu*⁷³;
- che nessuna persona ingiuri o diffami di adulterio una donna sposata, se questa accusa non è provata da un'inchiesta pubblica *chi di tali iniura consequiria grandi dampnu*⁷⁴.

Al suo incarico venne riconosciuto un compenso, da lui stesso richiesto, pari a 36 onze annue. Rispetto ai compiti ricevuti dal sovrano, vi erano degli ostacoli che si frapponavano al buon esercizio del suo mandato. In primis difficoltà logistiche, in quanto Abenafia viveva a Siracusa, e non era semplice raggiungere tutte le comunità giudaiche dell'isola. Si cercò di risolvere il problema nominando dei suoi diretti sottoposti, che potevano essere o il capitano di giustizia della città o uno dei giudici della Magna Curia. Ma anche i suoi sostituiti non ebbero vita facile, ricevendo l'ostilità dei membri delle varie comunità. Ciò era dovuto al fatto che le comunità giudaiche non avevano accettato l'imposizione dall'alto di una figura chiamata a risolvere le loro controversie. Pur essendo anch'egli un ebreo che si occupava di faccende ebraiche, il *Dienchelele* rappresentava una istituzione statale che limitava le prerogative democratiche e gli interessi dell'*aljama*⁷⁵. Seguirono episodi di contrasto all'attività di Abenafia. Nel 1405, a Palermo, esponenti della giudecca locale impedirono ai giudici creati dal *Dienchelele* di assumere ed esercitare le loro funzioni. Rispetto alla nomina del giudice universale degli ebrei si costituirono due schieramenti: i favorevoli erano i dotti, i medici, i rabbini, i ceti più alti e facoltosi, mentre i meno abbienti si opposero con forza a questa nuova istituzione. L'affermazione del potere di Abenafia aveva determinato, negli equilibri politici interni alle comunità ebraiche, una imprevista affermazione di

⁷³ Usanza delle donne ebreo durante un funerale per accentuare il dolore per la morte di un congiunto.

⁷⁴ B. Lagumina-G. Lagumina, *op.cit.*, vol. I, documento CLI, 5 marzo 1399, Ind. VII.

⁷⁵ A. Saccaro, *Gli ebrei di Palermo. Dalle origini al 1492*, Firenze, Giuntina, 2008, p. 54.

un potere oligarchico, a danno di quella condivisione delle scelte che si era affermata col sistema dei dodici. A Palermo e a Messina, in particolar modo, furono aspre e intense le richieste di revoca del giudice universale⁷⁶.

Nel 1408 mastro Josef Abenafia morì, e per alcuni anni ufficialmente non fu sostituito. Nel 1420, dopo un periodo di stasi, fu nominato *Dienchelele* Mosè Bonavoglia⁷⁷, figlio di un medico, che a sua volta fece studi di medicina. Nel 1413 aveva ottenuto una sovvenzione per studiare all'Università di Padova, che consisteva nell'esenzione dalla tassazione regia. Pur essendo ebreo, ebbe modo di frequentare liberamente i corsi universitari, secondo la forma *ad perfectionem sui studii*, attraverso una sollecitazione scritta del sovrano all'attenzione del rettore nel 1416⁷⁸.

Il 20 giugno del 1420 veniva incaricato di divenire giudice universale degli ebrei «*super causis que determinari debent secundum legem Moysi*». Figura tenuta in alta considerazione a corte «*iudeum de nobili civitate messane fisicum nostrum arcium et medicinem doctorem*», stimato non solo nel campo medico, ma anche in quanto rabbino, uomo tra i più insigni per rivestire questo ruolo.

Anche il suo mandato sarà compromesso dalle rimostranze della giudecca di Messina, che rivendicava gli antichi privilegi acquisiti, e della giudecca di Palermo, che così motivava il suo contrasto:

[...] vicere di essere Iudici generali di tucti li Iudei di li Iudeche di lu regnu di sichilia et volendo exerciri lu dictu officiu a la Iudeca di Missina ki e sua seconda patria originali non li fu permissu et ora est vinutu in la dicta chitati di Palermu et sua propria auctoritate et de facto voli exerciri lu dictu officiu dichendu ki e lu so officiu havi iurisdiccioni per tuctu lu regnu [...] ⁷⁹.

⁷⁶ B. Lagumina-G. Lagumina, *op. cit.*, vol. I, p. 287, n° 218.

⁷⁷ Si veda a proposito di Bonavoglia S. Fodale, *Mosè Bonavoglia e il contestato indicatus generalis sugli ebrei siciliani*, in N. Bucaria (a cura di), *Gli ebrei in Sicilia dal tardoantico al medioevo*, Palermo, Flaccovio, 1998, pp. 99-109.

⁷⁸ H. Bresc, *Un monde méditerranéen: économie et société en Sicile, 1300-1450*, Roma, Ecole Française De Rome, 1986, vol. II, pp. 632-638.

⁷⁹ B. Lagumina-G. Lagumina, *op. cit.*, vol. I, documento CCC, giugno 1421, Ind. XIV.

Il 6 giugno 1421, Alfonso il Magnanimo revocava l'incarico a Mosè Bonavoglia. La funzione di giudice universale degli ebrei venne momentaneamente abolita, per esser reintrodotta nel gennaio 1422, tra lo stupore delle comunità giudaiche, con la nomina a vita del Bonavoglia.

Palermo fu uno dei focolai più accessi della protesta contro il *Dienchelele*: nel 1422, Brayonus Taguil, rappresentante di una famiglia strenua oppositrice di Josef Abenafia, proseguì la sua lotta contro i funzionari nominati da Mosè Bonavoglia: maestro Mosè Chetibi, Leon e Jacob Xunina e Graziano Naguay.

Seguirono equilibri intra-familiari in continuo cambiamento: Bonavoglia ruppe con i Naguay e destituì Graziano. I Naguay passarono anch'essi all'opposizione del giudice universale, e nel 1433 si scontrarono anche con maestro Mosè Chetibi. L'opposizione al *Dienchelele* era costituita da più fazioni: chi, come i Taguil, si opponeva sia a Josep Abenafia sia a Mosè Bonavoglia, dando dimostrazione di una antica ostilità al governo dei cosiddetti grandi rabbini, mentre Naguay e Chetibi assumevano il ruolo degli oppositori in seguito alla destituzione dai loro incarichi⁸⁰.

Nell'ottobre 1432 a Catania si sollevò una protesta e la città chiese ad Alfonso il Magnanimo di tener conto di alcuni capitoli sottoposti alla sua attenzione. Si evidenziava come i giudei fossero stati sottratti alla giurisdizione ordinaria della città e si chiedeva che potessero godere dei medesimi diritti e privilegi riconosciuti ai cittadini cristiani, così come accadeva a Messina⁸¹. Bonavoglia fu revocato una seconda volta, per essere però reintegrato nel 1438.

L'incarico ultraventennale aveva permesso a Mosè Bonavoglia di imporre il suo volere, reprimendo più volte le ostilità manifestate dalle comunità giudaiche, forte della fiducia riconosciutagli dalla corona e di una posizione economica privilegiata, derivata dal salario ricevuto dalle giudecche, che nel suo mandato

⁸⁰ F. Lioni, *Protesta di un ebreo della Giudecca di Palermo*, in «Archivio Storico Siciliano», anno XIV, 1889, p. 128-133.

⁸¹ Archivio civico di Catania, *Atti dei Giurati*, vol. III, f. 103, settembre, XIII, 1434: con riferimento a istanza della città dell'anno precedente, il re conferma che i giudei tornino ad essere giudicati dal giudice ordinario e non da un giudice speciale; *Idem*, f. 77.

aveva aumentato, oltre alle provvisioni ulteriori come le quaranta onze che riceveva dalla Secrezia di Piazza e dalle tratte sui porti di Palermo e Trapani. Nel 1446 il Bonavoglia morì e il suo incaricò passò nelle mani di mastro Josue Bennacrimi de Randazzo, anche lui medico regio e benestante⁸². Il nuovo *Dienchelele* subì immediatamente l'accusa di eresia davanti alla Corte arcivescovile di Messina, per aver tenuto una concubina cristiana. Ciò destò tanto scalpore e scandalo che il *Dienchelele* poté essere scagionato solo da una commissione di giuristi, uomini di fiducia del re⁸³. I rappresentanti di tutte le giudecche trovarono un accordo col sovrano nel 1447 e, corrispondendo alla corona 600 onze, ottennero l'abolizione dell'istituzione del giudice universale degli ebrei. Una lotta che durò oltre quarant'anni, quella tra le antiche rivendicazioni delle comunità giudaiche e la volontà regia. Il trionfo dell'oligarchia locale sul *Dienchelele* determinò che tutti gli ufficiali da lui nominati vennero revocati e gli atti della sua amministrazione aboliti.

L'esperienza del gran rabbino, del *Dienchelele*, non poteva prescindere dal considerare la caratura intellettuale di quanti avevano assunto detto incarico, i quali avrebbero potuto proporre una visione complessiva della società ebraica siciliana estranea agli interessi delle singole comunità e vocata a un governo dotto e gerarchicamente accentrato. Ciò però andava in netto contrasto con le pretese delle *aljame*, le quali preferivano il dibattito e la competizione interna alla giudecca. Dunque, il disegno della corona di unire il governo ebraico in Sicilia fallì, restituendo forza e maggiore influenza alle due giudecche più grandi, Palermo e Messina, sull'ebraismo siciliano nel suo insieme.

Nella seconda metà del Quattrocento, si riafferma la rappresentanza scelta e condivisa con la giudecca locale. Venne nominato in ambito fiscale un Maestro secreto generale, successivamente abolito nel 1460, per includerlo in unica figura, quella del Regio Tesoriere. Si presentarono altri casi di intervento della

⁸² B. Lagumina-G. Lagumina, *op. cit.*, I, p. 464, n° 371; il 31 marzo 1446.

⁸³ H. Bresc, *Gli ebrei di Sicilia e la politica nel Medioevo*, p. 279.

corona a favore dell'esercizio delle prerogative giudaiche. A Catania, nel marzo 1477, il Viceré ordinò ai giudici cristiani di non occuparsi dell'amministrazione della giustizia dei giudei «in tucti et singuli loro causi chivili et criminali»⁸⁴.

Nel 1469, le difficoltà economiche che opprimevano il Viceré Lop Ximen d'Urrea imposero la necessità di convocare una rappresentanza permanente che si occupasse, assieme a esponenti di tutte le giudecche, della riscossione delle imposte, con ampi poteri riconosciuti vista l'importanza del tema.

Nel 1489 una nuova convocazione delle giudecche siciliane vide l'affermazione di un sistema di rappresentanza più articolato, infatti alle singole comunità fu chiesto di inviare a Palermo uno o due delegati «*di li plui ydoney, probi et intelligenti Judei di quissa Judeca, apti et apti ad negociari*», e le comunità più piccole poterono a loro volta delegare quelle più grandi. Il Viceré consentì che ogni singola comunità venisse rappresentata solo da una voce, ridimensionando notevolmente il potere che la Giudecca palermitana aveva rivestito sino a quel momento⁸⁵.

Emerge una presenza autorevole degli ebrei nella gestione politica dell'isola, presenti come consiglieri del monarca e delle grandi casate feudali, come medici e come incaricati delle operazioni finanziarie. La battaglia per l'affermazione del principio di autonomia della *universitas iudeorum*, pur con un ampio dispendio di risorse economiche, vide prevalere la necessità manifestata dalle giudecche di affermare le prerogative delle singole *aljame* contro un governo centralistico, quello a cui si sarebbe dovuto ispirare il *Dienchelele*, e troppo legato alla volontà regia.

⁸⁴ B. Lagumina-G. Lagumina, *op. cit.*, vol. II, pp. 214-236.

⁸⁵ *Ivi*, p. 430, n. 754, e p. 432, n. 756; H. Bresc, *Gli ebrei di Sicilia e la politica nel Medioevo*, p. 281

Capitolo III

Società ed economia di una comunità

1. Le professioni

«Qui in Catania esercitavano tutt'i mestieri, ogni arte, non c'era cosa che non tentassero, né servizio cui non si prestassero» asserisce il Fontana nel suo lavoro sulla comunità giudaica catanese.

Gli ebrei erano distinti in *masunati*, quindi nelle loro famiglie. Il numero esiguo non permetteva una divisione per corporazione, rispetto alle singole professionalità.

A Catania, gli ebrei ebbero modo di esprimersi con grande apprezzamento nel campo della medicina. Nell'isola abbondavano i professionisti nell'ambito legale, giudici e notai, ma, allo stesso tempo, si manifestava la carenza di medici. La necessità di porre rimedio a tale disagio costrinse la città di Catania a richiedere medici dall'area centrale e settentrionale della penisola, dove la presenza di affermate scuole universitarie di medicina avevano formato numerosi professionisti. Richiesta particolarmente sentita prima della fondazione dello Studio catanese (1434-1444). La stragrande maggioranza di quanti accorsero erano ebrei. Si stima che, tra il 1363 e il 1492, prestarono in Sicilia il loro servizio oltre 160 medici ebrei. Il dato conferma come la medicina fosse una delle specialità dell'intelligenza ebraica, anche se nel campo della scienza medica non mancavano le diffidenze verso gli ebrei. Nel 1310, Federico III d'Aragona proibì, con un atto condiviso dalla Chiesa, che gli ebrei potessero esercitare la professione medica nei confronti dei cristiani. Tale divieto fu abolito solo nel 1451 da Alfonso il Magnanimo, ma ufficiosamente, anche durante questo lungo periodo, gli ebrei furono più volte chiamati a esercitare la professione, anche ad essere medici personali di figure altolocate. Si frapponevano alcuni ostacoli nella formazione degli ebrei nell'arte medica: oltre ai pregiudizi dei cristiani che rivendicavano il rispetto del divieto alla professione medica, sin

quando esso fu in vigore, si aggiungevano impedimenti di ordine giuridico per l'accesso all'università, il tutto aggravato dal fatto che solo agli ebrei venivano imposte tasse più esose.

Gli ebrei erano affascinati dalla scienza medica più di ogni altro sapere perché essa permetteva di studiare i grandi trattati arabi, e dava loro la possibilità di conoscere a menadito il corpo umano, utile strumento per seguire le norme igieniche imposte dal rito ebraico. Il titolo *in arte et medicina* si conseguiva dopo un percorso di studi che variava dai cinque ai sei anni, in cui allo studio scientifico si accompagnava l'acquisizione di competenze nei campi della filosofia e della grammatica. Le difficoltà logistiche erano notevoli, basti pensare che le facoltà universitarie erano ubicate tra Salerno e Padova. Per gli ebrei si aggiungevano anche i pregiudizi e i numerosi divieti. Si ricorda, tra i pochi gli ebrei cui fu consentito studiare medicina, il caso di Mosè Bonavoglia, poi nominato *Dienchelele*, che nel 1416, su intercessione di re Alfonso, si formò presso lo studio di Padova. Nel ruolo di giudice universale degli ebrei succedette a Josef Abenafia, anch'egli medico. Si ricordano, inoltre, Rays de Ragusa, Ysach de David de Marsilia, e il randazzese Josuè de Manopello, ebrei e medici di corte⁸⁶.

L'unico modo per gli ebrei di ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione era, in assenza di una scuola universitaria in loco, di seguire un periodo di apprendistato presso un medico cristiano esperto. Oltre al perfezionamento della pratica, di pari passo, si studiavano trattati di medicina e di veterinaria. Il percorso formativo si riteneva concluso col superamento di un esame dinnanzi a una commissione ad hoc, composta da soli cristiani. Dal 1396, con l'introduzione del giudice universale degli ebrei, fu inclusa anche questa figura per alcuni anni tra i commissari, e spesso vi era anche la presenza del protomedico cristiano. Quanti superavano l'esame venivano per lo più autorizzati a esercitare in un ambito circoscritto, come la comunità di

⁸⁶ Cfr. V. Mulè, *La medicina ebraica in Sicilia orientale nel secondo Medioevo*, in «Schede Medievali», n. 40, 2002, pp. 155-170; A. Scandaliato, *Due illustri medici ebrei nella Sicilia del sec. XV*, in «Materia Giudaica», Bd. 11, 2006, pp. 81-86.

appartenenza. I più bravi ebbero modo di esercitare in tutto il regno e, in alcuni casi come quelli già citati, di servire direttamente la corona.

Le specializzazioni erano numerose, ma prevalentemente si prediligevano la medicina fisica e la chirurgia. In quest'ultimo caso veniva imposto un anno di studio interamente dedicato all'anatomia «sine qua nec incisiones salubriter fieri poterunt nec facta curari».

Aron de Sacerdotu di Geraci nel 1448 conseguì la licenza in *medicina et apothegaria*⁸⁷. Si trattava di un'eccezione, considerando che non si poteva essere contemporaneamente medico e speziale, e soprattutto un ebreo non poteva preparare simili medicamenti «ut nullus ludeorum audeat medicinas pro christianis conficere aut medicinas eisdem christianis vendere vel eciam ministrare», anche se gli ingredienti con cui venivano preparati, come il coriandolo, erano soliti essere commercializzati da mercanti ebrei. Altra eccezione fu fatta nel caso di Manuele di Nicosia, che, pur avendo esercitato senza licenza, fu perdonato e la sua pena rimessa nel 1414.

Queste testimonianze inducono a comprendere che quanti ebbero la fortuna, tra gli ebrei, di esercitare la professione medica riuscirono a ottenere prestigio e rispetto dai cristiani. Ciò permetteva loro di essere tra i preferiti nel rappresentare la comunità ebraica. Quanti poterono esercitare la libera professione ebbero riconosciuto uno stipendio annuo medio di 30 onze, pari a più del doppio di quanto venisse dato ai medici condotti, oltre ai singoli onorari che potevano ricevere da pazienti facoltosi. A Catania, molti di questi investirono nell'acquisto di immobili, anche se ufficialmente era vietato, nei pressi della giudaica inferiore. Oltre alla presenza catanese, si riscontrano nelle fonti notarili medici ebrei in almeno altri 23 centri cittadini: Bivona, Castrogiovanni, Castoreale, Demenna, Geraci, Girgenti, Lentini, Marsala, Mazara, Messina, Mineo, Modica, Nicosia, Noto, Palermo, Piazza, Polizzi, Ragusa, Randazzo,

⁸⁷ B. Lagumina-G. Lagumina, *op. cit.*, vol. I, pp. 69-99; D. Ventura, Medici ebrei a Catania, in M. Alberghina (a cura di), *Medici e Medicina a Catania. Dal Quattrocento ai primi del Novecento*, pp. 34-39.

Monte San Giuliano, Siracusa, Taormina, Trapani.

A Catania la gestione dei servizi medico-sanitari era stata rafforzata a causa delle mutate esigenze dopo la peste del 1347/1348, ma anche per i benefici che si ebbero dalla presenza della corte in città, per lunghi periodi tra il XIV e il XV secolo. Oltre al già esistente ospedale di S. Giovanni, più volte citato dal Fontana nella ricostruzione dell'assetto urbanistico, vi erano altre tre strutture: l'ospedale San Marco, costruito tra il 1372 e il 1391, l'ospedale dell'Ascensione e un altro gestito dall'abbazia di S. Maria di Novaluce, nell'area del Castello Ursino.

All'interno di queste strutture numerosi erano gli operatori sanitari ebrei, come fisici, chirurghi e specialisti. Sono circa una trentina quelli di cui si ha documentazione tra il 1363 e il 1492. Di questi professionisti si può risalire spesso alla qualifica specifica. Essi erano generalmente autorizzati a esercitare in tutto il regno. Vi erano dei *magistri fisici*, Matteo Iadicuno (1364), Salomone di Catania (1394), Leone Masano (1421), Jacopo Crison Rabbi (1425), Farachio de Anello (1428), Gaudio Muxano (1445), Gabriele de Lentini (1475), Gaudicius (1488), Vitale Aurifici (1492). Tra le professionalità mediche ebraiche vi erano due *chirurgici*, Joseph de Crixo di Brachono (1421) e Gaudio del Girachio (1475), e un fisico-chirurgo, un medico con competenze tecniche, Aron Rabbi di Lu Presti (1429). I Lu Presti furono una dinastia di medici, una élite ebraica: Salomone, David, Abram Grixon, Jacopo (1475), Raffaele. Il prestigio riscosso dalla famiglia Lu Presti, però, provocò ostilità all'interno della comunità ebraica⁸⁸. Un'altra dinastia ebraica fu quella dei Susen che in qualche modo venne quasi a sostituire i Lu Presti: Buffarachio (1380), Joseph (1415), Vita (1416), Vita (1457). Il capostipite Vita, originario di Mineo, si trasferì a Catania, intorno alla metà del XIV sec. Un altro discendente, sempre di nome Vita, ottenne

⁸⁸ Archivio civico di Catania, *Atti dei Giurati*, vol. XXI, f. 396 r., dicembre, VII, 1473: nel dicembre del 1473 si doveva tenere una cerimonia in onore del figlio di Raffaele Lu Presti, probabilmente si trattava di Gaudio, ma su questa iniziativa parte della giudecca non dava parere positivo. Dunque, i giurati di Catania, in nome e per conto del re, ingiunsero agli ebrei di partecipare alla festa, sotto pena di 50 onze; B. Lagumina-G. Lagumina, *op. cit.*, vol. II, p. 519: Nell'anno indizionale 1490-1491 Gaudio Lu Presti viene nominato proto dal Viceré, sostituendo il defunto Gaudio Pistuni, la comunità il 15 settembre non accetta detta nomina, costringendo il Viceré a chiedere un elenco di 5 nomi proposti dagli elettori fra cui avrebbe scelto il sostituto.

l'esenzione dalle tasse, privilegio confermato anche ai suoi eredi nel 1386 e nel 1392, quindi esibita, nel 1425, dal nipote Joseph che ne fece eseguire il transunto dal notaio catanese Nicolò Francaviglia⁸⁹, neofita. Negli anni 1424-25, Joseph Susen ottenne la nomina di procuratore in una controversia privata tra ebrei locali e siracusani, e inoltre intrattenne rapporti di affari in merito a un vigneto col nobile catanese Francesco Ventimiglia. Ancora, concesse un mutuo di 1 onza a un ebreo che aveva chiesto il suo aiuto. Il supporto economico, dunque le iniziative di prestito, furono praticate anche da Abrani David Russo (1416) nei confronti di un ebreo siracusano. A due medici ebrei furono chiesti i loro servizi presso la corte reale, come Vitale de Albare (1397) e Macaluffo Ayculino (1414), quest'ultimo operante anche in Catania ma residente a Messina. Molti furono esentati dalla tassazione cui erano sottoposti gli altri ebrei. Il caso del medico Isdrael Greco (1457)⁹⁰, per il quale la contessa di Adernò chiese l'esonero fiscale e la possibilità di non portare la rotella, simbolo di riconoscimento per gli appartenenti alla comunità ebraica. I motivi che giustificavano l'esenzione fiscale erano soprattutto legati ai servizi resi. Vi furono casi di rilievo, come quello di Vita Susen, visto l'impegno profuso gratuitamente a favore della collettività «pro multi et continui servicii»⁹¹.

Caso a sé stante fu quello della medichessa ebrea, Virdimura, moglie del medico Pasquale di Catania, che chiese di praticare la medicina a favore degli ultimi, dei più poveri, i quali non avevano le risorse per potersi permettere adeguate cure

⁸⁹ Archivio di Stato di Catania, *Notarile di Catania*, notaio N. Francaviglia, reg. 13918, cc. 113rv-114r, marzo 1425.

⁹⁰ Il doc. 531 del Fontana descrive nel dettaglio i privilegi riconosciuti al Greco «Vicerex etc. et si tanta prestancia seu experientia In scientis seu arbe fisica estis magister isdrael crecus Judeus alianne civitatis cathanie regni predicti sicilie ut pocius a de quam ab alijs istius regni predicti fisicis Spectabilis comes adermonis cuius ordinacione conducimur existis et alij quam plures milites et nobiles dicti regni malint curacione acipere non indignum Immo rationi congruum arbitramur accedentem presertim supplicacionem perhumilj majestati nostre facta proparte dicte Spectabilis comitis Et ut de In ornamento et gestamine ac alijs subscriptis decoremus et Illustremus tenore igitur presentis decerta nostra sciencia et consilio tibi dicto magistro Isdraelj licenciam et facultatem concedimus et Inpertimur quod ab Inde valeas Impune ac possit ad ornamentum tui gestaminis deferre aureum pro ut ceteri fisici xristiani possunt et assueti sunt deferri et mihilominus de eadem gracia eximimus ab oblicacione seu cohercione In qua es depereni rotellam seu signum rubeum Judeorum et proterea eciam et uxorem tuam et filios tuos eximimus a prestacione angariarum In quibus Singulares dicti ahiame teneatur Serenissimo propterea Johanni principi castelle etc. Data in villa metine del campo XX° mensis septembris Ind. XV^e anno anativitate domini M^o CCCC^o LXXXI».

⁹¹ Archivio civico di Catania, *Atti dei Giurati*, vol. XIV, f. 182, 18 febbraio 1454.

mediche⁹². Virdimura fu esaminata nel 1376 da una commissione composta da fisici reali, e dopo aver avuto la abilitazione, fu autorizzata a esercitare in tutte le città e terre della Sicilia⁹³. La documentazione in materia dimostra come vi furono più casi di donne ebreiche che esercitarono la professione medica, ed esistevano all'interno della comunità ebraica delle scuole private, da cui proveniva anche Virdimura. Munita di licenza in fisica, soprattutto in ambito di chirurgia e oculistica, rispondevano alla forte domanda terapeutica proveniente dal mondo femminile, ed ebbero impiego anche nei campi della ginecologia e dell'ostetricia. In realtà fuori da Catania, come a Mineo, vi fu un'altra donna che esercitò la professione medica, Bella di Paija⁹⁴, abilitata nel 1414 all'esercizio della chirurgia «in qualsivoglia infirmitati di celurgia», in tutte le terre della Camera Reginale. L'apprezzamento della regina Bianca nei suoi riguardi la esentò da ogni tassazione.

Tra le professioni in cui gli ebrei catanesi emergevano vi era quella del fabbro ferraio⁹⁵. Il Fontana dedica nella sua ricerca documentale un ampio spazio a questa figura, sostenendo che i fabbri assieme ai setaioli ebrei fecero particolare fortuna.

Tra i fabbri è certamente da annoverare Roben de Tripoli, commerciante all'ingrosso di ferro, molto benestante, il quale, assieme a un cristiano catanese,

⁹² A. Precopi Lombardo, *Virdimura, dottoressa ebrea nel medioevo siciliano*, in «La Fardelliana», a. 3, 1984, pp. 361-364. Si vedano, inoltre: A. Scandalato, *Virdimura De Medico*, in (a cura di), M. Fiume, *Siciliane Dizionario Biografico*, Siracusa, Emanuele Romeo Editore, 2006, pp. 115-116.

⁹³ Archivio di Stato di Palermo, *Real Cancelleria*, vol. XVI, 57r: «Novem bris ad Catheniam Virdimura Iudea. Scriptum est per patentes litteras universis officialibus per totam Siciliam constituis et constituendis ad personis alis tam presentis quam futuris presentes litteras inspectures fidelibus suis etc. Cum ad humilem supplicationem factam noviter excellencie nostre per Virdimuram iudeam uxorem Pascalis de medico de Cathania iudei servi camere nostre sibi licencia praticandi in sciencia medicine circa curas phisicas corporum humanorum, maxime pauperum quibus difficile censetur in mensa phisicorum et medicorum salaria solucionem vivique [sic] locorum dicti regni nostri. Sicilie eo videlicet quod ipasm Virdimuram examinari diligenter fecimur per phisicos nostros in pratica supradicta qui eamdem Virdimuram previa examinatione predicta ac suadente fama laudabili ac experiencia probabili comendarunt et approbarunt esse admictenda in pensione prescripta graciosae et benigne duxerimus concedendam. Vestre fidelitate mandamus quatenus Virdimuram praticari in huiusmodi sciencie medicine de cetero ceter vivique [sic] civitatum terrarum et locorum dicti regni nostri Sicilie vigore presentis gracie nostre ac licencie per nostram serenitatem sibi concesse autem presencium preter condicionis obstaculum permutatis. Datum etc.».

⁹⁴ G. Pitre, *Medici, chirurghi, barbieri e speziali antichi in Sicilia, secoli XIII-XVIII*, Palermo, 1910, p. 103.

⁹⁵ Dagli atti del notaio Francaviglia, si contano almeno diciannove ebrei definiti *ferrai* o *firriari*, si veda Archivio di Stato di Catania, *Notarile di Catania*, N. Francaviglia, reg. 13918-13918bis.

Pirello Riccio, acquistò una nave «vendicio caratorum navis». Rappresenta un caso raro, in quanto gli ebrei siciliani investivano su navi di proprietà di cristiani mediante il sistema della *accomenda*⁹⁶. Il 12 febbraio 1425 il cristiano Riccio aveva acquistato dai genovesi Clario Imperiali, Zaccaria e Andreotta Spinola metà della loro nave che si trovava ancorata al porto di Palermo «cum singulis suis furnimentis corredis vurgariter nuncupate sanctu Jacobu et sanctu Bartolomeu». La nave era prossima a partire per Genova. Riccio decise successivamente di vendere parte del suo investimento, cedendo 3 dei suoi 12 carati⁹⁷ all'ebreo Roben de Tripoli. Gli accordi prevedevano che la nave sarebbe comunque salpata per Genova come già previsto, e Pirello Riccio, essendo possessore della maggior parte delle quote, si sarebbe fatto carico delle spese di assicurazione «sub risico [...] periculo et fortuna de maris et gentium», mentre Roben avrebbe corrisposto, senza entrare nel dettaglio, «in aliquo». Al rientro della nave in Sicilia, il cristiano Riccio avrebbe ceduto con regolare contratto i diritti dei 3 carati all'ebreo de Tripoli e gli avrebbe riconosciuto una parte del guadagno corrispondente alla sua quota di proprietà⁹⁸.

Anche il commercio della seta era fiorente a Catania.

L'appalto della gabella in nome e per conto del monastero di S. Maria di Novaluce era detenuto nel 1416 dal cristiano Andrea de Geremia, quest'ultimo in società con un tale Daniele Levi⁹⁹, anch'egli ebreo.

⁹⁶ Il metodo della *accomenda* è un tipo di contratto che permetteva al mercante intenzionato a fare un viaggio d'affari, dunque sarebbe il commendatario, di definire con precisione tappe e finalità del viaggio, raccogliendo da vari finanziatori le somme necessarie. I finanziatori, a loro volta, conclusa la iniziativa commerciale, avrebbero riscosso utili o perdite rispetto alla quota versata alla fine del viaggio.

⁹⁷ Un carato corrisponde a 1/24 di un'onza, utilizzato come termine di misura in ambito commerciale per determinare la porzione di un'imbarcazione.

⁹⁸ Archivio di Stato di Catania, *Notarile di Catania*, notaio N. Francaviglia, reg. 13918, cc. 89v-90r: l'atto tra i due è di notevole rilievo, offre la possibilità di apprendere le modalità con cui i proprietari di navi gestivano tra di essi i diritti spettanti, oltre che i costi, quindi le competenze, gli oneri e le assicurazioni. Dalla nota con cui si adempie a quanto concordato, datata 8 febbraio 1431, si apprende che il cristiano Riccio è debitore nei confronti dell'ebreo de Tripoli per due onze e dodici tari. La nave successivamente viene venduta, e l'ebreo riceve la somma pari ai tre carati che aveva acquistato, cioè nove onze. V. Mulè, *La comunità ebraica di Catania attraverso le fonti notarili del XV secolo*, in G. Lacerenza (a cura di), *Hebraica Hereditas. Studi in onore di Cesare Colafemmina*, pp. 113-114.

⁹⁹ Archivio di Stato di Catania, *Notarile di Catania*, notaio N. Francaviglia, reg. 13917, cc. 100rv, 20 maggio 1416.

2. Status economico e sociale degli ebrei a Catania

Nella Catania del XV secolo, a seguito delle epidemie del 1463 e del 1483 e di un'eccessiva pressione fiscale¹⁰⁰, la popolazione ebraica si ridimensionò notevolmente¹⁰¹. Nel capitolo dedicato alla popolazione, il Fontana, attraverso la documentazione raccolta, indica analiticamente oltre 500 nomi di ebrei vissuti in città. Secondo le sue stime la popolazione ebraica oscillava tra 800 e 2400 individui, e facendo una media egli riteneva che la popolazione ebraica non potesse essere inferiore ai 1500. Gli studi successivi contrarranno, in parte, questi dati. Si parla di un crollo demografico: nel 1454 si stima la presenza di 183 fuochi (pari a 1007 abitanti), mentre al 1492 si stimano 70 fuochi (pari a 375 individui)¹⁰². I dati demografici ci inducono a constatare che in questa fase in Catania si può ipotizzare una vocazione al commercio di piccolo raggio. In città gli ebrei esercitano il cosiddetto commercio minuto, anche chiamato *grascia*, esempio dato dalla rivendita dei generi alimentari acquistati¹⁰³.

Si era di molto indebolita la *universitas iudeorum*, come emerge dagli atti notarili, caratterizzata dalla presenza di un folto numero di artigiani: dai fabbri ai *crivari*, dai *bardari* ai *cuttunari*, dai *bastai* ai *fusari*. Sono diffuse le piccole attività, che seguono questa crisi di lungo periodo che attraversa il Quattrocento. Catania

¹⁰⁰ Il doc. 347 del Fontana delinea come gli ebrei, nell'ultima fase pagassero al Monastero di S.Maria di Nuovaluce, detentrica di buona parte della riscossione delle imposte, ben cento oncie anziché sessanta come in precedenza: «Illustrissime princeps et domine post recomandacionem quista chitati una dili insignii dilu Regnu et domiciliu dili regali et diloru regimentu abandonata et deserta et omni jornu vaxata esti diventa In tanta extrema paupertati et miseria ki inilla non si po plui viviri li debitori sindi fugino li artisti vanu percampari in altru locu li Judei habitano gregenti a Jachi alcuni in messana adeo ki penitus quista chitati est desolata et dasabitata undi hormai non si pofari mercancia alcuna ne exerciciu la vostra signuria havi mandatu hora per exigiri da quista Judayca unci octanta signuri ladicta Judayca esti cussi actuata per tanti pagamenti ki hafactu (a) lusognuri Re/

danki in retru ki ancora di lu preteritu proximu jnprestu in haviu adrecogleri unci XX//eciam per la defectu di la mercancia non esti possibili senza loru finali distrucioni da illu cavarindi sucu actento eciam ki in quista Judayca su multi poki hi ponu pagari alcuna cosa / ca li altri su puvirissimi/ et stropi /et divinu pagari quolibet anno unci chentu alu monasteriu del danovaluchi signuri vui per parti dilu serenissimu signuri Re / haviti carricu di aumentari et conservari li soi chitati et lohi et manu tinirili ki non vegnanu arruina casimu certi tali esti et divi essiri sua intencioni. Nui altri accui aparteni perohi havimu lucarricu di quista chitati ad visamu la vostra signuria dila sua in opia et miseria semper in acomandamu in gracia et merci dila vostra alta signuria Scripta Cathanie XII^o madij XIV^e Ind». Oltre alle imposte corrisposte al Monastero si aggiungevano: tassa della Gisia; tassa del maldenaro, dazio imposto nel consumo della carne; tassa dilu salsumi, dazio su tutt'i generi salati, specie i pesci; tassa dilu maltillectu o tassa sulla legna.

¹⁰¹ Relativamente al calo demografico si veda M. Gaudio, *op. cit.*, pp. 100112; H. Bresc, *Arabi per lingua, Ebrei per religione*, p. 324

¹⁰² H. Bresc, *Arabi per lingua, Ebrei per religione*, pp. 119-129.

¹⁰³ *ivi*, p. 218.

era legata da continui contatti con Messina e Siracusa, tanto che gli ebrei catanesi si muovevano in direzione di Messina, nella consapevolezza che si trattava di una piazza commerciale assai fiorente, ma il ritorno a Catania, dove si avevano le attività commerciali, era dovuto agli interessi di riferimento da curare in città e alla rivendita delle mercanzie contrattate. Messina rappresentava il punto di riferimento commerciale della Sicilia orientale, ad essa pervenivano un terzo dei panni importati in Sicilia coi quali si rifornivano le città di Castrogiovanni, Paternò, Piazza e Catania¹⁰⁴.

Tra le attività commerciali della comunità giudaica rivestiva particolare importanza la vendita del cosiddetto prodotto *indiscu*, carne, vino, formaggio, cioè quei prodotti rivolti solo agli ebrei e che rispettavano i dettami delle sacre scritture ebraiche. Per quanto concerne la carne, essa richiede, per essere consumata dagli ebrei, così come altri alimenti, il rispetto delle regole della *Kasherùt*. La macellazione ebraica è regolata da tecniche e strumenti ben precisi. Agli ebrei è fatto divieto di nutrirsi di carne suina ed equina, le bestie che possono essere abbattute per essere consumate seguono il rituale ebraico chiamato *shechitah*. Detta tecnica prevede che la trachea e l'esofago vengano tagliati, così da rendere possibile la totale fuoriuscita del sangue, ritenuto impuro. Passaggio successivo è la *bedikah*, la carne viene esaminata nel dettaglio, escludendo per il consumo ebraico carni che presentino difetti fisici. Vanno scartate e inibite al consumo parti dell'animale quali il sangue, il grasso e i nervi¹⁰⁵.

Sulla vendita della carne in Catania si articolò un dibattito, poiché la *universitas christiana* voleva evitare i pericoli annessi alla contaminazione fra carne *judisca* e carne da vendere ai cristiani. Viene reso noto un bando periodico sul tema «di macellai judei la fanu vidiri et toccari di loru yazeni si est tayura et non la

¹⁰⁴ *Ivi*, p. 225; R. Starrabba, *Di un documento riguardante la Giudecca di Palermo*, in «Archivio Storico Siciliano», anno I, 1878, pp. 89-102.

¹⁰⁵ A. Toaff, *Il vino e la carne. Una comunità ebraica nel Medioevo*, Bologna, Il Mulino, 2007, p. 81; A. Motis Dolader, *L'alimentazione degli ebrei nel Medioevo*, in J.L. Flandrin, M. Montanari (a cura di), *Storia dell'alimentazione*, Roma-Bari, Laterza, 1997, pp. 289.

trovandu tayura seu alloru voluntati la dunanu a manjari a xristiani ad vilipendiu et dapnu di li xristiani»¹⁰⁶. I giurati di Catania imposero che la carne rifiutata perché ritenuta non *tayura*, non andava venduta ai cristiani. Nel 1433 la gestione del *macellum iudeorum* viene affidata ad Andrea Navarro¹⁰⁷.

Dieci anni dopo, nel marzo 1443, Alfonso il Magnanimo concedeva al monastero di San Placido e ad Antonino Paternò di esercitare vendita di carni ai giudei nei loro macelli «extra moenia possint carnes pro dictis judeis facere ut solitum fuit ab antiquo fieri».

Tra il 1449 e il 1450 si svolsero una serie di contrasti sull'affidamento del *macellum iudeorum*. Nel febbraio 1449 il re decideva di restituire al solo Navarro la vendita della carne *judisca*, andando contro gli interessi del monastero di San Placido e alimentando proteste. Il 1° dicembre 1450, in maniera definitiva, Navarro è ritenuto l'unico autorizzato alla vendita di carne per giudei, nel suo nuovo macello sito nel quartiere di San Giovanni, nella giudecca soprana. Le proteste su chi dovesse gestire detta vendita erano dovute al fatto che sia la tassazione sulla macellazione sia la vendita di carne era una voce d'introito notevole sia per le autorità cristiane quanto per quelle ebraiche; dunque, poter gestire un banco giudaico o divenire fornitore esclusivo del bestiame per un mattatoio erano privilegi per pochi e ben remunerati¹⁰⁸.

Anche il vino era un prodotto da consumarsi con le specifiche regole della *Kasberùt, iudayco more*. Bevanda molto utilizzata e commercializzata in tutto l'area mediterranea. La vinificazione *judisca* seguiva un procedimento ben articolato. Anzitutto l'uva andava acquistata al momento della vendemmia, *in basira*, nel

¹⁰⁶ M. Gaudio, op. cit., p. 80.

¹⁰⁷ Il doc. 300 del Fontana descrive nel dettaglio l'affidamento al Navarro e le modalità con cui potrà esercitare: «14° madij Vi Ind: _ Bandu et camandamentu da parti di nobili ufficiali dila chitati di cathania per comandamentu di lu signuri vicere hj nullu Judeu digia andari anixunu bucheria di xristiani in la chitati di cathania per accaptari carni exceptu ala bucheria di andria di navarru sub pena di florini milli alu Regiu fiscu secundu si conteni in li Regij provisioni di lu dictu andria/ a lu quali andria esti assignatu lu locu per la sua predicta bucheria ala contrata di sancta cruci appressu li conzarij subtu lu castellu/ Eciam nixunu cristianu digia andari subta la dicta pena ad accaptari carni ala dicta bucheria di andria navarru. Et lu bucheri hj vindira la dicta carni subta la dicta pena digia vindiri carni ali cristiani».

¹⁰⁸ Sulla produzione di carne ebraica si veda H. Bresc, *Arabi per lingua, Ebrei per religione*, p. 70; S. Simosohn, *Tra Scilla e Cariddi. Storia degli Ebrei in Sicilia*, pp. 366-367.

frantoio o palmento, prima che vi fosse la pigiatura e prima che avvenisse il trasporto dei barili di mosto in città. L'uva doveva essere pigiata secondo quanto prevedeva il rito ebraico. La fermentazione del mosto nelle botti andava condotta in assenza di qualunque intervento dei cristiani, e solo alla fine sarebbe stato considerato *judaico*¹⁰⁹. Rispetto alla commercializzazione del vino *judaico*, si registra che, nel 1416¹¹⁰, Francesca de Ventimiglia vendette a David Maymuni diciotto salme di mosto «generalis et consueti mensure dicte civitatis pro usu proprio eiusdem David». La somma fu data in anticipo per permettere alla de Ventimiglia di effettuare alcuni lavori nella sua vigna. Pur non essendo specificato negli accordi scritti che si trattasse di mosto *judaico*, il particolare era dato per assodato. Conclusa la fermentazione, Maymuni sarebbe andato a prendere il mosto presso il palmento della vigna «de bono musto misto tornato arreri et non limphato, ne maliciato mercantibili et receptibili in palmento dice vinee». La proprietaria della vigna era tenuta ad «exquirere ac notificare eidem Davide ut intersit vendimeature ipsius» e consegnare il mosto «de melioribus rasulis dicte vinee». L'accordo prevedeva che se Maymuni non fosse stato soddisfatto della quantità di mosto, l'avrebbe potuto comprare in altro palmento e se fosse costato di più il sovrapprezzo era a carico della de Ventimiglia.

Il formaggio non si sottraeva a delle regole ad hoc per il consumo da parte degli ebrei. Per essere considerato *judisco*, in modo che diventi *caseum judaicum*, può essere lavorato solo da mani ebraiche e prodotto tramite latte che non sia stato munto da cristiani, tranne che in presenza di giudei. Il latte deve essere cagliato senza caglio, attraverso coagulanti vegetali. Gli ebrei pretendono inoltre che non venga mescolato il latte di pecora col latte di capra. Il doc. 542 del Fontana ci conferma che gli ebrei potevano vendere solo formaggio *judisco*, che si distingueva con l'apposizione di un bollo speciale.

¹⁰⁹ H. Bresc, *Arabi per lingua, Ebrei per religione*, p. 70

¹¹⁰ Archivio di Stato di Catania, *Notarile di Catania*, notaio N. Francaviglia, reg. 13917, cc. 78v-79r, 6 aprile 1416

3. Ruoli economico-finanziari della comunità ebraica

In Sicilia, come in altri luoghi del continente europeo durante il XV secolo, vi sono delle figure nel campo economico rilevanti, alcune di queste appartenenti alla comunità ebraica. Prestatori, banchieri e mediatori venivano identificati come rappresentanti della medesima funzione economica. Il *campesor*, cioè il cambiavalute, svolgeva anche il ruolo di banchiere, in quanto la sua attività prevedeva la necessità di avere una parte della propria ricchezza in contanti, e una parte di essa veniva reinvestita in operazioni di prestito. Si cominciava allo stesso tempo ad accettare depositi dalla propria clientela¹¹¹. Inoltre, il cambio era un'attività che si prestava a nascondere il tasso di interesse di un prestito, poiché alla stipula di un contratto di cambio in presenza di un notaio si stabiliva esclusivamente che il debitore, ricevuta una somma in denaro, fosse tenuto a restituirla al creditore in una valuta e in una piazza diversa, e si stabiliva il tasso di cambio tra le due valute, mentre l'interesse veniva dissimulato tasso di cambio¹¹².

A queste figure genericamente presenti in tutta Europa se ne accompagna una che costituisce una eccezione siciliana, il *proxoneta*, il mediatore, il sensale, che esercitava un ruolo funzionale alla partecipazione al mercato del credito. Si rinviene un'ampia presenza di questa figura nello scenario economico siciliano, cosa che non si riscontra in altre aree italiane dell'epoca.

Il mediatore riveste un ruolo pubblico nella Sicilia del XV secolo al punto che si riscontra una buona presenza di ebrei che esercitano questa funzione, in contrasto rispetto ai numerosi divieti che impedivano agli ebrei l'esercizio dei cosiddetti pubblici uffici. La figura del mediatore riesce a imporsi in Sicilia per favorire una serie di esigenze e ruoli, e a questa richiesta professionale seppero rispondere gli ebrei più intraprendenti, i quali, grazie a questa funzione svolta, si inserirono in molti ambiti dell'economia siciliana e nelle transazioni

¹¹¹ L. Palermo, *La banca e il credito nel Medioevo*, Milano, Bruno Mondadori, 2008, pp. 30, 137-142.

¹¹² *Ibidem*.

finanziarie¹¹³. È curioso il fatto che in Sicilia l'impedimento agli ebrei di rivestire cariche pubbliche fosse accolta dal diritto canonico e da una consuetudine plurisecolare. Per esempio, a Palermo l'esercizio della funzione di mediatore era autorizzato dagli uffici della Cancelleria e del Protonotaro. Il mediatore svolgeva un ruolo importante anche nei contratti di accomandita. La nomina del mediatore poteva richiedere, oltre al giuramento, la dichiarazione di garanti che confermassero la credibilità della persona e che questa avrebbe esercitato la sua funzione seguendo i principi di legalità e correttezza.

L'ufficio del *proxoneta* includeva tra le sue competenze la possibilità di prestare fideiussione verso i clienti che lo richiedessero. Vi era la garanzia proposta da un fideiussore, persona che si impegnavano a risarcire al creditore il debito, nella misura in cui il debitore si dimostrasse insolvente, ridimensionando il tasso di rischio dell'attività di credito. Ciò comportava allo stesso tempo responsabilità e possibili ripercussioni nei riguardi del fideiussore. Il tasso di rischio incluso nella funzione del mediatore, quindi poteva far ottenere guadagni notevoli, ma potevano esservi imprevisti tali da condurre a gravi perdite, un esempio su tutti il fallimento di un gruppo o un singolo debitore. Nel caso in cui il mediatore esercitava in una sola città, la licenza necessaria avrebbe potuto essere concessa dai giurati cittadini. I mediatori potevano anch'essere contemporaneamente mercanti e prestatori. La pluralità di funzioni che potevano svolgere consentiva loro di essere molto presenti nell'economia siciliana. Infatti, in quanto tecnici, essi potevano seguire l'andamento dei prezzi e dei cambi, potevano anticipare situazioni, oltre che sfruttare tutte le opportunità del mestiere. I cristiani non gradivano questa libertà e allo stesso tempo autorevolezza riconosciuta agli ebrei grazie all'esercizio della mezzania, ma non si poteva negare che i mediatori ebrei avessero ottenuto fiducia agli occhi delle autorità cristiane perché il loro ruolo era di grande utilità. Infatti, nel 1456 il Viceré ordinò che l'esercizio della

¹¹³ V. Mulè, *Mercanti, banchieri e prestatori ebrei nella Sicilia del XV secolo. Profilo, attività, relazioni familiari e sociali*, Palermo, Officina di Studi Medievali, 2019, p. 282.

mezzania venisse confermato agli ebrei di Messina «actenta la grandi commoditati resulta a la regia curti di li mezzanie si fanno mediante li mezzanie di ipsi Iudei, deinde essendo certa differencia tra li mezzani Christiani et Iudei ipsius civitatis»¹¹⁴. Gli ebrei avevano dimostrato la loro competenza nell'esercizio di questa funzione, così come si evince dal riconoscimento delle autorità aragonesi. Vi erano casi in cui l'incarico di *proxoneta* veniva revocato perché esercitato venendo meno al principio di legalità. I mediatori ebrei erano

¹¹⁴ S. Simonsohn, *The Jews in Sicily*, vol. VIII, pp. 4651-4653: «Ferdinandus etc. Vicerex etc. Spectabilibus magnicis et nobilibus straticoto, iudicibus, iuratis, consulibus maris, et liis ofcialibus nobilis civitatis Messane, presentibus et futuris, ad quos seu quem spectet et presentes fuerint presentate, consiliariis et delibus regiis dilectis, salutem. Fuit nobis porrecta supplicatio tenoris sequentis. “Illustris etc. Exponisi reverenter a vostra illustri signuria per parti di la Iudeca di la nobili chitati di Missina. Cum sit ab antiquo tempore citra in cuius contrarium hominum memoria non existit sia statu costumatu et observatu, tantu in la nobili chitati di Messina quantu per tuctu lu regnu, li Iudei potiri et diviri exerciri lo ofciu di mizzania, et li tempi passati lu tempu era vicere lu magnico misser Nicolau Speciali, li consoli di mari ipsius civitatis havendo proibutu li Iudei di potiri exerciri la mizzania, tandem lu prefatu quondam vicere per soi littiri dati Cathanie, XXVII^o augusti, terciè indictionis, provicti et comandau chi ipsi Iudei fussiru restituti in la prefata possessioni di exerciri lo dictu ofciu di mezzania, actenta la grandi commoditati resulta a la regia curti di li mezzanie si fanno mediante li mezzanie di ipsi Iudei, deinde essendo certa differencia tra li mezzani Christiani et Iudei ipsius civitatis, tandem a li consoli predicti fu pronunciata sententia die XXIII^o decembris, V^e Indictionis, MCCCCLVI^o, per la quali fu deciso chi ipsi mezzani Iudei putissiro exerciri dictu ofciu di mizzania. Et demum per lo spectabili Don Gaspar De Spes, olim vicere, fu determinato et provisto per una decisioni facta die VIII iunii, XIII^e indictionis, MCCCCLXXXI^o, chi ipsi Iudei mizzani fussiro reintegrati in loro ofcii di mizzania etpotissiro quilli exerciri. His vero diebus li magnici iurati et consuli ipsius civitatis, non advertendo ad premissa omnia, immo in contemptu et contra formam di li dicti sententii et provisioni, hanno proibuto li mezzani Iudei di potiri exerciri la dicta mizzania contra la dicta antiqua possessioni et observancia, etiam in danno di la regia curti per li multi mercancii li fanno per mano di ipsi Iudei mezzani, propterea occurrinu a vostra illustri signuria si digni providiri a la indemprnitati di ipsi supplicanti, servi di la regia camera, et chi li siano observati li dicti sententii, declaracioni, etpromissioni et remissioni in loro possessioni exercizio di mizzania iuxta formam ipsarum sentenciarum et provisionum, maxime chi per virtuti di li regi privilegii ipsi Iudei ponnu exerciri lo dicto ofciu di mizzania, per viguri di li quali privilegii fu data la dicta sententia in favuri di li dicti consuli, ut apparet in dicta sententia. Actento eciam chi per uno novissimoregiu privilegiu indulto a tucti Iudechi di lu regnu la sacra regia maiestati voli chi tucti privilegii, consuetudini et antichi osservancii di li Iudei sianu osservati et in quilli mantenuti, ut Altissimus etc. ant provisiones iuxticate cum scripturis. Sollima.” Propterea visti per la regia gran curti li supradicti provisioni, sentenze et declaracioni, per virtuti di li quali adipsi Iudei non puo esseri proibuto lo ufficio di mezzania, havimu cum deliberacione magne regie curie provistu et per la presenti vi dicimu et comandamu digiati reintegrari ipsi Iudei in la pristina possessioni di li dicti ofcii di mezzania et permectiriti quilli potiri exerciri et usari secundo la forma di li privilegii, sentenze, provisioni et declaracioni, li quali adunguem observiriti, non di facendo aliquo pacto lo contrario, ne aspectati altro nostro comandamento quanto la regia gracia haviti cara, alias casu contrarii, quod non credimus, comandamo per has easdem a lo magnicu secreto et mastro procuraturi ipsius civitatis chi digia exequiri la presenti comu principaliter li fussi directa, exequendo la presenti cum effectu, di la quali non exequiriti revocatoria alcuna nisi fuerit absoluta ipsa Iudaica et citata et audita iuxta regni capitulum. Dat. in urbe felici Panormi, die II mensis Augusti, VIII^o indictionis MoCCCCLXXXI^o. Exequamini premissa si dictum spoliolum ita ut proponitur de facto et nullo iuris ordine servato infra bimestre perpetratum existit, quibus restituti in eorum possessione vel quasi stantibus si quis adversus premissa contra dictos Iudeos ius habere pretendit tam circa petitorium quam circa possessorium eo utatur coram competente iudice. Dat. in eadem urbe felici Panormi die qua supra etc. Ferrando Dacugna.»

considerati dei privilegiati, per la competenza acquisita nel mondo degli affari e per le molteplici opportunità che si prospettavano a loro vantaggio, suscitando invidie e scontri sociali. Pur essendo ambita da molti cristiani, la nomina di mediatore divenne una specificità dell'ebraismo siciliano.

Una figura di totale appannaggio maschile, quella del mediatore, in cui però si affermò una donna di cui ci perviene documentazione: Sisa Sacerdote. Aveva certamente acquisito le competenze basilari, dunque leggere, scrivere e saper far di conto. La famiglia Sacerdote fu presente in numerose attività nel commercio, durante la seconda metà del XV secolo a Palermo. Nel 1470 un documento¹¹⁵ attesta che Sisa era una pubblica *mediana*, comparando in un atto di vendita, assieme al marito Pasquale e al figlio Juda, di una grossa quantità di funi di diverse dimensioni, a favore di Alessandro de Settimo. La trattativa avvenne durante la stagione della pesca del tonno, e l'ammontare corrispondente alle funi vendute, pari a quarantacinque onze, fu pagato con tonno fresco e salato. Sisa Sacerdote ebbe modo di prestare fideiussione anche a favore di donne cristiane: nel gennaio 1477 nei confronti di Masia de Zamparone, la quale acquistò per quindici onze una coltre di tela e una cortina da Giovanna Sese; col figlio Juda garantì in favore di Alionora de Cathania, per tre onze, nei confronti di persone che avevano fatto credito alla donna per l'acquisto di merci¹¹⁶. Le ultime notizie su questa famiglia ben affermata nel tessuto sociale cittadino fanno presagire una crisi economica. Ciò poteva capitare, lo prevedeva il rischio di chi si occupava di investimenti legati alle fideiussioni, ai depositi. Se non si fosse riuscito a riscuotere i propri crediti, allo stesso tempo si sarebbe avuta difficoltà a onorare i debiti, andando incontro presto o tardi al fallimento. In casi estremi la fuga, pur essendo comportamento illecito, era l'unico modo per evitare i creditori.

L'usura era considerata nel XV in Sicilia un fenomeno marginale. A supporto

¹¹⁵ S. Simonsohn, *The Jews in Sicily*, vol. X, p. 6219, 4 dicembre 1441; p. 6231, 14 giugno 1448.

¹¹⁶ Archivio di Stato di Palermo, *Palermo*, notaio M. Vermiglio, reg. 1350, cc. 463v-464r, 22 gennaio 1477; 489rv, 30 gennaio 1477.

di questa considerazione vengono richiamate le regole imposte nel 1399 dal primo *Dienchelele*, Josep Abenafia¹¹⁷. Vennero mosse accuse dalla *univeristas* di Palermo nei confronti degli ebrei locali all'attenzione delle autorità aragonesi, che negarono il fatto che gli ebrei siciliani esercitassero usura. A Palermo, tra l'altro, si era ridotto notevolmente lo spazio che permettesse agli ebrei un impegno nel settore creditizio¹¹⁸. L'attività feneratizia fu oggetto di dibattito sino all'applicazione del decreto di espulsione nell'isola. Dalla traduzione siciliana dell'originale decreto aragonese, però, emergono le accuse che pesavano sugli ebrei d'Aragona, in particolare sull'usura. Nelle principali città dell'isola, l'oligarchia ebraica, tra cui i medici, esercitava prestito a interesse, superando anche il tasso legale massimo consentito, il 10%. Il fenomeno veniva accettato perché funzionale al sistema, sino quando, nell'ultimo scorcio del XV secolo, la cosa non fu più tollerata. Il 19 giugno 1492 le comunità siciliane inviano una petizione al Viceré: «Perchi multi iudei hannu prestatu dinari ad cristiani ad dechi per cento iuxta formam bulle et regie pragmatice, et ex forma bulle et pragmatice ipsius est chi non si poza dimandari lu capitali, plaza ad vostra illustri vicere supra li contenti a lu presenti capitulu providiri de iusticia»¹¹⁹.

Ma la presenza degli ebrei in Sicilia aveva rappresentato sino a quel momento un elemento centrale dell'economia siciliana. Veniva redatto il 20 giugno 1492 un *memorandum* dai funzionari responsabili della finanza pubblica siciliana, Guido e Bernardino Caprona, banchieri, Giovanni Aloisio de Settimo, maestro razionale, Giovanni de Ausalone, banchiere, Alferio de Leofante, tesoriere regio, Pietro da Bologna, poi divenuto maestro portulano. Si cerca nel documento di analizzare le ricadute provocate dall'espulsione degli ebrei sull'economia siciliana e si suggeriscono soluzioni per riequilibrare la bilancia commerciale del

¹¹⁷ H. Bresc, *Un monde méditerranéen: économie et société en Sicile, 1300-1450*, vol. II, p. 632: «Primu apparì infra ipsu essiri bonu prohibiri la usura infra loru et li cristiani et ki sia prohibitu di za innanti, si comu est prohibita infra li iudey secundum legem eorum et quistu e per li grandi dampni li quali si consegui in diversi parti».

¹¹⁸ V. Mulè, *Mercanti, banchieri e prestatori ebrei nella Sicilia del XV secolo. Profilo, attività, relazioni familiari e sociali*, p. 296.

¹¹⁹ S. Simonsohn, *The Jews in Sicily*, vol. VIII, p. 4737, doc. 5496, 19 giugno 1492.

Regno. Lo si riporta integralmente per il quadro di analisi ampio che viene proposto:

Sacra Regia Majestas Post humillimas et debitas comendationes essendo venuti li provisioni di vostra Majestà chi in termino di misi tri li iudey si digiano partiri di quistu Regno di vostra altecza et posto ad effectu per lu illustri Viceré tucto quillo et quantu dicta regal vostra Signuria ha comandato iuxta la forma di li provisioni dapoy su comparsi innanti dicto illustri Viceré la università di la cità di Palermo per so propriu ambaxiaturi et ancora li officiali et cità di Missina cum loro supplicacioni per quilli cum summa instancia supplicando chi tanto per lu servizio di vostra regal Majestà comu per lu comuni beneficiu del dictu Regno tanto in genere comu in specie si dignassi dicto illustri Viceré elongari lu termino di li dicti misi tri actalchè li dicti citati potissiro occurriri ad vostra altecza et innanti ad quilla potiri exprimiri et narraci tucti loro necessitati et gravi dapni di quisto negociu rusulta ad tucti regnicoli et per non esseri tediati di paroli per lu illustri Viceré li fu resposu chi non potia prorogati nè concederi plui termino di quillo per li dicti provisioni si contenia iuxta li comandamenti di vostra Majestati la quali resposta per ipsi intisa hanno deliberato infra quisto termino di tri misi a li dicti Iudey concessu occurriri ad vostra regal Majestati narrandoli supra zò quillo cumpli et appari essiri lu servizio di quillo et comuni beneficiu di quistu regnu. Signuri multu altu et virtuosissimo essendu tutti nui altri humili vassalli affectionatissimi ad vostro regal servizio et officiali di quilla ni parria incurriri in gravi erruri quando accadi alcuna cosa di importancia non dari aviso et noticia ad vostra Majestati di quillu prima facie si demustra et appari concerniri vostri regal servizio et utilitati del Regno la quali ancora tucta si converti in lu serviciu et comoditati di vostra Majestati remictendo tucto a la summa prudencia et voluntati di quilla rendendoni certi chi intisi li cosi comu su in lu dicto Regnu tutto quillo providira sarra cum summa prudencia provistu et nui altri vassalli et officiali havirimo factu nostru debitu informando vostra altecza di lu bisognu et occurrencij li quali al presenti al

dicto so Regno occurrino. Et primo quanto al facto di la expulsioni di dicti iudey si cognoscissimo li iudey di quistu regnu essiri causa nutriri heresia ne chi per loro conversacioni si havissi causatu ne si causassi cosa alcuna di infidilitati supplichiriamo vostra regal Majestà non sulamenti si expellissiro ymmo divirisi cremari ma videndo nui di tali horribili crimini dicti iudey essiri mundi per la patrica hanno cum christiani innanti plui volti accadi chi di li dicti iudey si convertino ala fidi christiana et mai havirisi trovatu chi per loro patrica christiano hagia cascato in erruri di heresia et cognoscendosi lu grandi detrimento chi per loro expulsioni indi resulta a li renditi di vostra Majestati ad ecclesij universitati baronij et particolari citatini plui ni ha mossu quistu chi non li interessi proprij et inconvenienti di ditti iudey. Signuri secundo lu judiciu di persuni pratici et experti intru quillu li dicti iudey consumavano di loro manzari et biviri di vestimenti et calciamenti si extima non potianu minu dispendiri per annu chi unu miliuni di fiorini considera vostra regal Majestà quanto remanira di vacanti et perdita livari un miliuni di fiorini per annu lu quali per li dicti iudey di continuo si spendia chi di necessitati si bisogniriano per substintamentu di loro vita la quali quantitati di dinari per tuctu universalimenti si sentia beneficiu et comoditati ultra la perdita chi si fa di li renditi in particolari tantu di ecclesij li quali tenino introyti supra li iudey comu Universitati et particolari citatini chi è la summa multo grandi et ancora li luheri di li casi di li quali multi christiani reportavano grandi beneficiu. Concurri ancora unu grandissimo interesse ali christiani di li mercantij et dinari teniano impachati cum dicti iudey chi la plui parti di loro non su persuni bastanti li quali potissiro pagari di contanti ma cum li tempi et exponendo li mercancij si pagavano chi hora per essiri lu termino si brevi li dicti iudey non trovando plui creditu la mayuri parti di tali debiti si perdiriano et ancora chi li casi di li dicti iudey restino tanti in omni terra chi non si troviranno ad vindiri et quilli si vendissiro sarriano di basso precio resulta ancora un altra gravi incomoditati chi in quisto regno quasi tutti artisti su iudey li quali tucti ad un colpo partendo si manchira multu di la comoditati di haviri attitudini li christiani essiri serviti di cosi mechanichi et specialiter di arti di ferru tantu per lu ferrari di li animali como per lu lavurari di la terra como ancora per li

cosi necessarij ad navi galei et altri vascelli marittimi ne si po' in brevi termino tanti christiani suppliri a li dicti necessitati et bisogni et per quisto ultra la incomoditati di non trovarli li cosi necessarij quilli pochi pirsuni li quali si troviranno esperti ad tali arti vindiranno li cosi carissimi vostra prudentissima Majestati cum so altissimu ingegno po' considerari partendosi ad uno tratto di la sua cita di Palermo chinqui milia persuni altritanti plui di la città di Siracusa et cussi gradatim di la città di Missina, Trapani, Cathania, Agrigenti et altri citati et lochi di lu dicto Regno quando absit accadissi alcuno invadimentu di lu turco chi una volta havendo passatu in Italia et havendo la potencia marittima como ha chi potiria accadiri veniri alcuna armata in Sicilia quantu mancamentu di homini si troviria a li citati et terri del dicto regno chi non obstanti dicti iudey fusino persuni cussi vili nentidimeno per fari fossi, carriari petri, lignami ali reperi et altri necessarij su persuni assai utili per essiri tali chi si ponnu beni comandari et presertim li insoli di Malta et Goczu et Pantallaria in li quali è multu numero di iudey per tali loro partenza paterianu multa dispopulacioni et sia certa vostra Majestà chi quisto so Regno et insoli per essiri separati di terra ferma non verranno furisteri ad habitari ad quilli casi li quali ditti iudey havirannu lassatu concurrinchi ancora lu interessu di li gabelli et introyti di vostra Majestati chi certamenti si verranno addiminuvri di bona summa et altri emolumenti li quali la regia Corti reporta da dicti iudey et ancora quando si fanno li donativi ad vostra altecza contribuixino cum li christiani di chi ancora si causa danno a li comoditati di vostra sacra Majestati et pirchè plui largamenti li ditti Universitati di Palermo et Missina supra zò scrivino supplicando vostra Majestà di quillo per loro necessitati li occurri non ni ha parso infastidiri li sacri orichi di vostra altecza da altro largo scriviri. Una cosa non ni pari pretermectiri chi essendo vostra altecza christianissima et clementissima como è li diviri nui dari noticia di la veritati como si sta chi quisti iudey livati alcuni particolari chi su richi et alcuni altri chi si stanno mediocri lu resto su tanti poviri chi si vostra altecza quando ad quilla non parissi et plachissi chi li dicti iudey stassiro in quisto regno per la brevitati di lu tempu di li ditti tri misi unu grandi numero di li dirti iudey verranno per pura necessitati ad moririsi de pura fami per non haviri modo in cussi brevi

tempo putiri ixiri del dicto Regno chi simo certissimi consideratu chi su stati fidili servi et subditi de la regal corona de vostra sacra Majestà cussi clementissimo vedendo tanta iattura et perdicioni di persuni chi seguiria per non haviri alcuno tempo condecanti chi intendendo vostra Majestati da poy li soy clementissimi auri chi si offendiriano et per quisto ni ha parso como di sopra e dicto dari noticia ad vostra altecza di la veritati et ancora la prorogacioni di tempo sarria multu utili per li christiani li quali tenino facendi cum li dicti iudey perchì in sì brevi tempo non è possibili potirisi allestiri di li negotij su fra loro ne ancora essiri satisfacti di quillo havissiro da recipiri. Preterea nulla comodità ad vostra Maiesta purria essiri tanta chi nui como officiali di quilla non vurriamo chi fussi multu maiuri et si quistu chi scrivimo non pensassimo essiri maiuri utilitati ad vostra Maiesta non lu scriviriamo non è dubio alcuno vostra Maiesta iustamenti po' mandari essendoli gratu li frumenti di quisto regno in Barbaria senza prejudicio di nulla persuna di quisto Regno perchì ad omni unu è vetatu potiri mandali vittuvagli in terri et lochi di infidili et tucto quillo vostra magesta ha facto è statu fundatu cum raxuni ma videndo la disposicioni in la quali stà hoggi quisto Regno sarria cosa multu digna di reprehensionì essendo subditi et officiali di vostra Maiesta ad quilla non ci dassimo aviso. Lu anno passato fu generalimenti in quisto regno fertili et copiosa recolta di frumenti undi omni persuna sperava trahiri grandi utilitati et accadio per omni parti la recolta di frumenti ancora essiri bona et per quista causa li frumenti chi foro in lo Regno non hapiro condicioni di potirisi vindiri ad precio chi si potissi guadagnari anzi lu oppositu. chi lu precio e cussi baxo chi quali si trovaru in exercicio di fari arbitrij di frumenti più tosto hanno perdutu di lu capitali chi dispisiro in li dicti arbitrij chi potuta trahiri utilitati alcuna in manera chi quilli si hanno trovatu frumenti non haviri attitudini potirili vindiri et suppliri ali arbitrij et altri necessitati occorrenti su restati confusi et quisto crida vostra Majestà non essiri sulamenti in particolari persuni ma è cosa generalissima perchì in quisto regno lu subiecto di tutti li comercij è lu frumentu et adpresso quillo concurrino tutti li altri comodi et utilitati chi lu frumentu è lu oro et argentu di quisto regno et per lu meczo di quillo intrano tutti altri mercancij ad nui

necessarij et in quisto anno si trovano passati dui chentu milia salmi di frumentu essiri avanzati in lu dicto regno et hora chi ja sonno in lu metiri di li massarij ancora si mostra essiri bona ricolta in modo chi extima lu frumentu sarra di più baxo precio et si in quisto anno vostra Majestà non providi chi lu dicto frumentu si pocza extrahiri lu dictu regno e da perveniri in tanta miseria chi quando vostra Majestà lu vorra remediari et subveniri sarra cum grandi difficultati et videndo apertamenti li inconvenienti et incomoditati sequiriano a la servicio di vostra Majestati et a li introyti et renditi di quilla ni ha parso porgiri quillo chi supra czo ni occurri per lu serviciu et utili di vostra Majestà. Et primo per causa como è dicto nixuno si ha potuto succurriri di li frumenti per non trovarsi precio di quilli in quisto anno si havi seminato la terra parti mino di quillo si seminao lu anno passatu et si hora non si potissimo vindiri li frumenti coma si demostra lu seguenti anno si seminiria si poca chi ad mala pena bastiria per lu substinimentu di lu Regno perchì ancora li massari volissimo non sunno di quilla facultati potissimo subportari di fari massarij grandi ne mediocri havendo la incomoditati di dui anni ad non potiri haviri precio di la frumentu non essendo in preciu lu mercanti non darra dinari videndu non di li resultari utilitati et cussi li tratti di vostra Majestati si verriano facilimenti ad perdiri et ultra quisto tutti mercanti furisteri cognoscendo cum loro utilitati et guadagni consumati non potiri praticari in lo Regno di necessitati siedì haviriano di andari et trovandosi una volta partuti di lo Regno et firmatusi in altri parti non senza difficultati ancorchi havissimo la aptitudini appresso retorniriano in lo Regno ne li siciliani su homini acti a lu navigari perchì non hanno pratica ne hanno la facilitati di dinari ne aptitudini di navigari cum navi grossi et navigando cum navili pichuli essendo quisto Regno situatu comu sa vostra Majestati quasi in menczu lu mari Mediterraneo chi è passagio di lu livanti et lu punenti undi sempri si trovano assai navili di cursali tanti navili di siciliani volendo navigari a lu modo di supra sarriano prisi et tanti incomoditati seguiriano chi assai plui sarria la perdita et lu danno chi lu utili. Et chi quista cosa si volissi mectiri innanti per la pratica chi non hanno ne ancora li navili chi curriria tantu tempu nanti si adviczassiro a lu commercio di lu navigari chi la Regno si troviria totalmente disfatto et

pervenuta ad extrema paupertati. Como vostra Maiesta ben sa in quisto Regno non chi è oro ne argentu et non chindi intrando per li mercatanti furisteri lu Regno remani exausto di pecunij perchì di necessitati et per debita di li renditi di vostra Majestati si hanno di extrahiri li donativi, prelacij di li prelati sunno fora di lu Regno, et ancora che siano bandi non si extraya munita per essiri lu Regno tutto circumdatu di mari non si po' si diligenti guardia fari como certo si fa non si faczano multi fraudi chi tantu prelati quantu mercatanti et altri persuni sempri non hagiano ad extrahiri la monita et levandosi la causa et la aptitudini a li mercanti di praticari in lo. Regno si leva lo introytu di la monita, non criya vostra Majestati per essiri stata battutu tantu oro in la Sicla di Missina per li procuraturi di vostra Majestati tali monita di oro sia cursa ne dispisa per lu Regno ne lu Regno indi hagia conseguitatu comoditati alcuna. Et comprindendo cum lu tempu quissa cosa tendiri a lu disservicin di Vostra Majestati tantu per li tratti quantu per tucti altri diricti et gabelli regali, chi in lo Regno non chi essendo lu commerciu constumatu ne dinari chi currano et la agenti trovandosi povira si causiria tantu danno et mancamentu a li dicti renditi di vostra Majestati chi sarria grandissima perdita ni ha per czò parso porgiri ad vostra Majestati quistu expedienti ad quilla essendo gratu ad vostra Majestati si dignassi fari gratia et consentirissi lu frumentu di quistu Regno potirisi extrahiri per Tunisi et per Barbaria mettendo supra omni salma di frumentu in utilitati di Vostra Majestati una imposicioni et dirictu tali chi la negociacioni lu pocza comportari di maniera chi vostra Majestati pocza consequitari quillu più che si mectirà supra la tratta et quilli extrahirannu li frumenti cognoscano potiri guadagnari alcuna cosa et quisto piacendo ad vostra Majestà trahirà dui utilitati la una di lu frumentu chi vostra Majestà mandassi ad nomu so, laltra chi di lo fromento supercha a lo Regno haviria la raxuni di cum quilla imposicioni più chi parissi ad vostra Majestati, et cussi a lu Regnu intrirannu dinari et omni unu si refarria, li massari avancirianno et tutti altri arbitrij chi indi resulteria ad vostra Majestà utili in li dohani, tratti, renditi et gabelli soy. Ne resta pero comu vostra Majestà sa chi li frumenti di Sicilia non andassiro in Barbaria da altri parti jà chi sunno portati chi quando tutta la utilitati sulamenti fussi di vostra Majestati chi altri non chi potissiro

mandari frumenti sarria un modo di parlari ma quillu chi po' fari et fannu re Ferrando, veneciani, genuysi et altri nazioni chi tenino licencia di lu santu Patri non pari incomoditati ad Vostra Majestati andando lu frumentu di quisto Regno et pagandosi comu è dicto uno moderatu dirittu a la curtì di vostra Majestati. Tutto quisto chi di supra si scrivi non lu reputi vostra Majestati ad altru chi ad czelu voluntati et affezioni tenimo ad vostro real servizio chi videndo lu grandi danno et interessi seporta quisto Regno per la partenzza di li iudei, si di quistu altru non havissimo datu aviso ad vostra Majestati per remediari a li cosi jà ditti ni haviria parso incurriri in erruri maxime vinendosi ad causari comu di supra particolarimenti è dicto tantu danno in li renditi, tratti, dohani et gabelli di vostra real Majestati. Vostra Majestà cum sua summa prudencia porra disponiri et ordinari comu ad quilla meglu visto et plachenti sia chi simo certissimi tutto quillo vostra Majestati ordinarà et comandirà sarrà prudentissimamenti provisto et ordinatu et non havendo da diri più ni recomandamo in gratia et merci di vostra regali Majestati humilimenti baxando li sacri mani di quilla. Ex nobili civitate Messane die xx^o mensis Iunij xe Indictionis MCCCCLXXXII. Di vostra real Majestati humili vassalli et servituri lu conti di Adernò, Ioannes Aloysius de Septimo, P. Iulianu Centelles, Philippu Perdicaru, Alteri di Leofanti, Ioanni di Ansaluni, Petro di Bulogna, Guido Crapona, Bernardino la Crapona, Simon Vivicito, Gaspar Ribesaltes, Antonius Sollima Locumtenens Prothonotarij¹²⁰.

Tra le ripercussioni negative esposte nel memoriale figurano: la flessione del gettito delle gabelle imposte su cibi, bevande e vestiario; l'alterazione del mercato degli affitti che sarebbe stato smantellato e i danni a vari settori dell'artigianato, tra i quali la lavorazione del ferro, che provocava una modifica dei valori di mercato e alterava l'equilibrio tra domanda e offerta; le numerose difficoltà provocate dall'improvviso calo demografico, principalmente in territori di frontiera quali Malta e Pantelleria, in caso di attacco turco dei territori siciliani; e, infine, i rischi d'insolvenza da parte

¹²⁰ S. Simonsohn, *The Jews in Sicily*, vol. VIII, pp. 4739-4745, 20 giugno 1492.

degli ebrei nei confronti dei cristiani, dovuti al breve tempo stabilito per la partenza¹²¹.

Relativamente ai tassi di interesse applicati, è utile ricordare come molti documenti mostrano come il tasso di interesse praticato generalmente dagli ebrei fosse di poco superiore al 10%, mentre alcuni cristiani praticavano tassi ben più alti, fino al 3040%¹²². Grazie all'ampia documentazione raccolta nei volumi di Shlomo Simonsohn, si può avere una visione d'insieme sul ruolo degli ebrei nell'economia siciliana e in particolare nel comparto creditizio. Il prestito era uno strumento finanziario diffuso sia tra i cristiani sia tra gli ebrei. Per quest'ultimi, però, non ha assunto la rilevanza che ha avuto nelle altre aree della penisola italiana. Gli ebrei più abbienti compaiono nei documenti anche nelle vesti di fideiussori, e la loro autorevolezza poteva essere spesa anche nel garantire una transazione creditizia.

Il ceto più benestante tra gli ebrei era chiamato anche a rappresentare la propria comunità nelle magistrature e nelle istituzioni di propria competenza, e fungeva dunque da interlocutore tra le istituzioni giudaiche e quelle cristiane. Bresc utilizza il termine "ministerialità", asserendo che sin dall'età normanna in Sicilia gli ebrei «sono stati un gruppo dedicato a servizi economici, approvvigionamento di prodotti preziosi e prestito»¹²³.

Nei primi decenni del Quattrocento alcune famiglie ebrehe nei centri più importanti dell'isola, già dedite ai piccoli prestiti, cominciarono a investire in imprese più redditizie e allo stesso tempo più rischiose, assumendosi anche impegni finanziari più consistenti nel settore creditizio.

Dal punto di vista normativo, sia per la legge siciliana sia per quella ebraica, il semplice prestito di denaro non era considerato usura, in quanto sino al

¹²¹ A. Giuffrida, *Grano contro ebrei. Un'ipotesi per il riequilibrio della bilancia commerciale siciliana al momento dell'esodo (1492)*, in «Mediterranea. Ricerche storiche», n. 8, 2006, p. 453.

¹²² H. Bresc, *Banche e banchieri in Sicilia*, Palermo, Fondazione culturale Lauro Chiazzese, 1992, p. 15.

¹²³ H. Bresc, *Gli ebrei di Sicilia e la politica nel Medioevo*, p. 266.

tasso limite del 10% era consentito e solamente oltre si muoveva l'accusa di *usuraia pravitate*. Il 4 giugno 1406 la comunità giudaica di Catania pagò sessanta onze a re Martino, chiedendo un generale perdono per «omnia et singola crimina, excessus et delicta que usurario quovis modo per vos dictam aliamam aut eciam singulares sint vobis firmiter commissa et facta [...]»¹²⁴. I donativi al sovrano servivano come sanatoria per evitare che le comunità fossero accusate dall'ecclesia di usura. I sovrani del Quattrocento in Sicilia tolleravano l'usura perché utile a dare slancio all'iniziativa privata e ai commerci, e se ne negava l'esistenza constatando che non vi era conoscenza di alcun processo per usura contro gli ebrei siciliani.

Inoltre, è da tenere in considerazione che il giudaismo siciliano ha una sua funzione e vocazione interculturale, diverso dal giudaismo continentale, caratterizzato da una condizione di separatezza e autoemarginazione¹²⁵. Si evince, dunque, che è molto lontana dalla realtà la rappresentazione degli ebrei in Sicilia come di una minoranza relegata nel ghetto professionale dell'attività creditizia. Oltre alla proibizione all'usura tra ebrei e cristiani imposta dal *Dienchebele*, essa era normata nell'Antico Testamento, in particolare nell'Esodo (XXII, 24-26) e nel Deuteronomio (XXIII, 19-20, 20-21). Nei fatti si riscontra una certa tolleranza anche dalle autorità rabbiniche che vietavano il prestito tra ebrei, ma non coi cristiani. A Catania vi furono alcune accuse di *usuraia pravitate*. Nel 1416 la regina Bianca ordinò agli ufficiali di non procedere «alu factu dilu iudeu usureri non volimu ki procediti a nenti». Nel 1441 la comunità ebraica e la *univeristas* di Catania pagarono ben 100 onze. In questo caso anche i cristiani furono accusati di usura. La protezione dei sovrani aragonesi nei riguardi degli ebrei in Sicilia iniziò a dissolversi dopo gli eccidi di Modica¹²⁶ e Noto del 1474. Erano anni

¹²⁴ S. Simonsohn, *The Jews in Sicily*, vol. III, pp. 1675-1676, doc. 1745, 4 giugno 1406.

¹²⁵ Si veda a proposito M. Kriegel, *Les juifs à la fin du Moyen Age dans l'Europe méditerranéenne*, Paris, Hachette, coll. Pluriel, 1979.

¹²⁶ La strage di Modica, che costò oltre 360 morti e la completa distruzione della giudecca, può considerarsi il più drammatico *pogrom* della storia italiana. Essa fu il frutto avvelenato del primo conflitto sociale allargato

complessi, di grandi tensioni dovute a crisi economiche e carestie e in cui le vittime, spesso, furono i mercanti-prestatori. Il prestito a interesse è stato esercitato dagli ebrei in continuità, nel corso dei secoli antecedenti alla prima età moderna, in una realtà molto diversa rispetto agli stati italiani. La pressione degli ecclesiastici nell'isola era di gran lunga inferiore rispetto alle altre realtà, a vantaggio del volere regio. I sovrani erano più tolleranti, in una sorta di visione laica. Gli ebrei ebbero in Sicilia una funzione di minoranza integrata nel tessuto sociale e nel contesto economico, svolgendo numerosi compiti, data la loro versatilità: mercanti, interpreti, cambiatori, intermediari, uomini di fiducia dei sovrani, dei baroni, affittuari dei feudi ecclesiastici. Come si è visto, quindi, tra le peculiarità che caratterizzano gli ebrei siciliani rispetto alla valutazione della storiografia, non può dirsi che essi abbiano rifiutato l'usura, pur non costituendo un'attività di primo piano, e certamente non si può individuare alcun monopolio giudaico in tale campo.

4. L'editto e il suo esito: la cacciata

La resa di Granada, il 2 gennaio 1492, segna una data storica: si tratta della caduta dell'ultima città mora nella penisola iberica. L'evento viene salutato con grande favore a Catania, ben cento onze furono investite per i festeggiamenti¹²⁷. Il 19 marzo fu inviato don Sigismondo Paternò come ambasciatore presso il re per esprimere il compiacimento della città con un memoriale¹²⁸. Ma, pochi giorni dopo, il 31 marzo, Ferdinando d'Aragona e Isabella di Castiglia, emanarono dalle

tra debitori cristiani e creditori ebrei nel «Grande Gioco» mediterraneo che vide contrapporsi sul piano politico e religioso gli Imperi spagnolo ed ottomano. Si vedano: G. Modica Scala, *Le comunità ebraiche nella Contea di Modica*, Modica, Setim, 1978; D. Burgaretta, *Un'elgia in giudeo-arabo di Sicilia per il massacro di Noto e Modica del 1474*, in «Sefer Yuhasin. Review for the History of the Jews in south Italy», Napoli 2016.

¹²⁷ M. Gaudio, *op.cit.*, p. 175.

¹²⁸ Archivio civico di Catania, *Atti dei Giurati*, vol. XXXIV, ff. 263, 414-579. *Idem*, f. 485 «[...] fichimu grandi festi alligriy et triumphu in tucta quista chitati in generi et in omni locu puplicu et privato di quilla in specie et presertim ki tucti li magnifichi ufficiali cum multi magnifichi baruni cavaleri gintilomini et docturi si vistero pumposamenti di siti et panni alligrissimi fachendo signo di alligrizza intrinseca et extrinseca fichimu multi processioni et singolari sermuni in laudi et trepidiu di lu summu deu di sua sacra prosapia fichirusi di nocti et di jornu grandissimi luminarii danczi et balli tantu per li ufficiali et chitatini predicti comu ancora per li donni princhipali mediocri et infini triumphando tuttu universalmenti [...]».

sale dell'Alhambra il decreto di espulsione degli ebrei da tutte le terre sottoposte al loro regno, dunque anche la Sicilia. L'editto di Granada fu riformulato rispetto ai luoghi in cui sarebbe entrato in vigore. Il testo siciliano, in più parti diverso dall'originale, è reso pubblico il 12 giugno. Le principali accuse mosse nel decreto sono che molti cristiani convertiti, di ascendenza ebraica, siano tornati in segreto a vivere secondo la legge giudaica. Inoltre, si accusa la minoranza giudaica di esercitare senza freni l'usura a danno dei cristiani. Nel decreto tradotto si evince che siano rimaste invariate in parte le contestazioni poste alla minoranza ebraica nella penisola iberica. La storiografia ha addotto più chiavi di lettura per trovare le ragioni che spinsero i re cattolici a un simile gesto. A dire di Francesco Renda:

l'espulsione degli ebrei dalla Spagna e dai domini e signorie dipendenti è un problema che si presta assai poco a essere considerato con la sola ottica regionale isolana. Il doloroso provvedimento, qualunque possa essere il giudizio da darne in sede storica, non fu per i re cattolici Ferdinando e Isabella decisione da riferire a questo o a quel dominio della loro corona. La preoccupazione centrale fu solo la Spagna. Poiché la società spagnola attraversava una gravissima crisi in altro modo non creduta risolvibile se non con rimedi di crisi, la cacciata degli ebrei fu pensata ed eseguita come rimedio teso a risolvere quella eccezionale situazione di crisi. La questione che si volle sciogliere fu di come assicurare unità politica alla penisola iberica, e per conseguenza come promuovere e rafforzare le basi del nascente stato spagnolo. Ma la soluzione proposta non ebbe solo implicazioni iberiche. E infatti per la parte religiosa intese rispondere a motivazioni di carattere universale, ossia a come chiudere la controversia della permanenza ebraica all'interno della comunità cristiana giunta in varie parti d'Europa a un livello critico, e in Spagna a un punto di rottura¹²⁹.

¹²⁹ F. Renda, *La fine del giudaismo siciliano. Ebrei marrani e Inquisizione spagnola prima durante e dopo la cacciata del 1492*, p. 79.

Le cause della *Gherush*, della cacciata, sono rintracciate da Moshe ben-Shimon nella «volontà di costruire una nazione unicamente cattolica: i due re sono cattolici e così devono essere anche tutti i sudditi del loro regno. Se la conquista di Granada è il primo passo in questo senso, la cacciata degli ebrei ne costituisce il secondo»¹³⁰. Secondo lo storico israeliano Shlomo Simonsohn, i re cattolici erano «sinceramente preoccupati che gli ebrei confessi del loro regno possano impedire agli ebrei convertiti di diventare buoni cristiani». Le motivazioni di carattere religioso sono suffragate dal fatto che il decreto fu redatto assieme a un'autorevole figura cristiana, l'inquisitore generale, Tomàs de Torquemada, e che l'esazione d'usura non fosse una delle motivazioni principali della cacciata¹³¹.

Maurice Kriegel ritiene poco plausibile la tesi secondo cui i re cattolici avessero particolarmente a cuore l'unità religiosa e politica della penisola iberica attraverso l'espulsione degli ebrei. La cacciata sarebbe legata al problema del processo d'incorporazione dei *conversos* nella società iberica del Quattrocento, frenato però dall'istituzione dell'Inquisizione, la quale ottiene dalla corona l'approvazione a espellere gli ebrei in un contesto che ormai mal tollerava l'eccezionalità della convivenza con giudei e musulmani¹³². Il decreto dell'Alhambra era fondato su motivazioni estranee al contesto siciliano, in quanto si riscontra un basso numero di neofiti, gli ebrei che decisero di abbracciare la fede cristiana, e il prestito a interesse, pur essendo presente nell'isola, non era elemento principale tra le comunità giudaiche

¹³⁰ M. ben-Shimon, *Gli ebrei di Sicilia. Una memoria da recuperare*, in M. Morselli, S. Rosso, R. Tedeschi Fubini (a cura di), *Gerush 1492-1510. Espulsione degli Ebrei dalla Sicilia e dal Meridione d'Italia*, Torino, Amicizia Ebraico-Cristiana, 2011, pp. 3-19;

¹³¹ S. Simonsohn, *Tra Scilla e Cariddi. Storia degli Ebrei in Sicilia*, pp. 456-457.

¹³² M. Kriegel, *La prise d'une décision: l'expulsion des Juifs d'Espagne en 1492*, in «Revue Historique», n. 260/1, 1978, pp. 49-90; id., *The 'Modern' Antisemitism of the Inquisition*, in «Zemanim», n. 41, 1992, pp. 22-33; id., *La definitiva soppressione del pluralismo religioso nella Spagna dei Re Cattolici: limiti e efficacia dell'approccio 'intenzionalista'*, in «La Rassegna Mensile di Israel», n. 58/1-2, 1992, pp. 1-12; id., *La toma de una decisión: la expulsión de los Judíos de España*, in «Sefardica», n. 6/9, 1992, pp. 11-52; id., *Entreequestion des Nouveaux-Chrétiens et expulsion des Juifs: la double modernité des procès d'exclusion dans l'Espagne du XV^e siècle*, in c. barros (a cura di), *Xudeus e Conversos na Historia*, Santiago de Compostela, Editorial de la Historia, 1994, pp. 171-195; id., *El edicto de expulsión: motivos, fines, contexto*, in A. Alcalá (a cura di), *Judíos sefarditas, conversos: la expulsión de 1492 y sus consecuencias*, pp. 134-149.

isolane. Venne meno la protezione garantita dalla corona alla comunità ebraica, una minoranza che aveva assunto nel corso dei secoli un ruolo importante, nella società e nel rapporto tra le istituzioni.

Nel 1492 la giudecca di Catania era ormai sensibilmente ridimensionata. La crisi economica che aveva investito la comunità nei due decenni precedenti aveva assestato un duro colpo alla sua sopravvivenza. Per constatare lo stato in cui versava la giudecca catanese è utile un dato: per la rata della composizione dei centomila fiorini e per il donativo dei cinquemila fiorini, essa venne tassata per un totale di trecentosettantanove onze, di metà inferiore alle tasse di Castoreale, Caltagirone, Randazzo, Nicosia, Mazara e Pantelleria¹³³, comunità storicamente più piccole e quindi meno rilevanti dal punto di vista fiscale. Sino al settembre del 1492, il decreto di espulsione portò disagi economici, oltre che preoccupazioni fra i creditori. Gli ebrei lavoravano sul credito, dunque la cacciata rappresentava un fulmine a ciel sereno, con l'interdizione ai creditori di ripetere i loro crediti, creando notevole disordine economico. I beni dei giudei vennero *impachati*, bloccati per la corte regia. Numerose furono le istanze di ebrei affinché sui loro beni, bloccati e ormai inventariati, si concedesse qualche somma come sussidio per sopravvivere¹³⁴.

L'ultimo e accorato appello da Catania rivolto alla Corona cercava di far riconsiderare ai re cattolici la scelta di cacciare gli ebrei da tutti i territori del loro regno: «et quantunque cridissimusua Christianissima magestati farilo per czelo di la cattolica fidi et per omni optimo respectu, puru signuri

¹³³ M. Gaudio, *op.cit.*, p. 177.

¹³⁴ Archivio civico di Catania, *Atti dei Giurati*, vol. XXXIV, ff. 494-531: interessanti inventari di beni fatti dai giurati, tali Sabatino di Taormina, di Leone lu Presti, delle famiglie Stabili, di Letini Rabibi. Esse avevano contratto debiti con i più facoltosi cristiani, Tornabene (neofiti), Platamone. Non si contavano i giudei messi in carcere ad istanza di creditori. Di tanto in tanto il Viceré, malgrado i beni dei giudei fossero stati «impachati» per la R. Curti, permetteva che su detti beni si potesse rivalsare qualche privato creditore. A luglio del 1492 risultava che la comunità di Catania aveva dato in pegno a cristiani certi oggetti della meskita (sinagoga), ad esempio «certi pumi di ligi». Alcuni di tali «pomi» erano stati arbitrariamente venduti da «maggioventi» della giudecca, per cui un Iosef lu Presti fu messo in carcere ad istanza della giudecca. Avendoli i giurati recuperati, vennero restituiti alla giudecca. Erano di argento dorato «davorati ad castello cum ismalti in punta». Due erano del peso di un ruolo ed onze 7. Poco più di 800 grammi ciascuno.

illustrissimu non è senza detrimento di lu dictu regno et didirecti, dohani, cabelli et raxuni di so herariu».

Tra la pubblicazione dell'editto in Sicilia e la fase nella quale gli ebrei lasciarono l'isola, il Viceré Fernando de Acuña manifestò vicinanza agli espulsi. Egli scrisse numerose missive indirizzate al re ove sostenne la causa ebraica e si fece portavoce delle sollecitazioni provenienti dalla classe dirigente siciliana. Si sostenne che le cause dell'editto, pur essendo valide per i territori iberici, non reggevano nel contesto siciliano invitando il Viceré a perorare una proroga della cacciata. A seguito delle tante richieste, la corona acconsentì a posticipare di due mesi la partenza, fissata il 18 novembre.

Verranno riconosciute altre proroghe, in quanto i re cattolici tentavano di ridurre il danno alle casse erariali, perché la partenza degli ebrei avrebbe comportato una mancanza in termini di imposte e di ricavi. Il re, confrontandosi coi suoi funzionari in Sicilia, comprese che era necessario rendere più veloce la riscossione dal punto di vista burocratico. Il 31 ottobre, su disposizione del Viceré, viene richiesta una somma forfettaria ai giudei in partenza, consentendo al contempo una proroga di altri quaranta giorni, sino alla proroga finale del 12 gennaio 1493, che segnò la data ultima concessa alle comunità ebraiche per abbandonare la Sicilia¹³⁵.

¹³⁵ S. Simonsohn, *Tra Scilla e Cariddi*, cit., pp. 487-492. Su Fernando de Acuña si veda G. G. Mellusi, *Il Viceré de Acuña, la Sicilia, sant'Agata*, in G. Zito, G.M. Millesoli, G. G. Mellusi, *Una santa, una città: Agata e Catania in nuove fonti medievali*, Spoleto, Centro Studi sull'Alto Medioevo, 2015, pp. 75-131

Capitolo IV

Il dibattito storiografico

Il dialogo costante tra *Universitas Judeorum* e *Universitas Christianorum* permette di suffragare con maggiore autorevolezza le interpretazioni proposte dalla più recente storiografia sulla storia degli ebrei, da intendersi anzitutto come storia di scambi e fitte relazioni istituzionali, culturali e socioeconomiche. Attraverso questo orizzonte interpretativo, in cui «le minoranze non costituiscono delle isole», si supera la lettura delle vicende ebraiche come distanti e non comunicanti con quelle della maggioranza cristiana. In tale contesto sono di interesse le valutazioni di Marina Caffiero¹³⁶. Agli elementi di natura inter-istituzionale tra ebrei e cristiani si aggiungevano anche i rituali riservati alla fede giudaica, tra questi il *Sacramentum Judeorum*, formula di giuramento riservata agli ebrei siciliani in causa coi cristiani: «Tu iuri per lu altu Deu adonay, per la ligi la quali cridi et teni, per li dechi comandamenti li quali dedi deu a Moysi in lu munti di Siany, per li chiqui libri di oyses, per la virrga di Aron, ki asspersi lu mari rubeua passari li figli di Isdrael, quanto andare ad sancta sanctorum, per lu ruvectu ki parsi ki ardisi et non ardia, per la lebra di Aman, non ti aglucta la terra comu Athan e Abiron, la veritati dirrai a lu meu intendimentu et non alu. Alla, Alla, Uben, Ubeni, lugleni»¹³⁷. Attraverso lo studio di alcuni rituali è possibile rinvenire pratiche che influivano sulla vita di comunità, divenendo elemento utile per una più complessiva analisi del contesto sociale entro cui la comunità ebraica medesima, catanese ma anche più generalmente siciliana, era tenuta a convivere.

¹³⁶ M. Caffiero, *Storia degli ebrei nell'Italia moderna. Dal Rinascimento alla Restaurazione*, Roma, Carocci, 2015, pp. 11-14; M. Caffiero, *Storia degli ebrei, storia economica, storia generale: stereotipi e rappresentazioni* in M. Romani (a cura di), *Storia economica e storia degli ebrei. Istituzioni, capitale sociale e stereotipi (secc. XV-XVIII)*, Milano, Franco Angeli, 2017, pp. 11-22, M. Caffiero, *L'inquisizione e gli ebrei. Nuove ricerche*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2021.

¹³⁷ La formula del giuramento degli ebrei siciliani è stata studiata da Benedetto Rocco, si veda B. Rocco, *La formula finale del Sacramentum Iudeorum*, in «Bollettino Centro Studi Filologici e Linguistici Siciliano» 15 (1986), pp. 408-414.

Un dialogo tra *universitas*, per l'appunto.

La recente produzione storiografica si è occupata anche del ruolo della donna ebrea in Sicilia tra tardo Medioevo e prima Età moderna. Sono stati esaminati tratti peculiari legati al matrimonio, al divorzio, alla poligamia, alle norme relative alla purificazione rituale, con le quali si scandiscono i cicli della vita quotidiana e delineano parte delle differenze con la donna cristiana. L'analisi comparativa dei due modelli di vita ha condotto a precisare come al modello della cosiddetta "vergine", rifacendosi alla tradizione cristiana, si sostituisca nella cultura ebraica quello della donna destinata alla procreazione vista come regola religiosa, culturale e sociale¹³⁸.

Il quadro d'analisi di detta produzione storiografica va inserita all'interno del più generale tema del reperimento delle fonti relative alla storia degli ebrei. Esse sono in gran parte sparse negli archivi e nelle biblioteche. Raramente sono disponibili fondi che contengano solamente (o prevalentemente) materiale ebraico. Una fonte essenziale è costituita dai fondi notarili. Nella maggioranza dei casi si tratta di registri privi d'indice, e il reperimento della documentazione può avvenire solo attraverso il paziente spoglio dei singoli protocolli. Gli archivi comunali ed ecclesiastici conservano spesso fondi nei quali è possibile reperire materiale utile alla ricostruzione della storia degli ebrei. Nel caso catanese l'archivio comunale ha subito il ben noto episodio del 1944¹³⁹, che l'ha privata di una parte considerevole del materiale prezioso ivi contenuto. Tali archivi non sono sempre di facile accessibili. Un gran numero di biblioteche conserva codici ebraici e documentazione in volgare.

Anche l'analisi comparativa delle dinamiche socioeconomiche dell'oligarchia cristiana e di quella ebraica manifesta una quasi assoluta compenetrazione,

¹³⁸ Sulle donne ebraiche e su questi problemi cfr. F. Oliveri, *Jewish Women in Ancient and Medieval Sicily*, in *Eleventh World Congress of Jewish Studies: Proceedings* (1993), Gerusalemme, Division B, World Union of Jewish Studies, 1994, vol. 1, pp. 130-134; A. Precopi Lombardo, *La condizione femminile nelle comunità ebraiche di Sicilia*, in «Archivio Storico Siciliano», n. 24, 1998, pp. 93-119; A. Scandaliato, *L'ultimo canto di Ester*, cit.; ead., *Judaica Minora sicula*, cit., pp. 385-432.

¹³⁹ Il 14 dicembre 1944 fu appiccato al Palazzo comunale di piazza Duomo dagli appartenenti alla leva degli anni 1922-1924 che protestavano contro la temuta chiamata alle armi.

eccezion fatta per l'impossibilità per l'ebreo di nobilitarsi. Alla base della forza delle rispettive élite vi è la ricchezza accumulata anzitutto grazie al possesso di beni immobili, sui quali lucrano tramite le concessioni enfiteutiche, e poi i proventi legati all'attività di commercio feneratizia. Comune è l'instaurazione di legami parentali tramite oculate politiche matrimoniali che creano reti di relazioni sia interne ai confini cittadini, quanto estese all'intera Sicilia. Ceti dirigenti cristiani ed ebraici non mancano di dimostrare il loro status attraverso una serie di segni esteriori, dalla localizzazione dell'abitazione in un luogo nevralgico della città al vario ventaglio di privilegi ed esenzioni fiscali e commerciali.

Con la cacciata sembra che questa convivenza sia conclusa, anche se i documenti d'archivio dimostrano come i ceti dirigenti cristiani segnalino la necessità di rinviare il più possibile il momento dell'espulsione, poiché gli ebrei rappresentano una parte molto importante del sistema economico e sociale della città, ma parimenti dell'isola¹⁴⁰.

Le élite cittadine comprendono benissimo che la cacciata degli ebrei condurrà alla perdita di tutta una serie di operatori competenti e attivi in numerosi settori. Quando si comprese che i Re Cattolici non avrebbero cambiato idea, anche i ceti dirigenti locali tentano di convincere gli ebrei a restare accettando il battesimo. La maggior parte di loro decise di emigrare, chi rimase assunse un nuovo nome, avendo subito non poche pressioni da parte della classe dirigente della città.

¹⁴⁰ S. Simonsohn, *The Jews in Sicily*, vol. VIII, pp. 4739-4745, 20 giugno 1492.

Fonti e Bibliografia

Fonti manoscritte

Fontana C., *Gli ebrei in Catania nel secolo XV*, Catania 1901.

Fonti a stampa

Di Giovanni G., *L'ebraismo della Sicilia ricercato ed esposto*, Palermo, 1748.

Lagumina B., e G., *Codice diplomatico dei Giudei di Sicilia, Palermo 1884/1909, voll. 3. Ristampa a cura della Società Siciliana di Storia Patria*, Palermo, 1990, voll.3.

Simonsohn S., *The Jews in Sicily*, voll. 1-18, Leiden, 1997-2010.

Simonsohn S., *Tra Scilla e Cariddi, Storia degli ebrei in Sicilia*, Roma, 2011.

Bibliografia

AA.VV., *Gli ebrei in Sicilia sino all'espulsione del 1492, Italia Judaica, vol. V, Atti del V convegno internazionale (Palermo 15-19/ 6/ 1992)*, Roma, 1995.

Abulafia D., *Italy, Sicily and the Mediterranean 1100-1400*, London, 1987.

Abulafia D., *La comunità di Sicilia dagli arabi all'espulsione*, in Vivanti C. (a cura di), *Annali XI. Storia d'Italia. Gli ebrei in Italia*, a cura di Corrado Vivanti, vol. I, Torino, 1996.

Amari M., *Storia dei musulmani di Sicilia*, in *Biblioteca Arabo-Sicula*, vol. 2, Torino, 1880-1881 (Ristampa Forni, Bologna, 1982).

Ashtor E., *La fin du judaïsme sicilien*, in «Revue des Etudes Juives», 142, 1983.

Ashtor E., *The Jews and Mediterranean Economy*, London 1983. Ashtor E., *The Jews in the Mediterranean. Trade of the XV Century*, in «Festschrift Kellenbenz», Nürnberg, 1978.

Aymard M., *Commerce et consommation des draps en Sicile et in Italie méridionale (XVe-XVIe siècles)*, in Spallanzani M. (a cura di), *Produzione, commercio e consumo dei panni di lana (nei secoli XII-XVIII). Atti della Seconda Settimana di Studio (10-16 aprile 1970)*, Firenze, 1976, pp. 127-139.

Aymard M., *Commerce et production de la soie sicilienne aux XVIe-XVIIe siècles*, in

«Melanges d'Archeologie et d'Histoire de l'Ecole Francaise de Rome», n. 77, 1965, pp. 609-640.

Aymard M., *Production, commerce et consommation des draps de laine du XIIe au XVIIe siècle*, in «Revue Historique», n. 499, 1971 pp. 5-12.

Aymard M., Bresc H., *Problemi di storia dell'insediamento nella Sicilia medievale e moderna*, in «Quaderni Storici», n. 24, 1973, pp. 945-976.

Baron S.W., *A Social and Religious History of the Jews*. voll.19, New York, 1952-1983.

Bresc H., *Arabi per lingua, ebrei per religione. L'evoluzione dell'ebraismo siciliano in ambiente latino dal XII al XV secolo*, Messina, 2001.

Bresc H., *Banche e banchieri in Sicilia*, Palermo, 1992.

Bresc H., *L'artisanat Juif Sicilien: Culture et technique*, in *Gli ebrei in Sicilia dal tardoantico al medioevo*, a cura di Nicolò Bucaria, Palermo, 1998.

Bresc H., *Politique et société en Sicile XIIe-XVesiècles*, Aldershot, 1990.

Bresc H., *Un monde méditerranéen. Economie et société en Sicile 1300-1450*, vol. 2, Rome, 1986.

Bucaria N., (a cura di) *Gli ebrei in Sicilia dal tardoantico al medioevo. Studi in onore di Monsignor Benedetto Rocco*, Palermo, 1998.

Bucaria N., *Sicilia Judaica*, Palermo, 1996.

Bucaria N., Luzzati M., Tarantino A., (a cura di) *Ebrei e Sicilia*, Palermo, 2002.

Bulgarella P., *Diego de Obregon e i primi anni del Sant'Uffizio in Sicilia (1500-1514)*, in «Archivio Storico Siciliano», s. III, 20, 1972.

Caffiero M., *Storia degli ebrei nell'Italia moderna. Dal Rinascimento alla Restaurazione*, Roma, 2015.

Caffiero M., *Storia degli ebrei, storia economica, storia generale: stereotipi e rappresentazioni* in M. Romani (a cura di), *Storia economica e storia degli ebrei. Istituzioni, capitale sociale e stereotipi (secc. XV-XVIII)*, Milano, 2017, pp. 11-22.

M. Caffiero, *L'inquisizione e gli ebrei. Nuove ricerche*, Roma, 2021.

- Calimani R. *Storia degli ebrei italiani. Dalle origini al XV secolo*, Milano, 2013.
- Campagna G., *Attività mineraria e metallurgica degli ebrei in Sicilia nel XV secolo*, in «Archivio Storico Messinese», n. 96, 2015, pp. 13-27.
- Campagna G., *Comunità ebraiche in area ionica. Taormina e Savoca*, in Catalioto L., Pantano G., Santagati E. (a cura di), «*Sicilia Millenaria*». *Dalla microstoria alla dimensione mediterranea. Atti del Convegno* (Castello di Montalbano Elicona 9-10-11 ottobre 2015), Reggio Calabria, 2016, pp. 67-82.
- Campagna G., *Contra Iudaeos. Pogrom'in Sicilia fra tardo medioevo e prima età moderna*, in «Peloro», n. I/2, 2016, pp. 129-149.
- Campagna G., «*Judayca Sancti Marci?*». *Una comunità ebraica in Sicilia tra Medioevo e Prima Età Moderna*, in Bottari S., Campagna G. (a cura di), *Il Mediterraneo, la Sicilia, il Mezzogiorno d'Italia tra Medioevo ed Età Contemporanea: nuove proposte di ricerca*, Roma, 2018, pp. 94-119.
- Campagna G., *Judayca terre Castri Regalis. Presenza ebraica in un centro dei Peloritani nel Quattrocento*, in «Sefer Yuhasin», n. 5, 2017, pp. 109-130.
- Campagna G., *L'abbazia e gli ebrei. Rapporti tra San Martino de Scalis e la minoranza ebraica nella seconda metà del Quattrocento*, «Peloro», n. 3/2, 2018, pp. 71-80.
- Campagna G., *La schiavitù a Messina nel Trecento*, in id. (a cura di), *Società, Potere e Libertà. Studi storici dal Medioevo all'età contemporanea*, Roma, 2016, pp. 21-33.
- Campagna G., *Le città di Palermo e Messina nel tardo Quattrocento dalle lettere di 'Ovadyah Yare da Bertinoro*, in Belli G., Capano F., Pascariello M. I. (a cura di), *La città, il viaggio, il turismo. Percezione, produzione e trasformazione. Atti dell'VIII Congresso Aisu* (Napoli 7-8-9 settembre 2017), Napoli, 2017, pp. 2143-2146.
- Campagna G., *L'espulsione degli ebrei dalla Sicilia. Diaspora di uomini ed identità*, in Id. (a cura di), *Società, potere e libertà. Studi storici dal Medioevo all'età contemporanea*, Roma, 2016, pp. 35-62.
- Campagna G., *Messina Judaica. Ebrei, neofiti e criptogiudei in un emporio del Mediterraneo (sec. XV-XVI)*, Soveria Mannelli, 2020.
- Campagna G., *Monte Scuderi e la Valle degli Eremiti. Storia di un microcosmo siciliano*, Roma, 2014.

Campagna G., *Notes of expulsion of the Jews from Palermo and Messina*, in «Archivio Storico Messinese», n. 97, 2016, pp. 7-15.

Campagna G., *Note sulla schiavitù in Sicilia tra Tardo Medioevo e Prima Età Moderna*, in «RiMe. Rivista dell'Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea», n. 4/2, 2019, pp. 99-123.

Campagna G., *Randaꝣzo ebraica. Presenza giudaica e neofitismo in un centro del Valdemone (secc. XV-XVI)*, Roma, 2019.

Campagna G., *Rapporti economici degli ebrei messinesi con Palermo nel XV secolo*, in «Peloro», n.2/1, 2017, pp. 23-45.

Campagna G., *Sicilian Jews and slavery: the case of Jewish community in Messina*, in «Humanities», n. 15, 2019, pp. 73-88.

Campagna G., *The Sicilian Jews in the Maritime Trade in the Second Half of the 15th Century*, in «Humanities», n. 13, 2018, pp. 41-46.

Carini I., *Altro documento sulla rotella rossa*, in «Archivio Storico Siciliano», 13, 1888.

Carini I., *Per la storia della rotella rossa*, in «Archivio Storico Siciliano», 16, 1891.

Cassuto U., *Jacob Anatoli*, in *Enciclopedia Judaica*, vol. II Jerusalem 1971.

Cassuto U., *Mazli'ah ben Elijah ibn AL-Bazak*, in *Enciclopedia Judaica*, vol. I, Jerusalem, 1971.

Cerra A.G., *Appunti per una storiografia ebraica in Sicilia*, «Notabilis», a. IX, n. 4, 2018, pp. 52-55.

Cohn W., *L'età degli Hoenstaufen in Sicilia*, Catania, 1832.

Cohn W., *Jüdische Übersetzeram Hofe Karls I Von Anjou, König von Sizilien (1266-1285)*, in *Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums*, 79, 1935.

Colafemmina C., *Insedimenti e condizioni degli ebrei nell'Italia meridionale e insulare*, in *Gli ebrei nell'Alto medioevo*, Atti della XXVI settimana del Centro Italiano di studi sull'alto medioevo, Spoleto 1980.

Colafemmina C., *Ipogei ebraici in Sicilia*, in *Italia Judaica*, vol. V, 1995.

- Colafemmina C., *Un copista ebreo a Demenna nel 1472*, in *Gli ebrei in Sicilia dal tardoantico al medioevo*, a cura di Nicolò Bucaria, Palermo, 1988.
- Cosentino G., *Nuovi documenti sulla Inquisizione in Sicilia*, in «Archivio Storico Siciliano», 10, 1885.
- Curti G., *Gli ebrei in Sicilia*, in *Architettura Judaica in Italia*, Palermo, 1994.
- Davidson N., *The Inquisition and Italian Jews*, in *Inquisition and Society in Early Modern Europe*, London 1987.
- Di Cesare D., *Marrani. L'altro dell'altro*, Torino, 2018.
- Di Giovanni G., *L'ebraismo della Sicilia ricercato ed esposto*, Palermo, 1748.
- Di Grado A., Sciuti Russi V., *Il tenace concetto: Leonardo Sciascia, Diego La Matina e l'Inquisizione in Sicilia: atti del convegno di studi*, Racalmuto, 1994.
- Di Matteo S., *La giudecca di Palermo dal X al XV secolo*, in Giuffrida R., Di Matteo S. (a cura di) *Fonti per la storia dell'espulsione degli ebrei dalla Sicilia*, Palermo, 1992.
- Di Pasquale A., *Sugli ebrei di Sicilia verso la fine del XV secolo*, in «Accademia di Scienze ed Arti», n.5, Palermo 1988-1989. Flandrin J.l., Montanari M. (a cura di), *Storia dell'alimentazione*, Roma-Bari, 1997.
- Foiadelli Vinciguerra N., *Gli ebrei a Catania. Dalle origini al 1492*, Catania, 2010.
- Fontana C., *Gli ebrei in Catania nel secolo XV*, Catania, 1901.
- Garaffa M.L., *Caratteri topologici dell'insediamento ebraico nella Sicilia occidentale*, in *Architettura Judaica in Italia*, Palermo, 1994.
- Garufi C.A., *Fatti e personaggi dell'inquisizione in Sicilia*, Palermo, 1978.
- Gaudio M., *La comunità ebraica di Catania nei secoli XIV e XV*, Catania, 1974.
- Gil M., *Sicily 827-1072 in Light of the Genizah Documents and Parallelsources*, in *Italia Judaica, vol. V, Atti del V Convegno internazionale* (Palermo 15-19 giugno 1992), Roma, 1995.
- Gil M., *The Jews in Sicily under Muslim Rule, in the light of the Genizah Documents*, in *Italia Judaica, Atti del Convegno internazionale* (Bari 18-22 maggio 1981), Roma,

1983.

Gil M., *Two chapters in the History of Sicily and it's Jews in light of the Genizah Documents*, in *Proceedings of the Eleventh World Congress of Jewish Studies*, Jerusalem, 1994.

Giordano G., *Comunità e famiglie ebraiche a Palermo e in Sicilia tra XIV e XV: rapporti di diritto privato e aspetti istituzionali*, in *Fonti Archivistiche e ricerca demografica, Atti del convegno internazionale (Trieste 23-26/4/1990)* Roma, 1996.

Giuffrida A.-Rocco B., *Documenti giudeo-arabi nel secolo XV a Palermo*, in «Studi magrebini», 8, 1976.

Giunta F., *Dossier inquisizione Sicilia*, Palermo, 1991.

Giunta F., *Un inquisito dei Cattolici sulla cacciata degli ebrei dalla Sicilia*, in *Studi di storia economica Toscana nel medioevo e nel rinascimento in memoria di Federigo Melis*, Pisa, 1987.

Giunta G., *Gli ebrei in Sicilia*, in «Problemi siciliani», 9, 6, 1932. Goiten S.D., *A Mediterranean Society*, Berkeley, 1967-1988, voll.5.

Goiten S.D., *Jews and Arabs their contacts through the ages*, Princeton 1974; traduzione italiana: *Arabi ed Ebrei nella storia*, Roma, 1980.

Graditi S., *Fonti notarili inedite per la storia degli ebrei in Sicilia*, in *Italia Judaica*, vol. V, 1995, pp. 55-74.

Greifa., *La comunità ebraica siciliana nel periodo musulmano*, Tesi di laurea di M.A., Università di Tel Aviv 1985 (in ebraico). Hacker J., *Some Letters on the Expulsion of the Jews from Spain and Sicily*, in *Studies in the History of Jewish Society in the Middle Ages and in the Modern Period*, presented to Prof. J.Katz, Jerusalem, 1980.

Grévin B., Mandalà G., *Le rôle des communautés juives siciliennes dans la transmission des savoirs arabes en Italie, XIIIe-XVe siècles*, in Fuess A., Heyberger B. (a cura di), *La frontiere méditerranéenne du XVe au XVII esiècle. Échanges, circulations et affrontements*, Turnhout, 2013, pp. 283-299.

Huillard-Breholles J.L.A., *Historia diplomatica Friderici secundi*, Paris, 1852-1861, voll.6.

Idel M., *Abram Abulafia, un Kabbaliste mystique*, in «La Vie Spirituelle», Parigi, 1988.

- Idel M., *The Ecstatic kabbalah of Abraham Abulafia in Sicily*, in *Italia Judaica*, vol. V, 1995.
- Kamen H., *The Mediterranean and the Expulsion of Spanish Jews in 1492*, in «Past and present», 119, Oxfordm 1988.
- La Franca R., *Caratteri insediativi e memoria dei luoghi ebraici di Sicilia*, in *Italia Judaica*, vol. V, 1995.
- La Lumia I., *Gli ebrei siciliani*, in *Studi di storia siciliana*, Palermo, 1870.
- La Mantia V., *Origine e vicende dell'inquisizione in Sicilia*, Palermo, 1977.
- La Rocca L., *Gli ebrei di Catania nell'osservanza delle feste di rito romano*, in «Archivio storico per la Sicilia orientale», 5, 1908.
- Lagumina B., e G., *Codice diplomatico dei Giudei di Sicilia, Palermo 1884/1909, voll. 3. Ristampa a cura della Società Siciliana di Storia Patria*, Palermo, 1990, voll.3.
- Libertini G., *Epigrafe giudaico-latina rinvenuta a Catania*, in «Atti della R. Accademia scienze lettere e arti», 64, 1929.
- Lioni F., *I ministri della religione presso gli ebrei di Sicilia*, in «Archivio Storico Siciliano», n.s. 10, 1885.
- Lioni F., *La rotella rossa*, in «Archivio Storico Siciliano», n.s.8, 1883.
- Lioni F., *Le magistrature presso gli ebrei di Sicilia*, in «Archivio Storico Siciliano», n.s.9, 1884.
- Lioni F., *Le usure presso gli ebrei di Sicilia*, in «Archivio Storico Siciliano», n.s.9, 1884.
- Lombardo Ricevuto G., *Gli ebrei di Sicilia nel Medioevo attraverso le pubblicazioni della Società siciliana di Storia Patria*, in *Atti del congresso storico internazionale su «Presenza della Sicilia nella cultura degli ultimi centomanni»*, Palermo, 1975.
- Luzzati M., *Ebrei siciliani a Pisa agli inizi del 400*, in *Gli ebrei in Sicilia dal tardoantico al medioevo*, a cura di Nicolò Bucaria, Palermo, 1998.
- Luzzatto L., *Ebrei siciliani*, in «Vessillo israelitico», 26, 1878. Mancuso M.R., *Insedamenti ebraici in Sicilia*, in *Architettura Judaica in Italia*, Palermo, 1994.

Mandalà G., *La migrazione degli ebrei dal Garbum in Sicilia (1239)*, in «Materia Giudaica», n. 11/1-2, 2006, pp. 179-199.

Mandalà G., *The Jews of Palermo from Late Antiquity to the Expulsion (598-1492-93)*, in Nef A. (a cura di), *A Companion to Medieval Palermo. The History of a Mediterranean City from 600 to 1500*, Leiden, 2013, pp. 438-485.

Mandalà G., *Judíos y Sicilia en la trama mediterránea: notas y propuestas*, in «Sefer Yuḥasin», n. 7, 2019, pp. 65-84.

Mandalari M., *Gli ebrei di Randazzo nel secolo XV*, in «Vessillo israelitico», 50, 1902.

Martino G., *La Judaica di Messina*, in «Città e territorio», luglio/agosto 1997.

Mazzamuto A., *L'insediamento ebraico in Sicilia dal periodo arabo all'espulsione del 1492*, in *Architettura Judaica in Italia*, Palermo, 1994.

Mazzamuto S., Mineo I.E., *Sulla condizione giuridica degli ebrei in Sicilia nel tardo medioevo. Tra autonomia e subordinazione*, in *Architettura judaica in Italia*, Palermo, 1994.

Mazzamuto S., Mineo I.E., *Sulla condizione giuridica degli ebrei in Sicilia*, in *Italia Judaica, vol. V*, 1995.

Mazzone S., *Gli Ebrei in Sicilia: il caso straordinario di Siracusa*, «Notabilis», a. VIII, n. 3, 2017, pp. 54-57.

Messina A., *Le comunità ebraiche della Sicilia nella documentazione archeologica*, in «Henoch», 3, 1981.

Milano A., *Nuove luci sulla emigrazione degli ebrei italiani nel cinquecento verso il Levante*, in «Rassegna mensile di Israel», 19, 1953.

Milano A., *The Number of the Jews in Sicily at the Time of their Expulsion in 1492*, in «Jewish Social Studies», XV, 1953.

Milano A., *Vicende economiche degli ebrei nell'Italia meridionale ed insulare durante il Medioevo*, in «La rassegna mensile di Israel», 20, 1954.

Modica Scala G., *Le comunità ebraiche nella contea di Modica*, Modica, 1978.

Mongitore A., *Memorie dei giudei di Sicilia*, ms. del secolo XVIII, BCP, Qq 222 f.

213.

Monter W., *Frontier of Heresy. The Spanish Inquisition from the Basque Lands to Sicily*, Cambridge, 1990.

Mulè V., *Ebrei sardi in Sicilia ed ebrei siciliani in Sardegna*, in «Materia Giudaica», n. 14/1-2, 2009, pp. 227-237.

Mulè V., *Gli ebrei di Caltabellotta e la famiglia de Luna*, in Perani M. (a cura di), *Guglielmo Raimondo Moncada alias Flavio Mitridate. Un ebreo converso siciliano. Atti del I Convegno Internazionale* (Caltabellotta 23-24 ottobre 2004), Palermo, 2008, pp. 225-240.

Mulè V., *Interazione e cooperazione economica tra mercanti e prestatori ebrei e cristiani nella Sicilia del XV secolo*, in Musco A., Musotto G. (a cura di), *Coexistence and cooperation in the middle ages. I European Congress of Medieval Studies F.I.D.E.M* (Palermo 23-27 June 2009), Palermo 2014, pp. 941-951.

Mulè V., *Judaica Civitatis Siracusarum. Vita, economia e cultura ebraica nella Siracusa medievale*, Palermo, 2013.

Mulè V., *La comunità ebraica di Catania attraverso le fonti notarili del XV secolo*, in Lacerenza G. (a cura di), *Hebraica Hereditas. Studi in onore di Cesare Colafemmina*, Napoli 2005, pp. 107-122.

Mulè V., *La medicina ebraica in Sicilia orientale nel secondo Medioevo*, in «Schede Medievali», n. 40, 2002, pp. 155-170.

Mulè V., *Note sulla famiglia ebraica di Panormo a Randaṣṣo nel XV secolo*, in «Schede Medievali», n. 47, 2009, pp. 41-52.

Mulè V., *Note sulla predicazione del beato Matteo agli ebrei di Sicilia*, in *Francescanesimo e Cultura nella provincia di Agrigento. Atti del Convegno di Studio* (Agrigento 26-28 ottobre 2006), Palermo, 2009, pp. 205-216.

Mulè V., *Nuovi documenti sulla comunità ebraica di Messina nel XV secolo*, in Ioly Zorattini P. C. (a cura di), *Percorsi di storia ebraica. Atti del XVIII Convegno internazionale dell' AISG* (Cividale del Friuli-Gorizia 7-9 settembre 2004), Udine, 2005, pp. 397-407.

Mulè V., *Nuovi documenti sulle comunità ebraiche della Sicilia Orientale: Messina, Catania e Siracusa*, in «Materia Giudaica», n. 9/1-2, 2004, pp. 231-240.

Mulè V., *Mercanti, banchieri e prestatori ebrei nella Sicilia del XV secolo. Profilo, attività, relazioni familiari e sociali*, Palermo, 2019.

Nicolosi P., *Gli ebrei a Catania*, Catania, 1988.

Oliveri F., *Giudei, Fenici e Musulmani di Sicilia*, in *Italia Judaica*, vol. V, 1995.

Oliveri F., *I giudei nella toponomastica siciliana*, in *Architettura Judaica in Italia*, Palermo, 1994.

Oliveri F., *Jewish Women in Ancient and Medieval Sicily*, in *Proceedings of the Eleventh World Congress of Jewish Studies*, Jerusalem, 1994.

Orsi P., *Nuovi ipogei di sette cristiane e giudaiche ai cappuccini in Siracusa*, in «Römische Quartaschrift», 14, 1900.

‘Ovabyah Yare da Bertinoro *Lettere dalla Terra Santa*, introduzione, traduzione, note e appendice di Giulio Busi, Rimini, 1991.

Palermo G., *L'emigrazione degli ebrei siciliani verso i paesi del Mediterraneo orientale dopo l'espulsione del 1492*, tesi di M.A., Gerusalemme, 1993, (in ebraico).

Palermo L., *La banca e il credito nel Medioevo*, Milano, 2008.

Pavoncello N., *Gli ebrei in Sicilia*, in «Israel», 51, n. 13 (13/1/1966).

Pirri R., *Sicilia Sacra*, vol. 2, Palermo, 1733, (ristampa, Bologna, 1987).

Pitterman M., *Sicilian Jewry*, in «Rhode Island Jewish Historical Notes», 8, 1979.

Precopi Lombardo A., *Attività artigianali e commerciali degli ebrei in Sicilia*, in «Rivista Libera Università Trapani», 4, 1985.

Precopi Lombardo A., *Gli ebrei di Sicilia nella bufera dell'espulsione*, in «Rivista Libera Università Trapani», 5, 1985.

Precopi Lombardo A., *Le magistrature ebraiche in Sicilia*, in «Rivista Libera Università Trapani», 9, 1990.

Precopi Lombardo A., *Medici ebrei nella Sicilia medievale*, in «Trapani», 29, 1984.

Precopi Lombardo A., *Sull'usura degli ebrei in Sicilia*, in «Rivista Libera Università Trapani», 5, 1986.

Precopi Lombardo A., *Viridimura, dottoressa ebrea del medioevo siciliano*, in «La Fardelliana», 3, 1984.

Renda F., *La fine del giudaismo siciliano; ebrei marrani e inquisizione spagnola prima durante e dopo la cacciata del 1492*, Palermo, 1993.

Renda F., *Gli ebrei prima e dopo il 1492*, in *Italia Judaica*, vol. V, 1995.

Renda F., *I marrani in Sicilia*, in Vivanti C. (a cura di), *XI. Storia d'Italia. Gli ebrei in Italia*, vol. 1, Torino, 1996. Renda F., *L'inquisizione in Sicilia: i fatti, le persone*, Palermo, 1997. Rippe G., *Le Juifs et l'Etat en Sicile à la fin da Moyen-Age (1392-1458)*, Paris, 1968.

Rocco B., *Il giudeo-arabo e il siciliano nei secoli XII e XV. Influssi reciproci*, in Ruffino G. (a cura di) *Atti del XXI congresso internazionale di linguistica e filologia romanza*, (Palermo 18-24/9/1995), Palermo, 1998.

Rocco B., *Le tre lingue usate dagli ebrei di Sicilia dal secolo XII al secolo XV*, in *Italia Judaica*, vol. V, 1995.

Roth C., *History of the Jews in Italy*, Philadelphia, 1946.

Roth C., *Contribution to the History of the Exiles from Sicily*, in «Eretz Israel», 3, 1954.

Roth C., *Jewish Intellectual Life in Medieval Sicily*, in «The Jewish Quarterly Review», 47, 1956-1957.

Saccaro A., *Gli ebrei di Palermo. Dalle origini al 1492*, Firenze, 2008.

Saitta B., *Catania medievale*, Catania, 1996.

Scandaliato A., Gerardi M., *Lingua, istruzione e scuole dell'ebraismo siciliano nel medioevo*, in *SeferYubasin*, 10-11, 1994-1995.

Scandaliato A., *La donna ebrea siciliana nel medioevo*, in «La Fardelliana», n.10, 1991.

Scandaliato A., *Viridimura De Medico*, in Fiume M. (a cura di), *Siciliane Dizionario Biografico*, Siracusa 2006, pp. 115-116.

Scarcella G., *Gli ebrei in Sicilia*, Palermo 2003. Schwarzfuchs S., *The Sicilian Jewish Communities in the Ottoman Empire*, in *Italia Judaica*, vol. V, 1995.

Sciascia L., *Morte dell'Inquisitore*, Roma-Bari, 1964.

- Sciuti Russi V., *Ebrei Inquisizioni Parlamenti nella Sicilia del primo '500*, in *L'inquisizione e gli ebrei in Italia*, Roma-Bari, 1994.
- Senigallia Q., *La condizione giuridica degli ebrei in Sicilia*, in «Rivista italiana per le scienze giuridiche», 41, 1906.
- Sermoneta G.B., *La traduzione siciliana di Alfabetin di pentecoste e la prova dell'esistenza di un dialetto siciliano*, in *Italia Judaica*, vol. V, 1995.
- Sermoneta J., *The Prayer Rite of Sicilian Jews*, in *Jews in Italy. Studies Dedicated to the Memory of U. Cassuto*, Jerusalem 1988. Shatzmiller J., *Jewish Physicians in Sicily*, in *Italia Judaica*, vol. V, 1995.
- Sierra S.J., *Sicily*, in *Enciclopedia Judaica*, vol. 14, New York, 1987.
- Simonsohn S., *The Jews in Sicily*, voll. 1-18, Leiden, 1997-2010. Simonsohn S., *Tra Scilla e Cariddi, Storia degli ebrei in Sicilia*, Roma, 2011.
- Speciale G., *La comunità ebraica di Catania nei documenti perduti del secolo XV*, in Bollettino d'Ateneo dell'Università degli studi di Catania (21 giugno 2017)
- Starabba R., *Guglielmo Raimondo Moncada ebreo convertito siciliano del secolo XVI*, in «Archivio Storico Siciliano», n.s.2, 1878.
- Starabba R., *Processo di fellonia contro frate Simone del Pozzo vescovo di Catania (1392)*, in «Archivio Storico Siciliano», n.s.1, 1873.
- Straus R., *Gli ebrei di Sicilia dai normanni a Federico II*, a cura di Salvatore Mazzamuto, Palermo, 1992.
- Tamani G., *Manoscritti ebraici copiati in Sicilia nei secoli XIV-XV*, in «Henoch», 15, 1993.
- Testa F., *Capitula Regni Siciliane*, Palermo, 1741.
- Toaff A., *Gli ebrei siciliani in Italia dopo l'espulsione. Storia di un'integrazione mancata in Italia Judaica*, vol. V, 1995.
- Toaff A., *Il vino e la carne. Una comunità ebraica nel Medioevo*, Bologna, 2007.
- Todeschini G., *La ricchezza degli ebrei. Mercè e denaro nella riflessione ebraica e nella definizione cristiana dell'usura alla fine del Medioevo*, Spoleto, 1989.

Trasselli C., *Gli ebrei in Sicilia*, in *Siciliani fra Quattrocento e Cinquecento*, Messina, 1981.

Trasselli C., *Note per la storia dei banchi in Sicilia*, Palermo, 1968.

Trasselli C., *Sulla diffusione degli ebrei e sull'importanza della cultura e della lingua ebraica in Sicilia, particolarmente in Trapani e in Palermo nel secolo XV*, in «Bollettino del Centro di studi filologici e linguistici siciliani», 2, 1954.

Trasselli C., *Sugli ebrei in Sicilia*, in *Nuovi quaderni del meridione*, 7, 1969.

Trasselli C., *Sull'espulsione degli ebrei dalla Sicilia*, in «Annali della Facoltà di economia e commercio di Palermo», 8, 1954.

Trizzino A., *La cacciata degli ebrei dalla Sicilia*, in «La Difesa della Razza», 1938.

Udovitch A., *The Jews and Islam in the High Middle Ages a case the Muslim View of differences*, in *Gli Ebrei nell'Alto Medioevo*, Spoleto, 1980.

Vivacqua S., *Gli ebrei in Sicilia fino all'espulsione del 1492*, in «Henoch», n.14, 1992.

Vivacqua S., *Gli ebrei in Sicilia nel medioevo*, in «Quaderni medievali», n.34, 1992.

Vittorio T., *Per la traduzione francese de Gli ebrei siciliani di Isidoro La Lumia*, in «Rivista storica siciliana», a. XX, n. 35, 1994.

Wansbrough J., *A Judaeo-Arabic Document from Sicily*, in «Bulletin of the School of Oriental and African Studies», 30, 1967.

Wettinger G., *The Jews of Malta in the Late Middle Ages*, Malta, 1985.

Zunz L., *GeschichtederJuden in Sizilien*, in *Geschichte und Literatur*, Berlin 1845 (rist. anast. Hildesheim 1976), traduzione italiana: *Storia degli ebrei in Sicilia*, in «Archivio Storico Siciliano», n.s. IV, 1879.

/1/

Gli Ebrei in Catania nel secolo XV

Carmine Fontana

Indole e ragione del lavoro

Il soggetto, ch'io tratto, ha per titolo: Gli Ebrei in Catania nel secolo XV _ e sebbene a svolgerlo fossi spinto e guidato con consigli d'ogni sorta dall'Egregio Prof. V. Casagrandi, che nomino qui a titolo d'onore, tuttavia spesso m'arrestai a mezzo, dimandandomi se sarei giunto una buona volta alla fine. Avverto che non ho punto né poco l'intenzione di narrare le mie fatiche; così nemmeno dirò che mi sono trovato nella necessità di leggere una quarantina di volumi, formanti un complesso dalle quindici alle ventimila pagine scritte in un carattere non certo de' migliori e più facili (poiché si trattava non di documenti in bella copia, ma nelle loro copiacce); e nemmeno confesserò, che, quando mi ci misi la prima volta all'opera, ero digiuno o quasi di paleografia. Tralascio tutto questo per evitare il pericolo di inserire una storia in un'altra storia; solo desidererei se ne tenesse conto, caso mai nel lavoro si scorgessero delle mende, delle lacune, delle inesattezze: diamine! Bisognava pure m'affrettassi, e la fretta

/3/

causa, purtroppo, sempre mali simili.

Dichiaro inoltre che l'estensione del lavoro e il numero de' documenti_ i quali, a volerli trascrivere dal primo all'ultimo, ascenderebbero di sicuro a un duemila_ fecero sì, che, non potendo io abbracciare tutto e bene, ricominciassi a copiarli, i documenti, con un criterio non proprio uguale a quello adottato in seguito. Questa differenza di metodo non ha quasi punto nociuto alla verità e storicità del mio lavoro; ma m'è parso necessario spiegarmi, perché non abbia a impressionare una tal qual mancanza di omogeneità tra la prima e l'ultima parte dell'appendice. Che se poi mi si volesse far un appunto dell'essermi io occupato d'alcuni documenti minuziosi assai, richiamo l'attenzione sull'importanza loro nel calcolare, approssimativamente si capisce, la popolazione ebraica in Catania.

Le fonti principalissime cui ho attinto, sono stati i volumi dell'archivio municipale di Catania, quasi tutti in uno stato discreto, ma che, per grave disgrazia, non incominciano se non dal 1412: gli altri andarono dispersi a causa del terremoto del 1693, del saccheggio del 1848, e d'un'incuria imperdonabilissima.

/4/

Tratto così di ottant'anni della vita ebraica catanese, non senz'aver cercato ciò che era possibile raccogliere e dire degli anni e de' secoli antecedenti. Quindi è che mi sono giovato anche de' documenti pubblicati nel codice ebraico del Lagumina, e che, quasi a completare la mia raccolta, ho copiato e riportati per intero: fatica ben accolta del resto, perché, altrimenti, non mi sarebbe stato possibile di evitare una corsa a Palermo con relativa visita a' suoi archivi. Per quanto poi il lavoro cronologicamente è topograficamente sia limitato, non di meno spero riuscirà accetto a' cultori di ebraismo. Ormai ha preso tanto sviluppo questa materia in Italia e in Sicilia specie, con gli studi del Lioni, del Lagumina, dello Starrabba e di tutta una schiera di valorosi cultori, che solo questo fatto a basta a giustificare la ragion d'essere del mio lavoro. Per me, e penso d'aver fatto molto, se avrò portato sia pure un piccolo contributo a questo lavoro, che ferve in Italia per conoscere la vita medievale, sceverare abbattere ricostruire e quindi preparare allo storico futuro il materiale per la vera e genuina storia d'Italia che ci manca e continuerà

per un pezzo ancora a mancarci.

E siccome si trattava di ricerche e quindi di essere non solo preciso, ma anche minuzioso, non ho tralasciato niente che potesse pur lontanamente contribuire a delineare meglio la vita e i costumi di quei tempi; e mi sono adoperato a sviscerare i documenti uno per uno, cercando così di dare il maggior risalto possibile al soggetto che avevo per le mani.

Quella povera gente degli Ebrei, che da diciotto secoli s'aggira raminga sulla faccia della terra e non trova posa né requie, sempre perseguitata da un odio, il quale mentre prima dipendeva dal fanatismo religioso, ora trova la sua giustificazione nell'economia politica-amministrativa; ha esercitato nel medio-evo un'influenza non minore di quella di oggi.

In quei tempi erano essi che in tanti paesi portarono, colla loro attività, il commercio, lo scambio e la ricchezza. Isolati, specie qui in Sicilia, senza la speranza di poter liberamente darsi alle professioni, alla scienza, furono di necessità costretti a convergere tutte le forze fisiche e morali nel commercio. Per farsi un'idea dell'utile che gli Ebrei apportavano, senza ricordare che spesso

i feudatari _ considerandoli quasi animali da ingrasso pe' terreni dove lavorano_ ne facevano domanda alla corte per averne o pure cercavano di alletterli a venire da loro concedendo maggiori libertà che non godessero altrove; basterebbe costruire un quadro delle tasse, de' donativi, delle collette particolari, delle collette generali e degli altri infiniti balzelli cui eran tenuti.

La città di Palermo era tanto convinta del bene che le arrecava la presenza degli Ebrei, che quando questi vennero scacciati, sola in tutta Sicilia, osò protestare, a grande onor suo, presso la corte del cattolico Ferdinando.

Ma il pentimento sopraggiunse e presto, ché appena due secoli dopo, nel 1695, perché il commercio 'si ritrovava debilitato e distrutto'¹⁴¹ re Carlo II cercò di richiamare, ma inutilmente gli Ebrei a Messina; né miglior riuscita ebbe l'altro tentativo del 1740.

In Catania la popolazione ebraica, quantunque inferiore a quella di Palermo, di Messina, di Siracusa e fors'anche di Trapani, era però sempre rispettabile di

¹⁴¹ L'Ebraismo della Sicilia ricercato ed esposto da Giovanni di Giovanni, Palermo 1748, Stamperia di G. Gramignani, Ved. pag. 239 e segg.

numero e in se stessa e rispetto all'università de' cristiani di quella città: come poi tenterò dimostrare in alto capitolo essi formavano la quindicesima parte di tutti gli abitanti di Catania. Perciò e per questa ragione e per il fatto che, se in seguito, i Catanesi raggiunsero una gran rinomanza nella manifattura della seta ne vanno debitori agli Ebrei, e per altre e altre cause ancora, chi farà la storia di Catania non può né deve in alcun modo trascurare d'occuparsi de' Giudei. Questo io ho fatto, cercando di trattarne con amore, ma a un tempo con imparzialità.

La Giudecca di Catania: sua antichità.

Il Di Giovanni, nella sua opera sugli Ebrei¹⁴², scrive che la comunità ebraica catanese incontrastabilmente risale a' primi secoli del Cristianesimo. Sta difatti, che papa Gregorio Magno in data dell'aprile del 596 Indiz. XVI¹⁴³ scrive al vescovo catanese Leone, dicendogli essergli giunta all'orecchio notizia grave, che, se vera, fraternitatem tuam vehementer accusat. Aveva saputo il Pontefice che i Samaraci degentes Catinae, cioè gli Ebrei, compratisi pagana mancipia ausu temerario, li avevano circoncesi; prega quindi il Vescovo di occuparsi con zelo della faccenda, e, se accertasse il misfatto, gli ingiunge di rendere a libertà cotesti schiavi

¹⁴² G. Di Giovanni_ L'Ebraismo della Sicilia, Palermo 1748, Stamperia di G. Gramignani, pag. 266.

¹⁴³ B. Lagumina_ Codice diplomatico dei Giudei di Sicilia, Palermo tipog. di Michele Amenta, pag. 4-5 doc. VI.

senza punto indugiare, badando inoltre a ricoprirli della sua protezione e a non permettere mai, che gli antichi padroni, resisi colpevoli non solo di questa multa ma d'altra pena prescritta dalla legge, ne pretendano alcun prezzo.

Assai più tardi, a' 20 dicembre 1168, Indiz. II¹⁴⁴ il vescovo Giovanni Agello, Cataniensis Episcopus, concede che latini, graeci, iudaei, et saraceni, quanti se trovavano sotto la sua giurisdizione_ va da sé_ unusquisque iuxta suam legem iudicetur. Circa l'anno 1453-54 sorse questione tra gli Ebrei e l'università cristiana di Catania stessa sul pagamento della colletta regia. Il Senato protesta, si sdegna manda messi e lettere al viceré, e quando più innanzi e in altro capitolo ce ne occuperemo per esteso, sarà buffo conoscere come venissero fatte queste rimostranze e il modo che i Giurati Catanesi tennero per difendersi e liberarsi dal pagamento della quota spettante agli Ebrei. Ed è in un memoriale scritto intorno a questa lite che troviamo una singolare affermazione¹⁴⁵, vi si dice adunque

¹⁴⁴ Codice diplomatico dei Giudei di Sicilia, pag. 12, doc. XV.

¹⁴⁵ Ibid._ doc. CCCCIII, pag. 536.

/10/

‘hi li iudei su servi di la camera et da milli anni icza hanno pagatu la loru collecta appartata et divisa etc.’

Quel milli anni, sebbene non possa intendersi alla lettera e qui pare equivalga ad un: da tempi antichissimi, non dimeno è una preziosa dichiarazione in bocca di magistrati in carica verso la prima metà del secolo V.

Se qualcuno poi intendesse il numero mille come arrotondamento d’una cifra inferiore d’anni, come, ad esempio, ottocento e tanti, novecento e tant’altri, e risalisse di ottocento o novecento anni dalla data del 1453, verrebbe a dare alla giudecca di Catania un’antichità un pochino maggiore un pochino minore di quella che risulta dalla lettera di papa Gregorio al vescovo Leone.

Si potrebbe, volendo sofisticare, tirar fuori qualche altra data; ma è meglio fermarsi al certo e contentarsi di sapere che nel VI secolo in Catania trovavansi già Ebrei, a bastanza potenti e numerosi da permettersi nonostante la vigilanza d’un vescovo quei fatti lamentati nella lettera di papa Gregorio Magno.

/11/

La Giudecca e la topografia

Credo naturale, che prima di tutto, occupandomi degli Ebrei catanesi, tratti del sito in cui abitavano: è noto infatti che, come nessuno ne ha parlato mai, così pure nessuno conosce la loro giudecca.

Io non so con certezza materiale donde provenga questa noncuranza degli scrittori patrii catanesi per una gente che tanto tempo visse nella loro città, e che senza alcun dubbio, le arrecò assai più bene che male.

Forse non devono mettersi da parte i pregiudizi e le nebbie, difatti spiegabilissimi se si tien conto che in gran parte cotesti storici catanesi furon preti o frati; inoltre eccezion fatta del Fazello_ nativo di Sciacca_ e del Carrera, gli altri scrissero in un tempo che la città, topograficamente, aveva cangiato molto l'aspetto, in seguito alla famosa eruzione del 1669 e a quel non meno spaventevole sconvolgimento tellurico del 1693; ma tutti sono posteriori alla cacciata degli Ebrei; il più vicino, il Fazello, a distanza di 68 anni.

Il documento più antico sulla topografia della Giudecca è del tempo di re Federico III che morì nel 1377 lasciando il regno allo sposo della figlia Maria, a Martino.

Esso consiste in una serie di capitoli ordinati et facti supra lu exerciciu di certi cabelli dilu monasteriu di santa maria di novaluchi etc ¹⁴⁶. E dove si parla delle tasse imposte alle case degli Ebrei ricorre la distinzione di iudeca suprana zoe di sancta marina a munti e giudeca di sancta marina a pindinu; oppure di iudeca di susu e iudeca di iusu. Ogni difficoltà, che s'incontra per la ricostruzione topografica della giudecca, sparirebbe, se si riuscisse a localizzare la chiesa di S. Marina.

Orbene il Bolano nel Carrera¹⁴⁷ a proposito delle terme scrive: "Ceterum in Vico fere toto ad divi Augustini Theatra versus lateritii canales, tubi et adhaerentes rotundi siphones deambulantium pedibus conculcantur, ut et in vico Cypriano

¹⁴⁶ Cod. diplom. dei Giudei di Sicilia_ Vol. VI, fasc III, pag. 252. Vedi anche il Di Giovanni, op. cit., a pagina 270 e il documento n. 347 dell'appendice, dal quale risulta che gli Ebrei negli ultimi tempi pagavano 100 once, cioè L 1275 annue al Monastero di Novaluce, e non 60.

¹⁴⁷ Delle memorie storiche della città di Catania spiegate in tre volumi da don Pietro Carrera_ Catania per G. Rossi 1639, pag. 100

ad Divae Marinae Australis siphones etc”, dandoci questi elemnti, che S. Agostino o la via che vi passava dinanzi era contigua al vico Cipriano_ giacché vi si trovavano avanzi d’una stessa opera antica, e che questo vico e la chiesa di S. Marina erano anch’essi vicini l’uno all’altro.

E siccome la piazza Cipriana_ forum Cyprianum_ corrisponde su per giù all’attuale piazza Dante¹⁴⁸ e il vico omonimo non poteva non sboccarvi, bisogna logicamente identificare quest’ultimo con la via ‘Quartarone’ o con l’altra di ‘Santa Barbara’: le due sole, che nelle vicinanze di S. Agostino menano direttamente dal lato di mezzogiorno a quella piazza. Il Carrera dice esplicitamente, poche pagine più in giù¹⁴⁹, che le chiese di S. Agostino, S. Costantino e S. Marina

¹⁴⁸ Francesco Privitera_ Catania 1690_ pag. 211.

¹⁴⁹ P. Carrera, op. cit, pag. 109.

appartenevano ad una stessa regione di Catania; ma la località non resta ancora ben definita, dico quella che interessa a noi; per quanto la vicinanza di S. Agostino e S. Marina sia un dato acquisito e di grande importanza.

Il Privitera arreca un tantino più di luce quando scrive che la chiesa di S. Maria della Palma “fu eretta nel contorno di S. Marina”¹⁵⁰; e a me pare che lo stesso autore suggelli definitivamente la questione con le parole: «l’anno 1566 dette Religiose (del convento della S.S. Trinità) col concorso del Ordinario furono trasportate le Monache nel novo Monasterio, con la Chiesa prima detta di S. Nicolò dell’Oliva, e più innanzi Regio Plaazzo, nel sito poco discosto in fronte alla Sacramentale di S. Marina, portando seco anco il primo titulu della S.S. Trinità»¹⁵¹; perché questa chiesa, ch’io sappia, non ha punto in seguito mutato di posto, quindi situando di fronte ad essa o al collegio provinciale Regina Margherita, che fa lo stesso, la chiesa di S. Marina, il Privitera e il Carrera vengono a trovarsi d’accordo e a completarsi vicendevolmente.

¹⁵⁰ op.cit_ p. 228.

¹⁵¹ op.cit, p. 214;

Così il primo ha ragione quando afferma S. Marina non lontana da S. Agostino e il secondo non a torto scrive della chiesa di S. Maria, che fu edificata contorno di quella; tutt'al più tra chiese, com'op le situo, v'intecerderebbe una distanza di 120 a 130 metri. Notevole mi pare poi il fatto, che in via S. Barbara, rasente al muro occidentale del collegio Reg. Margherita, si possono ancora scorgere gli avanzi di canali, tubi e condutture antiche d'acqua; chissà che non alluda proprio a quelli il Bolano e che questa via non risponda esattamente all'antico vico Cipriano?

Questa contrada veniva chiamata un tempo de' casalini_ ossia capusole_: quivi sorgeva e sorge S. Barbara de casalini¹⁵², quivi S. Marina, S. Anna delli Casalini anteactis seculis dicebatur¹⁵³. A Settentrione si estendeva sino alla piazza Dante o Cipriana, ad occidente sin verso la Chiesa della Consolazione e di S. Lucia, ad oriente confinava

¹⁵² Sicilia Sacra di Rocco Pirro, Panormus 1773_ col. I, 579

¹⁵³ Catan. Decachord_ D. Io. Baptista de Grossis auctore_ Catania 1642_ pag. 104

con la contrada del Iudicello¹⁵⁴, che occupava probabilmente l'area attorno S. Agostino, la via 'Pozzo Canale' e la piazza 'S. Pantaleo'¹⁵⁵; a sud la contrada di S. Marina giungeva sino a via 'Pozzo Molino'. Sulla strada che passava dinanzi a S. Marina, menando alla chiesa della Consolazione¹⁵⁶ tra l'una e l'altra chiesa eranvi le rovine d'una antico trionfale¹⁵⁷. Dietro S. Marina, forse dove ora s'innalza la chiesa di S. Barbara, fu costruito nel 1436 un tempio chiamato di S. Giovanni della Giudeca, che poi nel 1594, poco dopo la ricorrenza del primo centenario della cacciata degli Ebrei, venne dedicato a S. Euplio¹⁵⁸.

Nella parte più a nord, da S. Lucia alla chiesa della Consolazione o, meglio, dov'ora sorge l'immenso edificio de' Benedettini, l'Osservatorio, l'ospedale V. Emanuele con quel tratto sin all'incrocio di via V. Emanuele con via Plebiscito, eran tutti orti e giardini¹⁵⁹.

¹⁵⁴ F. Thomae Fazelli, *De rebus siculis decades duae*, Palermo 1560, pag. 68.

¹⁵⁵ Amico, *Catana illustrata*, Catania 1760, pag. 37.

¹⁵⁶ Privitera, *op. cit.*, pag. 66.

¹⁵⁷ Privitera, *op. cit.*, pag. 66.

¹⁵⁸ Privitera, *op. cit.*, pag. 184.

¹⁵⁹ Ved. in appendice il doc. n. 525

La topografia di S. Marina e della contrada omonima non è mutata gran fatto. La chiesa in questione o meglio, giacché questa non esiste più, il teatro Alfieri, dirimpetto al collegio “Regina Margherita” trovasi giusto su un piano dove va a finire la salita segnata da via S. Barbara, e donde comincia il declivio che termina giù in via “Pozzo Molino” e “Garibaldi”; quindi ben a ragione la Giudecca distinguevasi_ rispetto alla chiesa di S. Marina_ in giudecca superior et inferior.

Concludendo il quadrilatero estendentesi lunga la falda meridionale del “monte vergine” e compreso all’ingrosso tra via “Garibaldi” a sud via “Teatro Greco” a nord, via “Recupero”, ad occidente e via “Verginelle” con la piazza “S. Pantaleo” ad oriente abbracciava il quartiere degli Ebrei, qual’era al tempo del documento di re Federico III, documento confermato poi da re Martino l’anno 1403¹⁶⁰.

¹⁶⁰ In via “Pozzo Molino” e propriamente tra la strada che conduce alla S.S. Trinità e l’altra di “S. Barbara”, lungo il muro che guarda a mezzogiorno, c’è in alto un finestrone a forma di lunetta, appartenente senza dubbio alla facciata d’una chiesa; internamente, nel fabbricato, dalla parte di levante, si cammina per stanze che un tempo appartennero a un convento annesso alla chiesa;

/19/

È giusto però dimandarsi: La giudecca rimase sempre tale, non si spostò, ingrandendosi o rimpicciolendosi, sin al 1492?

Ci vengono qui a buon punto in aiuto i documenti dell'archivio municipale di Catania, riportati in appendice.

* tutto poi ne fa fede: la disposizione dei vani, alcuni affreschi settecenteschi a imitazione però della pittura bizantina, un cancello in ferro battuto di disegno più bizzarro e ingegnoso che semplice e bello, la testimonianza di persone che bambini cinquanta o sessant'anni fa, ricordano i cadaveri dei monaci che vestiti stavan messi ritti in tante nicchie scavate nel muro, e che erano sostenuti da anelli di ferro, i quali ne circondavano il petto e il bacino conficcandosi nelle pareti; infine la chiesa dalla parte d'occidente aveva una grande sepoltura, scoperta da non molto, quando il pavimento d'una stalla, corroso dall'urina degli animali, franò in parte e dalle buche che produsse si vide un sotterraneo ripieno d'ossa e di teschi. Da gente che, come la famiglia Pappalardo, abita in via "Pozzo Molino", da almeno due secoli, ho saputo che essi credono quivi fosse S. Marina, e secondo loro non è più d'un secolo che è stata abbandonata.

Io però, pur credendola chiesa di S. Marina questa di via "Pozzo Molino", nego che sia l'antica. Se l'ammettessi i miei calcoli sul sito della giudecca non sarebbero punto spostati, ma quando si può essere precisi è bene farlo sempre. Prima del 1500 via V. Emanuele non esisteva, cioè né era così larga come adesso, né tanto lunga; ma un vicioletto tortuoso e secondario, tanto vero che a chi dall'Ospedale vecchio (doc. n. 607) scendeva a S. Filippo non si offriva subito una strada dritta e comoda, ma era necessario, passare per piazza Dante e poi prendere dinanzi a S. Agostino, donde poteva continuare il suo cammino.

Da essi è vero che risulta la vecchia divisione della giudecca in superior et inferior, ma non più rispetto alla chiesa o contrada di S. Marina. Il quartiere ebraico s'era scisso in due e una parte rimaneva

* Segno dunque che la stradiciuola s'arrestava non molto lontano da q. chiesa. E più evidente appare la nostra supposizione per il fatto che appena trenta o quarant'anni fa la via Quartarone era un mucchio di casipole addossate l'una all'altra ad un livello superiore di un paio di metri a quello attuale. Un tale rialzo doveva estendersi in via V. Emanuele e continuare poi dinanzi alla chiesa della Trinità, al collegio Regina Margherita verso via "Plebiscito". Potremmo anzi dire che da S. Agostino la falda meridionale del "Monte Vergine" rimaneva intatta. Che ragioni potrebbero esserci per credere che il taglio di quel rialzo si fosse già iniziato prima che si costruisse via V. Emanuele, io non so; tutto anzi ci induce a pensare diversamente, del resto poco più su della S.S. Trinità, l'abitato finiva e la Chiesa di S. Lucia e quella di S. Giovanni (doc. n. 607) ne rimanevano fuori. Questa viuzza, nel cui tracciato fu fatto il corso V. E. passava probabilmente sotto un antico arco esistente presso il teatro greco e che dava nome alla regione "porta di mezzo".

Le vie principali che menavano lassù sono invece ben altre e cioè la via che ora chiamasi "Garibaldi",

lassù nell'alto della città, l'altra s'era accostata al centro di Catania presso le piazze dove si sviluppava il commercio di quei tempi, avvenivano gli scambi, e nelle vicinanze del Senato: tra piazza S. Filippo adunque

* un'altra che si ricostruisce facilmente quando si badi a quei tanti vicoletti tortuosi ciechi o no, che corrono da piazza "S. Pantaleo" a piazza "Machiavelli", parallelamente alle vie "V. Emanuele" da una parte e "Garibaldi" dall'altra. Essi conservano molti caratteri d'antichità e sul loro passaggio – cosa notevolissima – si trovano quasi tutt'i pozzi antichissimi della regione. Quella che oggi si dice via "Pozzo Molino", non esisteva, se non come fossato pieno d'acqua proveniente dal vicino Iudicello prima che incurvasse verso la "madonna delle Grazie", acqua la quale alimentava alcuni mulini situati lì presso, donde il nome della strada. Stando così le cose, S. Marina non poteva essere né in via V. E. né in quella di "Pozzo Molino", perché allora consisteva in un fossato; ma tra l'una e l'altra, lungo quell'antica via di cui s'è parlato e detto che arrivava sino a piazza "Machiavelli".

La S. Marina che si ricorda nella strada "Pozzo Molino" è quindi posteriore al terremoto del 1693, per le ragioni esposte ed anche per quest'altre due:

1) Che dove il muro della facciata si può osservare, appare costruito con avanzi di mattoni antichi situati senz'ordine, con un materiale insomma che proveniva da macerie. 2) che, slargatasi la via che passava sotto la "porta di mezzo" e allungata sin alla "porta della consolazione", i fabbricati di quel tratto

e piazza della Trizini.

E in verità, se ben si pensi, questo sviluppo e frazionamento della giudecca appare naturale: una popolazione, quale l'ebraica, attiva dedita al commercio per necessità elezione abitudine, poteva restarsene isolata in un estremo di Catania solo quando gli scambi tra città e città regione e regione non esistevano; ma nel '400 – sedate le lotte esterne e i torbidi d'interni – dalla Sicilia per Malta, per le Calabrie, per Genova si esportavano prodotti agricoli, altri, quell'industriali, s'importavano da quei paesi in Sicilia; e allora, dico,

* compreso fra la S.S. Trinità e piazza Machiavelli vennero a spostarsi, scendendo più in giù verso mezzogiorno e quindi anche S. Marina. Questo nuovo piano stradale fu, come ognuno sa, posteriore al terremoto, e perché il fossato di "Pozzo Molino" – a causa dello sconvolgimento del letto del fiume Iudicello - era rimasto probabilmente senz'acqua e poi colmo di macerie, quivi nacque una nuova strada, vicinissima alle antiche, lungo la quale fu ricostruita S. Marina. Intanto la via antica proveniente da "piazza S. Pantaleo", e parallela al Corso V.E. stretta sempre più a destra e a sinistra dalle nuove vie restringevasi e cominciava a sparire.

non dovevano gli Ebrei avvicinarsi al centro degli affari, al porto, al palazzo municipale? È così vera questa mia opinione, che tutti i documenti riferentisi alla nuova judeca di iusu, riguardano esclusivamente Ebrei commercianti. Bisogna però dimostrare che davvero questa judeca si chiamasse di iusu.

Nei documenti n. 53, 86, 126, 127, 164, 204, 346, 462, 502, 504, 505, 570 si parla di case e botteghe delle quali è detto che erano site presso S. Francesco, S. Caterina etc, o che si trovavano in Judajca inferiori; rimanendo però sempre distinte le due indicazioni topografiche, sicché non possiamo a prima vista identificarle. Intanto nel documento n. 346 trovo che il monastero di S. Giuliano dava alcune case di sua proprietà, site nella giudeca inferiore, in enfiteusi ad Ebrei. Quivi dunque ci si presenta l'addentellato per passare dalla indicazione generale: Giudeca inferiore, all'altro particolare, che questa giudeca era quella situata nella parte bassa di Catania. Io ragiono così: se il monastero di S. Giuliano nel '400 stava – com'io credo – dove si trova, la questione non ha più ragion d'essere; se poi continuava a rimanere dove fu fabbricato la prima volta, cioè nel quartiere della "Civita", allora pongo, che siccome in seguito le monache

di quel monastero si trasferirono nel luogo presente, segno è che dovevano possedere un'area di terreno disponibile e che questa era un tempo quella occupata dalle case che il monastero di S. Giuliano fittava in judayca inferiori.

Questo ragionamento che potrebbe parere non si regga su molto solide basi, viene però compiuto e confermato da una curiosa notizia contenuta nel doc. n. 541; quivi infatti si trova che gli Ebrei possedevano una meskjta di suso. Ora a meskjta di susu logica vuole si contrapponga meskjta di iusu; e se le due giudecche stavano vicine, come nel sec. IV, quando s'estendevano intorno a S. Marina, che necessità di costruire due moschee? Che necessità, ripeto accanto tra l'altro, gli Ebrei costumavano avere una sola sinagoga e né a Palermo, né a Messina, né a Siracusa, né in altro luogo dove abitavano Ebrei occorre mai d'incontrare che avessero due meskjte? Segno dunque che una parte della giudecca s'era di molto allontanata dall'altra, sì che non senza perdita di tempo avrebbero potuto intervenire e raccogliersi nella prima e sola sinagoga.

Ma per procedere più chiaramente, dopo aver stabilito quali erano le due giudecche nel sec. V, rifacciamoci a parlare della prima.

Nell'ultimo cinquantennio, e specie

sotto il regno di Alfonso, che coincide col progresso ed incremento dell'ebraismo catanese, S. Marina scadde, quindi anche la sua contrada, e acquistò invece lì presso importanza un'altra chiesa e un altro quartiere: di S. Giovanni lu palumbaru (ved. doc. n. 541, 607).

Questa curiosa denominazione di S. Giovanni nonché conservarsi, non è nemmeno ricordata dagli storici.

Il Fazello però a pag. 60, dove descrivere l'eruzione del 1329, esce a dire che due crateri s'aprirono presso la rupe Musarra e il tempio di S. Giovanni chiamato Paparummetta, alla parte inferiore dell'Etna. Adesso questa chiesa non esiste più; ma facilmente S. Giovanni anche lui, come S. Nicola d'Arena e S. Sofia, dapprima ebbe il tempo alla campagna, verso l'Etna, poi, coll'avanzarsi della lava, se ne venne in città. Ma palumbaru e paparummetta sono la stessa cosa? Pare di sì, e pare inoltre che questo S. Giovanni fosse proprio il Battista. Siccome quand'egli battezzò Cristo apparve lo Spirito Santo, dice il vangelo, sotto forma di colomba, può darsi che un pittore dipingendo la scena in un tempio del santo desse tali proporzioni alla colomba, che i buoni

paesani del tempo ne rimanessero così colpiti da soprannominare il santo dal quel particolare pittorico, assomigliando la colomba ad una papera od anitra¹⁶¹. Certo l'appellativo è morale, non materiale o topografico: il Fazello, a meglio spiegarsi, non fa che riportare una parola del popolino.

Paparummetta io lo farei risalire a la parumetta e questo a la palummetta, dove trovo inclusa un'idea affine a quella del soprannome lu palumbaru. Ma del resto o si neghi questa affinità tra l'una e l'altra parola, o si voglia che paparummetta sia un diminutivo di papara, resta sempre che in Catania c'era un S. Giovanni lu palumbaru

¹⁶¹ Evang. sec. Matheum _ Cap. III vers. 16:

«Baptizatus autem Iesus, confestim ascendit de aqua; et ecce, aperti sunt ei coeli, et vidit Spiritum Dei descendentem quasi columbam, et venientem super ipsum. Et ecce vox de coelis dicens: "Hic est Filius ille meus, dilectus ille, in quo acquiesco»

la cui chiesa corrispondeva del tutto a quella del Battista.

Dice infatti il Privitera che questa chiesa fu antichissima ed eretta nel contorno della B.V. della Consolazione¹⁶², nelle vicinanze adunque di piazza Machiavelli. Poi circa il 1640 fu trasportata nelle vicinanze della Misericordia, per essere la prima fuori del habitato, e in questa più frequentata la devozione del Santo Precursore da fratelli e popoli¹⁶³.

Sorgeva adunque questo tempio nel contorno del bastione S. Giovanni, che da lui prendeva il nome; alla stessa maniera che il bastione S. Giuliano lo derivava dal vicino monastero.

Del bastione si vedono i muri al vicolo Cancellò in via Garibaldi e al vicolo Panebianco in via Plebiscito e ne rimane la denominazione a due viuzze che tagliano quasi ad angolo retto e prima della chiesa dei SS. Cosmo e Damiano il corso Garibaldi e il corso V. Emanuele.

Che sia da collocarsi qui vicino il tempio di S. Giovanni nessuno dubita (il Privitera infatti lo dice fuori dell'abitato

¹⁶² op. cit. pag. 203.

¹⁶³ De Grossis – Sec, card 2, fol. 181.

e vicino alla Chiesa della Consolazione, che dava nome ad una porta della città, posta all'incrocio di via V.E. con via Plebiscito); che poi fosse anche non lontano dalle mura, risulta dal doc. n. 607 il quale contiene una divisione di Catania per sestieri, co' relativi capitani.

Il 1° sestiere, ad oriente d'una linea che da S. Placido vada a S. Orsola in piazza Scammacca, comprendeva il quartiere della civita o de' nobili.

Il 2° da S. Placido, a piazza del Duomo per la piazza dell'Università, per via Stesicoretnea arrivava a piazza Stesicoro estendendosi lungo le mura ad oriente.

Il 3° dalla chiesa de' minoriti saliva a S. Francesco, scendeva a S. Filippo ed abbracciava anche le case presso la porta de' canali o pescheria.

Il 4° perlastrata strata, cioè recto tramite per usare una parola del tempo, dalla pescheria giungeva a S. Giovanni lu palumbaru. La tradizione dice, che via Garibaldi corrisponde affatto all'antica via cui accenna il documento; ma un tantino raddrizzata, bisogna aggiungere, perché mentre prima era all'interno del bastione, adesso per un buon tratto ne rimane fuori. Orbene sin al vicolo 'Cancello', le mura correivano dritte verso occidente, ma qui pieghevano

ad angolo e volgevano a nord ovest per andare a congiungersi col bastione del Tindaro; e la via Garibaldi che correva parallelamente doveva anch'essa arrestarsi all'angolo della muraglia, cioè a piazza Machiavelli o poco più in su; ma siccome nel documento n. 607 la chiesa di S. Giovanni trovasi come limite d'una regione e dal doc. n. 541 appare circondata da un largo, si venne a concludere che fosse non solo fuori dall'abitato, come scrisse il Privitera, ma anche accanto alle mura.

Il 5° sestiere, tanto per completare la divisione della città, era rinchiuso in una linea elissoidale, che partendo da S. Filippo giungeva a S. Lucia, cioè dietro l'Ospedale V. Emanuele e scendendo per la Cipriana o piazza Dante e per S. Agostino, riusciva a S. Francesco ricongiungendosi a S. Filippo.

L'ultimo sestiere, dal cantone del monastero di S. Benedetto, giungeva a S. Polito ossia a' Minoriti, poi girava rasente alle mura, voltava a S. Lucia e lungo il Corso, cioè la via 'Teatro Greco' ritornava al punto di partenza.

Questa che potrebbe parere una digressione non è in realtà, perché quanto meglio si determina la chiesa di S. Giovanni, più se ne avvantaggia la descrizione della Giudecca.

E infatti mentre all'anno 1486 nel doc. n. 541 apprendiamo che la meskja di susu trovavasi faccia a faccia con S. Giovanni lu palumbaru o Battista, in altri documenti l'indicazione si specifica sempre più, si da costringere a trattare con certa ampiezza come del resto si è cercato di fare, della chiesa di S. Giovanni. All'anno 1481-1482, documento n. 524, si parla di marammata fatte ala pratica dili mura videlicet alaporta dila Judeca etla sopradicta Judeca; nel doc. n. 561, all'anno 1489, un muratore si obbliga amurari Inunu muru diladicta chitati ala Judeca di susu; all'anno 1493-1494 si dichiara esplicitamente d'una torre, che era Incontrata porte Judayce.

Siamo quindi giunti in un tempo, quando, la giudecca non solo non apparteneva più a una contrada (ved. doc. di Federico III già citato) ma dava essa stessa il nome ad una regione della città, ad una porta e a un tratto delle mura, prima evidentemente che si unissero al bastione S. Giovanni. Raccogliendo questi elementi, che la meschita dirimpetto S. Giovanni veniva detto di susu e a trovarsi accanto al bastione omonimo di quella chiesa, che quella giudecca stendentesi lungo le mura e che dava nome ad una porta secondaria della città formava appunto la giudeca di susu

(ved. doc. 561), si viene a concludere, che quando i commercianti ebrei con le loro botteghe si staccarono decisamente dal resto della popolazione ebraica, scendendo giù alla città bassa, i rimasti cominciarono a diradare d'intorno a S. Marina, raggruppandosi invece un po' più verso sud-ovest, dove, per la mancanza de' fabbricati, potevano anche godere una maggiore libertà e indipendenza domestica. È da notare anzi che la sinagoga veniva a trovarsi affatto isolata, e quindi, lontana dagli occhi diffidenti del popolino cristiano, meglio era adatta alla libera pratica del culto. Quivi (doc. n. 541) la sinagoga possedeva il suo giardino, così pure S. Giovanni (ved. doc. preced.) e non doveva mancare qualche abitazione de' privati.

Infatti nel doc. n. 301 si aggiunge hi non sia nixunu ne Judeu ne cristianu hj digia gictari mundicza ne fumeri ne lurdura alcuna attornu lu jardinu dilicasi hj foru di mastru moyse lu argenteru posti alacontrata dila Judeca di susu etc.

La differenza tra due punti estremi, che segnano lo spostamento della giudecca, tra il teatro Alfieri cioè a piazza Macchiavelli sarebbe di appena 280 metri.

Di questi tempi l'antica judeca suprana o di S. Marina a munti arrampicantesi

/32/

lungo i vicoli che conducevano a piazza Cipriana è sparita, la giudecca di iusu o di S. Marina a pindinu, spotatasi ad ovest ha il preso di nome solamente di judeca o judeca di susu, aggruppandosi con le sue case intorno alle mura ed alla sinagoga; e l'antico di judeca di iusu o inferiori, ma non più di S. Maria a pindinu, emigra giù in basso alla città di Catania.

(Ndr qui Fontana disegna un grafico esemplificativo, vedi pag. 32)

**Situazione
della meskjta di susu**

Dal documento n. 541 mi pare risulti a bastanza chiaro quale doveva essere il sito e la posizione della meskjta di susu. Le terre e casalini, di cui si parla ivi, bisognava fossero necessariamente nell'angolo tra via 'Bastione S. Giovanni' o meglio 'Bellia' e via 'Pesce', perché confinando essi a sud ed ovest con le mura, richiedevano topograficamente un limite in curva; e questo si verificava in quel punto dove la muraglia volgeva a nord per raggiungere il bastione del Tindaro. Collocate queste case, riesce facile ad ognuno determinare (con approssimazione, s'intende) il luogo della Meschita e di S. Giovanni: stavano dirimpetto e la prima a levante de' casalini.

Nella carta topografica, che io riporto a maggior delucidazione, si potrebbe riscontrare forse una certa esagerazione nelle distanze e nelle proporzioni estensive de' luoghi da fissare; ma io però mi sono affatto attenuto a' documenti, i quali dicono che quella regione era deserta e che la città era grande e i cittadini pochi; ed anche alle parole del Privitera: S. Giovanni rimaneva fuori dell'habitato.

Si badi infinie che il passaggio della chiesa di S. Giovanni, donde si trovava alla parte bassa della città, accadde nientedimeno che nel sec. XVI, e fu determinato sempre dalla gran lontananza tra la chiesa e il centro di Catania.

Ne' documenti poi si fa cenno dell'ospedale degli Ebrei (v. doc. 518) senza però alcuna indicazione, che potesse farcene riconoscere il sito. Per me non esito punto a metterlo tra via V. Emanuele e l'Osservatorio, a cagione dell'aria fine e salubre che vi respira lassù, e della permanenza del nome dato a due viuzze: Spedaletto, e Spedale vecchio.

Vita privata: α) la casa e la vita domestica; β) oggetti d'uso

Gli ebrei catanesi non abitavano un luogo esclusivamente loro proprio, il così detto ghetto, ma vivevano insieme con i cristiani, tollerandosi vicendevolmente al punto che sin al momento della cacciata la storia non ricorda alcun tumulto più o meno farisaico, più o meno cruento, come ve ne furono a Marsala, a Girgenti, a Siracusa, a S. Giuliano e altrove, contro di essi.

In Catania abitavano non di rado in edfizi appartamenti a monasteri, come ad esempio, di S. Giuliano, della Cattedrale, di S. Maria di Belvedere, concessi loro a enfiteusi temporanea o perpetua, e se ne servivano soprattutto per uso di botteghe; ma spesso possedevano case di loro proprietà.

In Germania e anche in Spagna, perché maggiore l'antagonismo di razza, più sentito e profondo il sentimento religioso, gli Ebrei adoperavano ogni furberia ogn'inganno – ne' quali si resero maestri per necessità - a nascondersi e a parere poveri quando possedevano ricchezze. Non era quindi punto difficili in quei paesi li, penetro

in una casa che avesse la facciata crollante i muri gommosi e trasudanti acqua, la scala difficile tortuosa scura, e poi l'interno illuminato artificialmente e ricco di profumi di tappeti e oggetti preziosi e d'arte. Ma in Catania, dove, a causa del poco sviluppo della città, del loro numero non grande, non godevano una floridezza materiale che oltrepassasse la media della ricchezza comune, anzi si può dire che tirassero la vita co' denti; non occorre in conseguenza nascondere ciò che mancava.

A dir vero, bisogna confessare, che, secondo appare da' documenti, gli Ebrei se ne stettero in Catania con non poca libertà e comodità: le loro case non mancavano di giardini e la giudecca superiore, che rimaneva probabilmente più popolata dell'altra, si stendeva nella ragione più e salubre di Catania. Ma i Catanesi cristiani non la pensavano veramente così, perché essi avevan gran paura de' miasmi e delle febbri pestilenziali provocati dal Judicello, che con corso sotterraneo portava acqua alle antiche terme, al teatro greco, buttandosi in mare, dopo attraversata la Naumachia, ne' pressi del Castello Ursino.

Quando Artale d'Alagona cedette i diritti che gli spettavano su metà della giudecca¹⁶⁴
in

¹⁶⁴ Di Giovanni, pag. 269-270.

favore del monastero di Novaluce ch'egli aveva fondato, e questi monaci vennero a un concordato con i Giudei, sappiamo che si stabilì pure questo capitolo: la raxuni ki divinu pagari li casi di la iudeca suprana hoc di sancta marina a munti. Item tutti quilli iduei kihanu casa a la dicta iudeca suprana zoe di sancta marina a munti. Item tutti quilli iudei ki hanu casa a la dicta iudea suprana divinu pagari grana dechi per casa_ cioè a dire centesimi 21 _ Item cui havissi casa di sancta marina a pindinu divi pagari tari dui per casa (cent. 85). Item tutti quilli Iduei ki alluganu casi di sancta marina a pindinu divinu pagari tari dui per casa et divinu pagari per cataminu tantu si la alluga ad annu quantu a misi. Item cui havissi casi ad incensu non paga nenti di sancta marina a pindinu per ki paga lu inchensu. Item tutti quilli Iudei ki accattanu casi tanti a la iudeca di susu quantu di iusu non divinu pagari si non di quillu iornu ki la accattanu innanti la raxuni di li testi.

Ci troviamo adunque dinanzi a un imposta-fabbricati in prima regola, quale sarebbe oggi capace di pensarla un agente delle tasse: e infatti, pare impossibile per quei tempi, si teneva conto anche della posizione della casa, se era fuori mano, o in un punto di commercio, e, a seconda, tassarla in proporzioni maggiori o minori.

Con tutta probabilità gli Ebrei non vivevano isolati gli uni dagli altri, ma riuniti secondo il casato in un determinato numero di famiglie. Questo aggrupparsi spiega, a quel che pare, la parola *masunati*, che ricorre in un documento del 1466¹⁶⁵. In esso gli Ebrei di Catania pregano la corte di ridurre la quota che pagano nella colletta generale, perché quando fu determinata in once 30 (più giù dice che ascendeva ad once 36 e 12 tari) la Giudeca era *comu e dictu masunati CC* mentre che hora la dicta Judeca e *reducta ad masunati trenta vel circa poviri et inhabili*. Come oggi gli Ebrei, severi conservatori delle loro tradizioni e costumi, usano imparentarsi tra loro e loro, nella stessa città, nel medesimo quartiere e spesso nella propria casata, così indubbiamente continuarono nel medio evo formando una specie di *gens*.

Tali aggruppamenti, spiegabilissimi nel medioevo, tornavan, credo molto utili nell'agevolare il retto funzionamento dell'elezione de' proti e de' maggiorenti; e semplificavano assai la raccolta delle singole quote nel pagamento delle infinite collette e donativi regii.

Quali poi fossero le relazioni che corressero tra' componenti queste *masunati*, se è possibile immaginarle, non sembra, però

¹⁶⁵ Cod. dipl. giud. Vol. XII, fasc. III, pag. 29.

lecito esporle qui come semplici divagazioni o fantasticherie.

Spigolando qua e là da' documenti, si viene a sapere, che, qualora, un abitante avesse molestato i suoi vicini o si fosse reso incompatibile, interveniva il senato che con pubblica ingiunzione ordinava a quel tale o a quella tale di sloggiare e recarsi altrove (ved. doc. (Ndr manca indicazione documento)) che insomma quanto riguardava la cosiddetta quiete pubblica era di pertinenza de' Giurati. Essi perciò non solo obbligavano un insolvente abitatore a cambiar casa, ma gl'impedivano che avesse continuato, ad esempio, a spander panni al sole sul muro del giardino d'un suo vicino, e a gettare immondezze o acqua dinanzi la porta d'una casa non sua. Il maestro delle immondizie, eletto dal senato, s'incaricava di far tenere pulite le ruge, le vanelle, le cantonate. In fondo, come oggi anche allora, non mancavano le quotidiane brighe e i consueti litigi e dispettucci tra le pettegole abitatrici dei vichi e dei chiassetti.

Sulle relazioni, tra genitori e figli, osservo che quanto prima il figlio si stacca dal babbo e dalla mamma per metter su famiglia, tanto più presto si rallentano quei legami così dolci d'affetto. E l'Ebreo a dicitott'anni appena veniva considerato maggiorenne

tre anni prima cioè che non s'usi noi adesso. Lo deduco da un documento spesse volte citato per la sua grande importanza¹⁶⁶; così s'esprime:

«Item tutti quelli Iudei isketti ki prindinu mugleri da fora terra divinu pagari tary dui per testa tantu di anni dichiottu insusu quantu iniusu et si per avinturi non avissi prisu mugleri non divi pagari perfina ki anni dichiottu annunti.»

Sul matrimonio poco sappiamo; generalmente gli Ebrei, da gente accorta, rispettavano sì le loro consuetudini, ma, quando avessero potute adattarle agli usi e costumi locali, si prestavano ben volentieri.

In conseguenza, sebbene la legge mosaica permettesse loro più mogli¹⁶⁷, pure si contentavano d'una; non senza però che ci fosse chi ne avesse due. In tal caso con molta probabilità

¹⁶⁶ Cod. dipl. de' Giudei di Sic.: Vol VI, fas. III, pag. 252, doc. CXCIV.

¹⁶⁷ Cod. dipl. etc: Vol XII, fas. I, pag. 4, doc. CDLXVIII. Nel vol. XII, fas. II, pag. 281, doc. CDXLV è detto: «... nam cautum est quod nemo possit nec audeat duas uxores simul et semel viventes habere ne mai e stato costumato ne observato tanto fra cristiani quanto Judei. »

dovevano chiedere il permesso al re (ved. doc. cit.), forse come oggi usa tra noi per ottenere la dispensa nell'occasione di matrimonio tra parenti e parenti. Ma era lecito ed ordinario, per rispetto alla legge mosaica, di prendere una seconda moglie, quando dalla prima non si fossero avuti figli¹⁶⁸.

Pare che tra Giudei di Sicilia il matrimonio non si contraesse alla stessa maniera, ma variamente, secondo i diversi luoghi. L'Ebreo che non si fosse attenuto agli usi della sua giudeca, incorreva in varie pene et maxime in penam excomunicacionis, in virtù della quale veniva a trovarsi isolato e fuori dal consorzio de' correligionari. Per sottrarsi, poteva sposarsi (ma sempre dopo aver ottenuto il permesso regio) in altra città dove vigesse un'altra legge, e poi, compiuto il matrimonio ritornare magari nella città nativa.

Secondo la legge mosaica bastava anulum apponere perché gli sposi s'intendessero uniti; ma in Catania si richiedeva di più: lo sposo consegnato l'anello doveva aspettare otto giorni, e poi uxorem dispensare seu transducere certam sollempnitatem servando. Veramente in che consistesse questa solennità

¹⁶⁸ Cod. dipl. giudaic. _ Vol. XII, fas. II, pag. 287, doc. DCXLIX.

non sappiamo, ma pensando a quel che s'usa in molti paesi, al corteggio cioè di accompagnare gli sposi con spari e suoni, ci è lecito immaginarlo lo sposalizio ebraico di que' tempi; e trovar quivi la causa della tassa pagata dagli Ebrei e chiamata della jocularia.

La donna poi non meno abile del marito né punto a lui inferiore per attività, gli si associava ne' lavori e apriva botteghe e davasi al commercio: vendeva tela, panni, e nella platea magna o piazza del duomo spesso logiam faciebat, cioè metteva in vendita oggetti di merciaio.

Non fa perciò meraviglia trovare menzione ne' documenti ora per un atto di pignoramento, ora di vendita, ora per un prestito, un'obbligazione, un ordine qualsiasi da parte de' Giurati.

Non andava soggetta la giudea alla tassa del testatico, ma se era commerciante o bottegaia, veniva trattata come uomo. Infatti: «omni Judeu masculu oy fimmina maritata oy cattiva (vedova) ki staynu ala chitati di Cathania ki accattanu cosi di mercantia, livandu auru perni oy argentu oy vinu paga grana chinqui per uncia. »

/43/

A così poche notizie sulla vita privata degli Ebrei, faccio seguire un elenco di oggetti che usavano a quel tempo. La lista non pretende di essere completa, ma accoglie le cose principali, soprattutto quelle contenute ne' bandi di vendita e in quelli di pignoramento.

-Letto-

cultra, cultra alba laborata

cuxinus

tappitus, tappitus de lana

facies mataraci

tavuli di lectu

bancu cum banchetta di lectu

matarazu cum labutana russa plina di lana

cuxinu plinu di lana dilectu

chiloni

lenzoli

trispodu di ferru

trispiti

-Biancheria-

calize

gunnella muliebris

mantus

tobalie, tuvagli di tavula tessuti e infilu mensale, tuvagli di fachi, mensali intocco

mantu di fimmini

/44/

gunnella di lana, toga, jupparellum, joppa muliebris, clanis
faciolum de serico
tumpaneum de cuttina
fustaynu di lino

-Cucina-

bacile, bacile de ere
cuccumuy de here, olla di mitallo
flasco de here, vucali di ranu
flascu di stagnu
padella di ferru
plactella di stagnu
scutella de stagnu
conca de here
caldaia parva, caldayra, caldarella
caudarella senza manichi, caldaira gran di mortarium de mitallo
maylla

-Oggetti vari-

canatelle
tabula
bancale
tilaru, tilaru furnutu cum cannitri
caxa di abeti vecha
pellis, pellis bechina, pellis daynu
stivali, stivali di cayru nigru

/45/

-Oggetti di valore-

paternostri (certi) di argento

tazza di argentu

chintu guarnitu di argento

anelli di oru

anelli di argentu

anelli di oru cum petra di granati

cucharelli di argentu, sigillu de auru

libri

-Armi-

balista

lanza

spata

ensis

ensis cum vagina

**Arte e mestieri,
professioni - cultura**

Nel secolo XV in Catania, tutti gli operati e i professionisti, eccezion fatta de' medici, notai e farmacisti, erano raccolti sotto un proprio capitano o console, alla cui elezione credo intervenisse, direttamente o indirettamente non importa, il Senato per il fatto che i registri dell'archivio catanese riportano anno per anno le liste degli eletti.

Se poi queste corporazioni, oltre lo scopo diretto e immediato de' propri interessi e della propria difesa ne avessero altri, io non so; ma lo rende credibile quell'intervento, cui abbiamo accennato, del senato nell'elezione de' consoli.

A questo ordinamento, tutto medievale, dell'università cristiana, non corrisponde, come sarebbe da aspettarsi, quello della Giudeca. I soli aggruppamenti che si notano tra gli Ebrei pare siano quelli per masunati; del resto il loro poco numero impediva che si ordinassero per corporazioni. Qui in Catania esercitavano tutt'i mestieri, ogni arte, non c'era cosa che non tentassero, né servizio cui non si prestassero;

ovunque portando la nota dell'assiduità della pazienza, se non dell'eccellenza che pur talvolta raggiungevano.

Erano possessori di vigne, di armenti _ tanto vero che il cacio judiscu veniva contraddistinto con marchio speciale (ved. doc. 543) _ ma esercitavano la medicina (ved. doc. 170, 490, 531 e Cod. dipl. giud. Vol. VI, fasc. I, pag. 69 in nota) ma avevano tra loro gente da sostenere pubbliche discussioni sulla fede contro il celebre G. R. Moncada (ved. doc. 464); se pulivano e mettavano il magazzino delle artiglierie (doc. 563) fabbricavano pure la polvere da cannone (ved. doc. 521, 528, 534, 535, 536, 537, 538 etc.) e pare fossero i soli a saperla fabbricare.

Queste sono le arti e i mestieri esercitati dagli Ebrei, come risultano da documenti.

-putigari doc. n. 246, 363, 386, 387, 400, 402, 412, 426, 437, 460, 486, 497, 505, 533, 542, 543, 552, 553;

-tavernari doc. n. 144, 159, 160, 370, 394, 426, 428;

-venditori di ferro doc. n. 145, 176, 232, 266, 267, 362, 379, 389, 398, 513;

-venditori di cuoio doc. n. 203;

-cartaio doc. n. 408, 375, 376;

/48/

- droghieri doc. n. 96;
- mercanti di panni e seta doc. n. 414, 426, 432;
- commercianti doc. n. 433, 436, 493, 551, 574;
- negozianti di frumento doc. n. 382, 383, 384, 481, 488, 492, 495, 503, 568, 569;
- merciai doc. n. 68, 69, 92, 93, 94, 95, 180, 197, 245;
- fabbri-ferrai doc. n. 82, 85, 114, 116, 166, 169, 212, 217, 227, 240, 253, 267, 299, 304, 312, 338, 361, 390, 391, 425, 454, 459, 519, 529, 549, 557, 562;
- muratori doc. n. 117,119;
- tintori doc. n. 120;
- calderari doc. n. 136, 385;
- carridatori doc. n. 138;
- fusari doc. n. 139, 156, 249, 279, 287;
- bardari doc. n. 147, 186, 269, 298;
- falegnami doc. n. 149, 319;
- sellai doc. n. 190;
- crivari doc. n. 191;
- cerduni doc. n. 206, 212;

/49/

- cauzulari doc. n. 252;
- custureri e fiorista doc. n. 259, 410;
- setaiuoli doc. n. 317, 318, 489;
- legatori doc. n. 7;
- artiglieri e armaiuoli doc. n. 458, 520, 521, 528, 534, 535, 536, 537, 538, 550;
- maestri di scuola doc. n. 436, 447;
- medici doc. n. 17, 490, 532, 418;

Poco fa ho detto che spesso gli Ebrei erano degli eccellenti operai; io pensavo alle tante volte che il Senato catanese si valse dell'opera loro: da Jospeh Rabi (doc. n. 1) comprò una bilancia di perfezione, depositata nell'archivio, e che serviva a verificare i pesi de' bottegai; da Sabatino Grecu (doc. n. 232, 266) il ferro per la cappa della campana magna; dallo stesso (doc. n. 375, 376, 408) carata e cera rossa pel notaio; ricorse poi (doc. n. 401) a Benedeto Cafino per aggiustare le stadere dell'Università; a un certo Saduni per fachitura di una chiavi di la casa di la universitati la qual sta intru la scaristia et per conzari li ingegni di lachavatura scavarila e chavarila (doc. n. 425)_ e questo ero certo un lavoro delicato e di fiducia.

Un altro Ebreo, Pachi Sala, sempre per incarico del senato, costruì (doc. n. 454)

lu anellu, di 10 rotoli, per stari alu menzu di lu dannusu di la logia.

Gairu Conti era mastro di artiglari; zoe pulviri, omleardi et altri magisterii (doc. n. 458); Joseph Rabiti venne nominato magister opere universitatis de arte firraie (doc. n. 459); Muxu Cofinu (doc. n. 519) fornisce l'Università di zappe e picconi adoppu dila magramma; Josep dilupresti dà in prestito una (doc. n. 520) bombarda; Abram Muxumarra lavora come fabbro alla fortificazione delle mura (doc. n. 521) e fornisce tutt'i ferri che occorrono (doc. n. 557-558) per costruire una galea; infine Gavejiu lupresti è il solo fornitore del Senato per salnitro e polvere: veramente dapprima egli vendeva la polvere bell'effatta, poi prese a lavorarla per conto del Senato, e terminò coll'essere nominato bombardiere (doc. n. 521, 534, 535, 536, 537, 538); n* bisogna tacere d'un bravo meccanico più che fabbro-ferraio, dico di pachi sala servituri di questa universitati dila curia sua et di lu horelogiu et di la majuri ecclesia.

Passando a parlare de' bottegai in genere, occorre farne una triplice distinzione: di bottegai propriamente detti, di bottegai di piazza, di bottegai girovaghi; i primi stavano sempri in un sito, i secondi occupavano un posto e logiam faciebant

in platea magna, gli ultimi giravano per le strade con cassette piene di merci, o di paese in paese, in occasione delle fiere, ma sempre muniti d'un salva-condotto del Senato.

Vendevano carbone, frumento, orzo riso, olio, cacio, cacio muxu (fresco) e duro, cacicavalli; pane, ricocta, vinu; e poi zolfo, sale, zafferano, spezierie, droghe; cera, carata, panni, seta, mercerie, infine coltelli, spade, bombarde, polvere da fuoco (ne avevano per così dire la privativa) zappe, picconi, chiodi, bilance, selle, briglie e finimenti simili.

I venditori andavano soggetti a due specie di prescrizioni: per la prima, d'ordine generale, non potevano né aumentare né diminuire i prezzi già stabiliti nelle mete che il Senato formava coll'aiuto de' più importanti cittadini chiamati a consiglio con il suo della campana grande, dei generi da vendere, né vendere tutt'i giorni e in tutte le ore; per la seconda, d'ordine particolare, alcuni bottegai ad es. i tavernari subivano alcune angherie o godevano certi privilegi, che non pativa o aveva il negoziante di panni (v. doc. n. 426, 428).

Le feste che gli Ebrei dovevano rispettare eran stabilite dalla curia del vescovo (ved. doc. n. 97-98-427), ed il loro numero giunse a tanto che i poveri oppressi si rivolsero un bel giorno a re Alfonso dichendu essiri multu gravati et alloru quasi inportabli vuliri guardari li loro festivitati et multi altri di li cristiani (ved. doc. 97). Da che parte stesse la ragione, se da quella del vescovo o degli Ebrei lo dice il fatto che il Senato ne assunse la difesa e venne a lotta aperta con la curia vescovile (doc. n. 97).

Il documento poi n. 434 parla chiaro: per due giorni di Natale, un giorno dell'Epifania, due giorni di Pasqua, un giorno dell'Ascensione, due di Pentecoste, uno del Corpus Domini, un altro infine di tutt'i Santi bisognava stessero tappati in casa. Per il giorno di S. Giovanni Evangelista, l'ottava di Natale, il giorno dell'Annunciata, quello di S. Filippo e Giacomo, pur quello di S. Giovanni Battista, di S. Pietro e Paolo e per tutte le domeniche, se prima non finisse la messa, non era lecito agli Ebrei di prendere uno strumento del mestiere e mettersi all'opera né di aprire bottega o commerciare in un modo qualsiasi.

Del resto a quel tempo non c'era niente di stabile, e tutto dipendeva dagli umori del magistrato, del viceré o dalla quantità di denari che si offriva alla corte: quindi è a credere, che a riguardo delle feste da osservare, gli Ebrei non fossero stati sempre vessati a quella maniera.

Nell'anno 1451¹⁶⁹ ottennero da re Alfonso che non poczanu ne digianu essiri ullo modo molestati ne constricti a guardari ne venerari li festi di li christiani excpeti secundu constumavanu fari per lu passatu antiquamenti. Dum tamen li digianu venerari finhi sianu dicti li missi et exinde secreto modo in loru casi et potihi cum li porti chusi et li muri finestrali aperti facianu loro arti expectis festivitibus domini nostri Jhesu Christi et quatuor festivitibus virginis marie eius matris.(1) Lì corre tra l'uno e l'altro documento una bella differenza.

A queste feste proprie de' cristiani se aggiungiamo quelle degli Ebrei, otterremo un numero rispettabile di giorni perduti.

E mentre i cristiani pretendevano rispetto per le loro feste, disconoscevano poi quelle ebraiche, o se vi badavan era per trovar che ridirci su, o smunger quattrini.

¹⁶⁹ Vol. VI, fas. V, pag. 494 _ doc. CCCLXXXV del Cod. dipl. giud.

Così al doc. n. 486 il Senato catanese a mezzo d'uscieri ingiunge a Muxa Buzzini di vendere olio, e gli viene osservato che si festeggiava il sabato *sabatorum*; e in un altro documento¹⁷⁰ Sabatino Greco di Catania sborsa 30 once per aver conosciuta carnaliter una cristiana, mentre un giudeo di Palermo paga 1 oncia quia *peccavit contra legem moysaycam in jejunio*.

Fortuna! Se le vessazioni arrivassero sin qui; ma giungevano a tal segno che oggi pare impossibile. Uno voleva andare in piazza S. Agata a metter su accanto al muro il banchetto a carico di spiciaria o commistibilia? Bisognava chiedesse il permesso (ved. doc. n. 67, 68, 69, 92, 93, 94, 95, 197, 245). Era Ebreo? Ebbene, desiderando della carne, doveva ricorrere da una beccheria, unica e sola, quella di Andrea Navarro, fuori dalle mura non lontana dal castello Usino (v. doc. n. 300, 405). Il bottegaio giudeo vendeva solo *cacio judisco* (doc. n. 542), che si distingueva da un bollo speciale, e a prezzo inferiore all'ordinario, se l'avventore fosse un cristiano (ved. doc. n. 565); non ubbidendo, gli appioppavano la solita multa di 7 tari e 10 grani, se non te lo ficcavano subito in carcere.

¹⁷⁰ Cod. dipl. giud., vol VI, fas. IV, pag. 423.

Un povero diavolo d'Ebreo, per campare la vita, avesse pensato di far il misuratore pubblico in piazza, o al porto? Ecco un'ingiunzione del Senato che glielo proibiva, sotto pena della frusta (doc. n. 509).

Né mancarono altre gravezze, comuni però tanti a venditori Ebrei che cristiani. P.e. chi nullu tavernaru dia tiniri in la sua taverna plui di rotula tri di pisci (archiv. municip. cat. vol. 34 fal. 56) né plui di duy chuchi di pani (arch. m. cat. vol. 29 fal. 218r); che senza permesso non fosse lecito far pane a vendere né senza lu sigillu (arch. munc. catan. vol. 26 fal. 80), che né i panettieri potessero distribuir pane né i bottegai riceverlo innanti spunta di suli et poy dila vemmaria (arch. munic. catan. vol. 22 fal. 218r). Poi come nixunu putigaru ai vindituri di tunnina sardi et di omni altra salunu digia stumpaguari senza li cattapani (archiv. munic. catan. vol. 34 fal. 415), così nessun vinaio, nessun negoziante di panni, nessun venditore di formaggio poteva incignare una botte di vino, un prosciutto, o slegare una balla senza lunghe lunghissime pratiche e formalità.

Inoltre di que' tempi non mancava neppure quel che noi conosciamo sotto il nome di verificatore de' pesi e misure.

Si procedeva a questa maniera: il Senato emanava un bando in platea magna, platea S. Philippi e dila Trixini, ingiungendo a tutt'i venditori di portare alla loggia i loro pesi e loro misure, nel termine d'otto o quindici giorni perché fossero verificate e bollate; se non si ubbidiva, gli acathapani, prendevano in contravvenzione e le misure venivano sequestrate.

Bandu et comandamentu da parti di li nobili acathapani di laclarissima chitati di cathania chi tucti quilli persuni hi usanu pisi et misuri infra tempu di octu iorni incumenzando da hogi innante si digiano haviri aiustatu sub pena etc (arch. munic. cat. vol. 23 fal. 168).

Fa piacere incontrare, talvolta, in mezzo a tanti soprusi un atto bello e di giustizia, ed è doveroso ricordarlo, perché catanesi se non si mostrarono violenti contro i loro Ebrei non ne furono nemmeno amici.

Altrove, ed era sanzionato dalle leggi, vigeva il costume di non ammettere la deposizione dell'Ebreo contro il cristiano, ma quella del cristiano contro l'Ebreo, per la solita scusa che i Giudei formavano la nazione perfida, astuta etc.

Qui invece si sentiva la deposizione delle due parti, e accusato ed accusatore giuravano ognuno secondo la propria religione.

Nel doc. n. 529, ad esempio, un Andrea Panni, cristiano, denuncia Nuxa ofinu per avergli venduta una zappa a più di quanto voleva la meta stabilita: i giurati si consigliavano con giuristi ed ordinano all'Ebreo di giurare anche lui *alamishjita secundum morem iudeorum* e gli danno ragione contro il cristiano.

Per curiosità riporto qui dal cod. dipl. dei giudei di Sicilia vol. VI, fas. II, pag. 106 la formula di questo giuramento:

«Sacramentum Iudoeorum»

«Tu iuri per lu altu deu adonay, per la ligi la quali cridi et temi, per li dechi cumandamenti li quali dedi deu a Moysi in lu munti di Sinay, per li chinqui literi di Moyses, per la virga di Aron, ki apersi lu mari rubeu a passari li figli di Idsrael, quandu andaru ad sancta sanctorum, per lu ruvectu ki parsi ki ardissi et non ardia, per la lebra di Aman, non ti aglucta la terra comu Athan e Abiron, la veritati dirrai a lu meu intendimentu et non alu au, alla, alla, uben, ubeni, lugleni¹⁷¹».

¹⁷¹ Frase araba significante: dio, dio, fattore, fattore mio, timore mio.

Studiando i documenti del sec. XV dell'archivio municipale catanese, nuttivo la speranza di raccogliere un discreto materiale sulle falsificazioni degli Ebrei, sennonché rimasi deluso e dovetti meco stesso convenire che tra cristiani ed Ebrei non si poteva far la tara; anzi mentre tra primi incontrai falsificatori di monete, tra secondi invece nessuno. Ciò nonostante l'Ebreo, e mi pare detto a più riprese, non era un sempliciotto; faceva quel che poteva, contentandosi di rubar poco ma continuamente e restando alla larga dalla giustizia, piuttosto che molto in una volta e con grave rischio.

Da un caratteristico documento del 1458 (cod. diplom. di Giudei di Sicilia, vol. VI, fas. V, pag. 609) la figura dell'Ebreo salta fuori come dalle novelle di Franco Sacchetti o dalle commedie dell'Aretino. Da Malta scrivono alla corte lagnandosi di quegli Ebrei perché vanno per li casali bazanandu et vendendu loru roba et merchi gabandu et arrobandu cum loru astucij industrij a quistu e a quillu premaxime a donni di ki insurgi una grandi jactura et dampnu a lu popolu et praticandu cum donni christiani non sine aliquali scandala, impedissero perciò che

i giudei continuassero ad uscire dalle città, baractandu et vindendu loru merchi et roba oy mercancia. E mi pare un bel quadro questo, e per quei tempi e quegli uomini, abbastanza ben delineato, peccato che per gli Ebrei catanesi non si possa far altrettanto, come pur dovrebb'essere. Le falsificazioni in Catania consistono nel mischiare lo zolfo con la zafferana, il riso col sale, nel vendere carne di pecora per carne di castrato, l'olio di linusa per olio d'oliva, il piombo per stagno, la zafferana e il piombo falsi, il cacio cristiano per judiscu o viceversa, o nel servirsi d'un mondello, d'una canna, di pesi, di stadera falsi (ved. doc. n. 154, 157, 342, 343, 377, 387, 414, 460, 443, 544, 554).

A questo punto mi piacerebbe riportare un quadro delle mete catanesi nel secolo XV, le quali portano il nome di *metae victualium* e nella loro semplicità basterebbero a dare un'idea di quel che costasse allora la vita; sennonché molto si può dubitare del loro valore nel riferirle ed applicarle agli Ebrei, perché mentre è certo che negozianti cristiani comprassero all'ingrosso da negozianti giudei e viceversa, e che l'olio e spesso il cacio fossero venduti

allo stesso prezzo dagli uni e dagli altri, pure lo stesso non si può dire per le frutta, per il vino, per il pane etc.

Anzi, bisogna tener conto della differenza tra il regime di vita degli Ebrei e quello de' Cristiani, i primi, tutti sanno, che la santità della religione la facevan consistere puramente negli atti del culto e in quanto si sia d'esteriore e formale (quindi il digiuno veniva osservato con grande scrupolosità, al segno che venendovi meno s'incorreva in multe rispettabili assai): s'astenevano per alcun tempo da certi cibi, da altri sempre; i secondi invece, pur credendosi, figli dilette ai domeneddio, erano in realtà più spregiudicati. Nel dubbio, se gli Ebrei mangiassero o no le angiddi du pantanu, li angiddi du biveri, o i cunigli o la carne di lu caglutu ecc. ecc., ho deciso, a proposito di mete, di non farne nulla e lasciarle piuttosto dormire nel loro discreto cantuccio, dove le avevo ritrovate.

Meglio è stender qui un elenco degli arnesi, fabbricati da' fabbri ferrai ebrei, i quali, specialmente, raggiunsero in Catania insieme co' setaioli un alto grado di floridezza.

/61/

Zappi, zappulli, picuni, zappuni, martelli, marchi, martelli di jntaglari, palu di ferru, annanti palu, spiti, tripodi, gradigli, chirchi di ferru, bucali di carru, chova di carru, bommara (doc. n. 338, 361),

vonnarali (doc. n. 361), chova di fuchauruvari, chova di jncustari, chova di jncaxari, chibi, dupli, dupluni (doc. n. 338, 361), guarnimenti di porti et finestri (doc. n. 361)

Ci resta ora a parlare de' medici e della cultura in Catania, tra gli Ebrei, nel sec. XV; cercheremo di sbrigarci presto e alla meglio, perché, sebbene il tema sia bello ed attraente, la scarsità dei documenti è tale da impedire di dargli quello sviluppo ed ampiezza che meriterebbe.

Pare che in Catania non fosse proibito a' medici ebrei d'esercitare la loro professione, ma, piuttosto, era ad essi inibito d'esercitarla, la medicina, fuori del loro paese, a meno che non avessero fatto un esame per mostrare la loro capacità e sufficienza.

Certo in mezzo a valenti medici (in Catania non ne mancavano) c'era anche il cerretano, e forse per togliere uno scandalo simile nel 1478 fu concesso a Pietro di Salerno *artium et medecine doctori* e comu priolu di lu collegiu di verificare i titoli degli esercenti la medicina e cirurgia e di concederne lui stesso di nuovi. Con questo titolo egli impedì (ved. doc. n. 490, 499) a Jacob lu Presti e a Gabrieli Puntaloru l'esercizio della loro professione, che poi concesse al solo Gabriele Puntaloru.

Un mistificatore (ved. doc. n. 17°) doveva esser pure certo maestro vita che nel termine di quattro mesi, si obbligava a guarire un servo di color bianco del male che pativa

nella tibia. L'obbligazione era fatta in modo che, in mancanza di guarigione, il medico avrebbe ricevuto non i quattro fiorini promessigli, ma appena 50 grani, cioè £ 1.06, per il costo delle medicine, rimettendoci l'opera e la fatica.

In tempo di peste (1418), i medici ebrei come quelli cristiani avevano libero l'accesso dappertutto; ed è a credere che non curassero solo di notte, allo stesso modo che gli altri Ebrei erano tenuti a far la guardia notturna alle porte della città per non lasciar passare nessuno che non presentasse il bollettino.

I dottori che valevano però è certo che godevano rispetto, reputazione, onori e privilegi. È il caso di Isdrael Greco (doc. n. 531) tanto valente ut pocius a te quam ab aliis phisicis cristianis spectabilis comitissi (adernionis) et alii quam plures milites et nobiles malint curacionem accipere. Ed ebbe il permesso ornamentum gestaminis deferre aureum prout ceteri fisici cristiani, come pure fu esentato ab obligacione seu cohercione deferendi rotellam seu signum rubeum Judeorum et a prestacione angariarum.

In poco più d'un secolo, dal 1364 al 1492, l'Ebraismo catanese può vantare ben 22 medici distinti, il cui numero

è suscettibile d'aumento ma non di diminuzione (ved. Cod. diplom. de' Giudei di Sicilia, vol. 6, fas. I, pag. 69 in nota). Eccone i nomi:

1. Matteo Iadicuno (l'anno 1364)
2. Bulfarachio Iusen (l'anno 1380)
3. Vita Iusen padre del precedente
4. Salamone di Catania (l'anno 1394)
5. Jsac fisico (l'anno 1414)
6. Josep Xosen (l'anno 1415)
7. Abram David di lu Russu (l'anno 1416)
8. Vita Sosen (l'anno 1416)
9. Josep de Crixo di Brachono (l'anno 1421)
10. Leone Masano (l'anno 1421)
11. Jacob Crison rabbi (l'anno 1425)
12. Farachio di Anello (l'anno 1428)
13. Aron rabbi di Lupresti (l'anno 1429)
14. Vita Sosen di Catania (l'anno 1431)
15. Davide figlio di Salamoni di lu Presti (l'anno 1441)
16. Gaudii Muxanu (l'anno 1445)
17. Vita Sosen (l'anno 1457)
18. Jsrael Grecu (l'anno 1457)
19. Jacop Lupresti (l'anno 1475)
20. Gaudio del Girachio (l'anno 1475)
21. Vitali Aurifici (l'anno 1492)
22. Abraam Grixon di lu Presti (1441)

Chi poi pensa e vuole schiudere ogni ufficio ogni via che conduca a cariche pubbliche per la donna, sarà lieto di conoscere che sin dal 1376 una signora Verdimara Judea moglie di tal Pasquale de Medico otteneva qui in Catania di poter fare la medichessa in tutta Sicilia, massime in pro' dei poveri quibus difficile censetur immensa phisicorum et medicorum salaria solvere.

Da ciò si vede che gli Ebrei se pensavano a raccogliere denari per contentar la bramata voglia della Corte, non trascuravano l'istruzione, anzi qui in Catania, non ho mai trovato, sino al 1500 un privilegio dato a medico cristiano; e dire che tutta la Giudecca non formava l'ottava parte della popolazione catanese!

Confesso nondimeno la mia meraviglia per la mancanza assoluta d'un documento riguardante la scuola e i maestri. Che si contentassero del Rabbi, che insegnava alla Sinagoga non pare: altre scuole superiori e altri insegnamenti dovevano esserci. Nel doc. n. 436° un Isdrael greco da Paternò, insieme con eius uxore et familia viene in Catania causa studendi ebrayce et latine. Si tratta dunque d'un uomo che va da un paese ad un altro per apprendere

non qualche sofisticheria talmudistica o un salmo davidico o i comandamenti dati da dio a Mosè, sebbene a studiare la lingua ebraica e latina.

Ricordo che m'è passata per mano più d'una scrittura, tra' documenti da me studiati, in cui era la dichiarazione che il tale e tal altro ebreo della giudeca catanese ne aveva anche fatto una copia in ebraico. Queste notizie staccate, l'altra che tam per legem mosaycam quam per continuam observanciam Judey magistri scholarum fuerunt et sunt exempti ab omni honore collectarum (doc. n. 447) deliberazione che mostra assennatezza et esperienza, infine (doc. n. 464) le parole del Senato stesso, il quale dà del dotto ad alcuni Ebrei, messe insieme ci spingono alla conclusione, niente azzardata, che in Catania e tra gli Ebrei la cultura fosse assai diffusa, e che i cristiani ai dotti giudei, a' valenti medici ebraici, potessero solo contrapporre i loro giureconsulti.

Privilegi

Inutile avvertire che i poveri Ebrei al capitolo de' privilegi non godevano neppur l'ombra del compenso di ciò che pagavano al capitolo delle gravezze.

I loro privilegi alcuna volta (specie quando erano inutili) avevano vigore, altre volte no; manomessi in tutt'i modi, si concludeva con la frase: *salvis privilegiis Judayce*; comprati a peso d'oro talvolta abrogati, venivano ricomperati non meno caramente.

Si possono distinguere in due specie: in privilegi proprii della giudecca e in privilegi dell'università cristiana, dei quali pure godevano gli Ebrei per essere questi considerati membra et citatini in li chitati et terri di lu regnu, a volermi servire d'una frase del tempo, comune assai nei documenti. I catanesi a' privilegi loro ci tenevamo e come! spesso anzi lo ripetono a' viceré e presidenti del regno, spesso si oppongono all'esecuzione di lettere e mandati della Corte, protestando forte che a quella maniera si derogava a' privilegi avuti da tanti anni (ved. doc. n. 571, 572, 575); e agli ufficiali delle vicine città, caso mai fossero interceduti

degli affari fra Catania, ad esempio, e Castrogiovanni o Caltagirone, osservavano con sollecitudine, di non ostinarsi nel loro partito (ved. doc.) altrimenti incorrevano nella penale di tanti fiorini che accompagnava il tal o tal'altro privilegio, cui avrebbero trasgredito.

Pietro II il 12 febbraio 1307, VI Indiz.¹⁷²,

¹⁷² Archivio munic. catan. "Liber Privilegiuorum/ huius fidelis ac pre/ Clarissime Civitatis/ Catinae per nonnullos/ Reges ac principes nostros Con/ cessorum feliciter Incipit".

Pag. 1 Doc. I: Privilegium Posatarum_ Petrus Secundus dei gratia Rex sicilie et si reges et principes suorum natali dia celebrantes urbes et civitates sui regiminis Immunitatibus decorant sparguntque honores in populos qui merentur.

Nos qui dei nutu in trono Regio presidemus ubi desideratam prolem nobis concessit altissimus honores impendere amplos immunitates et gratias fundere sine parcitate decrevimus presentis itaque privilegii serie notum fieri volumus universis tam presentibus quam futuris. Quod considerantes insigne beneficium quod pridie in civitate cataniae intercedente gloriosa virgine Agatha, que tutela nostri regni est cuius titulo eadem Civitas insignitur de manu dei nostri suscepimus cum illustris Regina Elisabet consors nostra dilecta filium nobis preferit quem nos et fideles nostri siculi propter virilis prolis carentia longo tempore optabamus. Volentes etiam relevare afflictiones labores et damna quae Catanenses ipsi occasione frequentis et continue hospitalitatis nostrorum curialium aliorumque regalium in eorum hospitibus et roba quoties recolende

concesse* a' catanesi che fossero esenti dal dare prosata et roba (ved. doc. n. 323, 324, 332, 372): li tolse quindi da una schiavitù davvero opprimente, perché prima erano obbligati ad alloggiare e trattare quanti principi reali o ufficiali regii capitassero in Catania e per tutt'il tempo che vi rimanevano. Ciò nonostante gli Ebrei venivano spesso richiesti della prestazione di letti per questo o quel gentiluomo:

*memorie Dominus genitor noster Rex et nos in eadem Civitate quasi continuatis temporibus morabamur hactenus et moramur perpessi sunt. Quo casu eis adversa et importabilia incommoda plurima contingebant. Ut de nativitate novi domini letam assumant et notabilem suis posteris materiam gaudiorum. Eisdem catanienses ab onere suscipiendi hospites et dandi robam nobis nostrisque regalibus curialibus et quibuscumque personis aliis cuiuscumque gradus et conditionis existant.

Pro quacumque causa de speciali gratia et nostra certa scientia in perpetuum duximus eximendos qua propter ab eodem onere catanienses ipsos eximimus volentes et presentis privilegis tenore districte sub obtentu gratie nostre mandates ut nullus presentem exemptionem nostram quovis modo tendet infringere vel eam aliquatemes contravenire. In cuius nostre exemptione et gratie certitudinem ad dictorum cataniensium cautelam presens privilegium eis expresse fieri et sigillo magistratis nostre pendentis iussimus communiri.

Datum Cataniae per venerabilem Damianum di palicio de Messina juris civilis professorem regni siciliae logothecam et cancellarium ac cappelle nostre magistrum cappellanum. Anno dominice Incarnationis Millesimo tricentesimo trigesimo septimo mense februaris duodecimo eiusdem VI ind. Registrata in cancellaria.

alcuna volta si ribellarono appellandosi appunto alla concessione di re Pietro II, e, aiutati dal Senato catanese, che infondo difendeva sé stesso, ottennero la revoca dell'ordine regio (doc. n. 342). Era una vera spogliazione quest'obbligo, perché se si osservava non tam regie maiestati quam suis curialibus et quibuscumque aliis personis (ved. doc. n. 372) ospizi in Catania non dovevano mancare mai. Dagli Ebrei poi, quasi per giuntello, si pretendeva anche che prestassero letti agli ufficiali incarcerati nel castello Ursino (ved. doc. prec.).

Un altro antico privilegio, abbastanza caratteristico consisteva in questo (doc. n. 349), che quando un catanese ebreo o cristiano, avesse commesso un delitto fuori dal proprio paese, magari quello di crimenlese, non veniva giudicato nel luogo dove il delitto era stato consumato; ma, arrestato, si conduceva a Catania dinanzi al così detto giudici competenti.

Infine, e questo forse valeva più di tutti quanti gli altri per gli Ebrei, i cittadini di Catania, commerciando ne' paesi vicini erano liberi da ogni tassa di dogana. I giurati catanesi scrivono infatti a quelli di Castrogiovanni (doc. n. 432) bonariamente pregandoli di riconoscere per catanesi, e quindi esenti da tasse, il nobile Bernardo Corsani e l'ebreo Matteo di Lintini, costì recatisi a comprar seta.

L'università cristiana doveva godere ben altri privilegi, ma non appaiono da documenti che ho visti; e forse perciò non pare erroneo pensare che avessero un valore relativo.

Quanto a' privilegi esclusivi della Giudecca, ricordiamo che re Alfonso (doc. n. 321) nell'anno 1432 conferma agli Ebrei l'esercizio dell'usura, in quella forma permessa dalla costituzione del Regno, cioè limitandosi ad un interesse annuo del 10%¹⁷³.

Cheché ne dica il Di Giovanni¹⁷⁴, questa graziosissima licenza, così bene osservata da tutt'i monarchi di Sicilia, nascondeva un inganno, di adescare com'io credo, gli Ebrei ad ammassar dinari per poterli meglio smungere, o di tirarli in trappola per aver poi occasione di vendere caramente un indulto.

¹⁷³ Evidentemente re Alfonso allude alla Costituzione emanata dall'Imperatore Federigo in Melfi l'anno 1231 Ind. IV, nella quale si proibisce l'usura, eccezion fatta per gli Ebrei, in quibus non potest argui fenus illicitum, nec divina lege prohibitum, quos constat non esse sub lege a beatissimis patribus instituta, quos etiam auctoritate nostre licentiae improbum fenus nolumus exercere; sed metam ipsis imponimus, quam eis non licebit transgredi, videlicet ut pro decem unciis per circulum anni integri unam ipsis tantum modo lucrari liceat pro usuris; autem ultra acceperint, in nonum curie nostre componant (cod. dipl. giud. Vol. VI, fas. I, pag 17, doc. XX).

¹⁷⁴ Oper. citat. pag. 158.

E infatti, pochi anni dopo, il 24 giugno 1441, V Ind., dietro offerta di once 150 (doc. n. 396) l'università di Catania chiede al re la remissione di li tri delicti comu taglaturi et falsificaturi di munita et di usurari; alla qual somma la giudecca partecipò con uncii quaranta.

Senza ricordare che re Martino nel 1406, e nell'agosto 1408 concesse alla stessa Catania tre remissioni generali di delitti tra cui, non occorre nemmeno dirlo, va compreso quello dell'usura; la terza riguardava specialmente quattro Ebrei rei confessi di grandi enormità: segno infallibile che passavano per danarosi (ved. cod. dipl. dei Giudei di Sic. Vol. VI, fasc. 3, pag. 279 doc. CCXII, fas. IV, pag. 302, doc. CCXXIX, pag. 303, doc. CCXXX).

Allorché alcuni Giudei commettevano qualche fallo, la Giudeca tutta quanta – per arrestare il temporale e prevenire – ne chiedeva la remissione offrendo un compenso pecuniario alla Corte, e questa voleva accettarlo subito, riserbando, se gli'imputati erano ricchi, di rimettere il delitto a chi non se n'era macchiato, ma di negarlo agli incolpati per esigere da essi direttamente un secondo gruzzolo di quattrini. Era come un giuoco, nel quale gli Ebrei raccoglievano denaro da mille a grano a grano, e la Corte quando il mucchio pareva ben alto, prendeva, a sua volta, da alcuni di essi a fiori e once.

Sul punto di chiudere questo capitolo ricorderemo che con ordine dati nel giugno 1475 VIII Ind. (doc. n. 489), don Lop Ximen Durrea stabiliva che in Catania durante tutt' il tempo dell'estrazione della seta, non si dovesse arrestare, per debiti, alcun Ebreo, la qual cosa ci mostra chiaramente come a quel tempo avesse non poco importanza il commercio della seta, e come il monopolio, per così dire, ne fosse soprattutto in mano de' Giudei, se fu necessità stabilire per un certo tempo d'ogni anno una regolare interruzione della giustizia.

Gravezze

A voler fare uno studio completo sulle angherie che gli Ebrei pativano bisognerebbe non limitare le ricerche a questo o a quell'archivio, ma estenderle agli archivi privati ed ecclesiastici.

Perché spesso alcune potenti famiglie, o alcuni monasteri godevan loro di certe tasse della Giudecca, o per averle comprate, o per averle avute in dono.

Un tal lavoro, adesso almeno, mi è semplicemente impossibile, perciò esporrò brevemente qui quel tanto che risulta dai documenti dell'archivio catanese e del 'Codice diplomatico de Giudei di Sicilia' de' fratelli Lagumina.

Gli ebrei adunque catanesi (c. dipl. etc. Vol. VI, fas. III, pag. 252, doc. n. 194) pagavano:

- 1) La tassa del tari, o testatico, perché ognuno, raggiunti i diciott'anni – eccetto le donne – era obbligato a dare al fisco cent. 42; che poi crebbero ad 85 cent.
- 2) Una tassa sulle case di loro proprietà, variabile da 21 centes. agli 85; le case ad inchensu erano escluse, appunto perché si pagava al censo.

- 3) Il denaro del tari, ossia un centesimo per ogni quarantadue sulle compere, fossero state di bestiame grosso o minuto, di mulino, o di schiavi.
- 4) La caxa-casa? de terreni (specie di fondiaria).
- 5) Cinque grani (cent. 10) per ogni libbra di seta comprata.
- 6) Cinque grana per ogni oncia (£ 12.75) sul commercio d'estrazione, limitato a questi generi: oro, argento, perle, vino.
- 7) Un tari (cent. 42) per ogni salma o soma di vino importato nel territorio o nella città di Catania.

Queste tasse venivano riscosse per conto del monastero di S. Maria di Novaluce, e ammontavano alla bella somma di once cento annue, cioè di £ 1275.00 (v. append. doc. n. 347).

Ma gli Ebrei catanesi pagavano ancora la:

- Tassa della Gisia (cod. dipl. etc. Vol. 6, fas. I, pag. 69)
- Tassa del maldenaro, specie di dazio imposto nel consumo della carne.
- Tassa dilu salsumi, dazio su tutt'i generi salati, specie i pesci.
- Tassa dilu maltillectu o tassa sulla legna.

Oltre ciò, erano continuamente obbligati a far prestiti o alla Corte o al Senato, e ne venivano richiesti con tanta gentilezza, che se non si fossero subito affrettati a contentare i loro padroni, gli ufficiali incaricati di raccogliere questi denari potevano e dovevano anzi o incarcerare le persone de' remitenti e costringerli con la forza a ciò che si rifiutavano di fare con spontaneità, o sequestrare i loro beni e prelevarne la somma richiesta (ved. app. doc. 231).

Prestiti furon fatti dalla Giudecca di Catania alla regina Bianca, pur onze quaranta nel 1409 (ved. cod. dipl. etc. Vol. 6, fas, III, doc. n. 234, pag. 305); all'infante Giovanni per onze ottanta nel 1415 (v. Cod. dipl. etc. Vol. 6, fasc. 4, doc. n. 260, pag. 327); ad Alfonso, per onze duecento cinquanta, quando dopo la sua assunzione al trono si disponeva a venire a visitare la Sicilia (ved. app. doc. 321); e poi spesse volte al Senato stesso; nel 1425 (ved. app. doc. n. 198) infatti il Senato consegna onze 50 inescomputu debiti per eosdem Iudeos mutuati universitati.

Va da sé, che questi denari imprestati raramente si restituivano, specie dalla corte, e rappresentavano, comunque, una perdita reale per gli Ebrei: togliere a un commerciante

il suo capitale è lo stesso, che ridurlo all'impotenza, all'inattività e quindi alla miseria. Se gli Ebrei ne ricevessero il censo, non so; ma non risulta da' documenti, e non pare credibile, che, non ricevendo i capitali, ottenessero poi il censo.

Tra le vessazioni, bisogna anche inchiudere quella della guardia di notte alle mura, e l'altra della rotella.

In alcune città di Sicilia la guardia alle mura veniva fatta durante la notte da Giudei; ma poi, resisi più tranquilli i tempi e meno frequenti i pericoli o cadde in disuso questa vessazione, o tra Cristiani ed Ebrei si venne ad un accordo mediante denari.

Pare che in Catania quest'uso vigesse da tempi antichissimi, senza che nulla si facesse da parte della Giudeca o del Senato per toglierlo via; quindi all'anno 1479 (ved. doc. 508) invitati gli Ebrei a tal guardia e rifiutatisi, i giurati rispondono quod omnino debeant custodire menia de nocte more solito quosque provideat illud dominus presidents etc.

Quest'uso si riconnette all'altro di far custodire le porte della città di notte, a tempo di peste, e già ne abbiamo fatto cenno, parlando de' medici (ved. capitolo preced. e doc. n. 418).

Quanto al distintivo del segno rosso, o rotella, pochi ne erano esenti in Catania e que' pochi medici; mentre in Messina, per citare un esempio, l'esenzione si concedeva non solo a medici, ma a commercianti e setaioli.

Da una lettera di re Martino (v. cod. dipl. de Giudei etc. Vol. VI, fas. II, pag. 141, doc. n. 96) risulta che gli Ebrei catanesi ex consuetudine antiqua consueverint portare unum signum seu rodam amplitudinis unius carleni in veste superiori videlicet ante corrigiam seu in medio seu ante medium ventris unde etc; e, perché gli Ebrei, ma sempre per la loro malizia, erano stati obbligati a portare una rotella maggiore con loro gran danno e pregiudizio, Martino restituisce le cose al primo stato e comanda che il segno sia tale per quod a christianis omnino dinoscantur et determinantur.

Ma la pace non continuò a lungo e nel 1441, re Alfonso in tono abbastanza risentito e vivace scrive al presbitero Johanni de planellaro (ved. app. doc. n. 373) exercenti officium cognicionis rotelle Iudeorum, ricordandogli che già altra volta gli aveva ingiunto di non vessare gli Ebrei catanesi, e che permettesse che tra loro la rotella si usasse come a Palermo.

E perché il devoto prete non avesse a trovare qualche scappatoia, Alfonso gli dice, che nella Giudecca di Palermo gli Ebrei non usavano portare alcun distintivo sino all'età di quindici anni, e poi subta la chintura et cussi haviri alonghissimo tempore praticatu et observatu.

Tutto considerato, se davvero, dopo il 1441, si osservò il comando di Alfonso, gli Ebrei catanesi dovettero metter fuori un sospiro di sollievo e di grande soddisfazione. Qui cade in acconcio osservare come tante minuzie contribuirono a rendere odiosi, in alcuni luoghi, gli Ebrei, rispettati in altri, specie a Palermo. Il distintivo della rotella infatti, e dov'era portata con tutto rigore, da una parte fomentava l'odio e lo sdegno dei Giudei contro i Cristiani, faceva sì dall'altra, che i Cristiani si ricordassero sempre d'aver a che fare con i nemici del loro Cristo, e di doversene vendicare.

Popolazione

Nel XII volume del Cod. diplom. etc. fas. I pag. 29 è riportato un documento, nel quale i Giudei chiedono alla Corte che vengano loro ridotte le tasse, o, meglio, le contribuzioni alle collette, perché prima la Giudeca era comu e dictu masunati CC mentre che hora la dicta Judeca e reducta ad masunali trenta vel circa poviri et inhabili. Poche righe più in su, nello stesso documento è detto invece: la quali taxa fu facta in tempu hi in la dicta Judea eranu masunati duchentu persuni facultusi e richi.

Qui adunque abbiamo un verbo masunare, che pensando alla maison de Francesi, e alla nostra poetica magione, si potrebbe spiegare per riunire, mentre che in quell'altro passo ricorre il sostantivo masunati. Ora se si badi all'impossibilità che una Giudeca si riducesse a soli 30 individui, i quali, a loro volta, si sobbarcassero a sopportare, sia pur diminuite della metà, tasse onerosissime per

due centinaia di persone unite insieme, se si tien conto inoltre di quel trenta vel circa, espressione impropria e assurda se si riferisse a singoli individui, perché il numero è così piccino da non ammettere ambiguità di sorta, né tanto meno un vel circa; bisogna di necessità concludere, che gli Ebrei fossero aggruppati e che ogni gruppo o masunati avesse un rappresentate o capo, come i decani presso i longobardi nella legislazione di Rotari, e che quindi si potesse dire nello stesso documento una volta che in la Judeca eranu masunati duchentu persuni etc., un'altra volta, che la dicta Judeca era masunati CC, venendo così a identificare persuni e masunati ossia a scambiare il rappresentante per la cosa rappresentata. Inoltre dell'anno stesso cui appartiene il documento in questione, io conosco quest'altro:

ultimo augusti XIV Ind.

Fuerunt creati officiales Judoerum pro anno XV Ind. et sunt hii videlicet.

Muxa buzini – protu e consighu

Gavyu conti – protu e consighu

Muxa cofinu – consighu et elemosineri

Salamoni sacerdotu – consighu et elemosineri

Abacinu tingituri – consignuri

Grisco – consiglu

Abram di liuni – consiglu

Abram di lupresti – consiglu

Col quale si viene a dimostrare, che nel 1466 la Giudecca catanese aveva otto ufficiali che la governavano; quindi sarebbe ridicolo l'ammettere, che, su trenta persone, ve ne fossero otto che esercitavano autorità, cioè a dire che ogni gruppetto di tre individui avesse il suo governatore.

Ho cercato di determinare la parola masunati, per escludere subito l'ipotesi che Catania abbia accolto solo poche decine di Ebrei, e già altrove (ved. il cap. sulla "vita privata") ho detto che corrisponde non a famiglia, ma a un gruppo di famiglie abitanti sotto lo stesso tetto.

Da notarsi intanto che quando nel giugno 1492 gli ambasciatori delle giudecche siciliane si riunirono a Messina (ved. cod. diplom. etc. vol. XVII, fas. I, p. 13-14-15 doc. DCCCLXXVIII e DCCCLXXIX e pag. 67 doc. DCCCCVI), imponendo alcune tasse per raccogliere denari, non usarono l'espressione, che ogni famiglia dovesse pagar tanto di contributo, ma: si divissero exigiri tari tot per casi di chasquiduna Judeca.

Questa rispondenza tra casa e masunati, mi conferma maggiormente nella mia idea, che gli Ebrei stessero aggruppati, e che queste divisioni contribuissero a semplificare la raccolta delle tasse e l'elezione degli ufficiali della Giudeca. Stando così le cose, a mettere un minimo di dieci persone per masunati e in base a dati fornitici dal doc. CDXCI a pag. 29 del fas. I, Vol. XII del Cod. dipl. si ottiene una popolazione ebraica, in Catania, di 2000 persone prima del 1466 (anno del doc.) e di 300, dopo il 1466.

Inoltre i nomi da me raccolti insieme con quelli contenuti nel Cod. dipl. etc. arrivano a secento, ma di altri buoni dugento non ho potuto tener conto per varie ragioni, specie per la ristrettezza di tempo; 800 nomi in 80 anni quanti ne corrono dal 1412 al 1492, non appartengono già ad una sola generazione, ma a due; e perché prima del 1466 la giudecca di Catania costava di 200 case o masunati e nel 1492 di 70 appena, ossia del terzo¹⁷⁵ il numero 800 non va diviso in due parti uguali, ma di uno rispetto a tre, perciò si ha un massimo di 600 e un minimo di 200. Ma queste persone risultano da atti pubblici, e oggigiorno, tra atti di notai e tribunali, se si trovano i nomi della decima parte della popolazione d'una città, credo

¹⁷⁵ Nel doc. DCCCCVI a pag. 67 del fas. I Vol. XVII Cod. diplom. etc. è detto che Catania pagò onces III e tari XV come contributo alla tassa d'un tari e X grane imposte su ogni casa giudaica. Ora

che* sia già troppo, quindi aumentando quei due numeri (600 e 200) non dieci ma appena quattro volte, veniamo a raggiungere la cifra di 2400 e l'altra di 800 senza punto tener conto delle donne e dei bambini.

Infine, all'anno 1492 (ved. doc. n. 583) Cristoforo Traversa, appaltatore della gabella del maltillecto, potresta presso il Senato, a causa della partenza degli Ebrei, e chiede una diminuzione sul prezzo di questa gabella, che era di 227 once: egli chiese 30 once il Senato gliene concesse 10. Se si stabilisce a 15 once il giusto mezzo e si divide per questo numero l'altro di 227, il quoziente sarà 15, rappresentante la tangente degli Ebrei. E calcolando a 15 mila, cioè a meno di quanti ne morirono nel terremoto del 1669, la popolazione di Catania, ne viene che gli Ebrei erano negli ultimi tempi un migliaio.

Comunque, il loro numero oscilla tra gli 800 e il 2400, sicché facendone la media, diremo che la popolazione ebraica in Catania non era inferiore a 1500 abitanti.

* 3 once e XV tari fanno tari 105 = grane 2100 che divise per un tari e X grane ossia 30 grani danno un quoziente di 70, cioè il numero non della famiglia ma delle case ebraiche in Catania nel 1492.

1. Accavi Vite - 498
2. Accono Jude - 48
3. Accuni Jariono – 183
4. Accuni Ferrugio - 50.-121.
5. Accuni Macchaluffo-108.-148.
6. Accuni Sabatino – 43.-71.-180.-288
7. Accuni Vito - 512
8. Almari Josep - 299
9. Alpistani Gavyu - 559
10. Aluxi Salamon -47.-85.- 125.-152.-174.-175.-179.-237.-291.
11. Amal Josep -308.
12. Amurusu Judeo - 13. -293.
13. Ancuni Sirio - 135.
14. Ansa Nani - 496.
15. Ansa Sadoni - 55.-60.-135.219.
16. Ansaye Matheo - 7.
17. Ansal Fariono - 69.
18. Ansal Matheo - 28.-44.-52.
19. Ansal Sadono -28.-38. -40.-46.-69.
20. Apulo Gaudio -211.-297.
21. Aquino Merdoc -123.-
22. Aragonesi Vita -512.-515.-545.-
23. Armari Sabatino -142.-
24. Aurifichi Gaudio - 380.-415.-435.-441.-448.-
25. Azara Jacob - 483.-
26. Azaro Joseppi - 455.-
27. Axuti Gaudiu - 512.-

28. Balistreri Joanni - 370. –
29. Barbantyra Salomoni - 32. –
30. Barbavayra Salomoni - 50.-209.-461.-
31. Bardaru Jude – 79.-
32. Barnaba Benedicto – 370.-
33. Barderio Simoni - 184.-
34. Belcubi Benedicto - 394.-
35. Belledonne Judee - 128.-
36. Bellomo Guillelmo - 481.-
37. Bellomu Geccu - 457.-
38. Bellomu Isac -306.-
39. Benedicta Moyses -367.-
40. Benedicto Judeo - 351.-
41. Bonavoglia Moyses - 367.-
42. Brancone Judeo - 167.-
43. Buali Gauzu - 435.-441.-445.-
44. Buali Magri - 222.-
45. Buali Muxa -159.-160.-
46. Buali Vitu - 159.-160.-246.-
47. Buczimi Fariono - 240.-
48. Bulgeti Muxa - 478.-
49. Buonavoglia Gaviyu - 367.-
50. Buzimi Gaudiu - 483.-
51. Buzimi Vite cerdani -212.-
52. Buzimi Vite ferraru – 63.-118.- 146.-212.-228.-
53. Buzuni Muxa – 277.-355.-383.-457.- 470.- 486.- 506.-
54. Bellomu Gaudio – 388.

55. Caficto Isdrael - 87.-
56. Caffito Muxe - 8.-45.-
57. Cafisi Busacca - 25-
58. Cafino Muxo - 123.-353.-457.-470.-473 - 475.-507.- 515.-519.- 529.-
59. Caftor Sadia - 515.-545.- 559.-
60. Calabrensi Abram - 504.-
61. Calabrensi Antoni - 66.-
62. Calabrensi Danieli - 84.-107.179.-188.- 217.- 221.- 227.-
63. Calabrensi Jacob - 483.-
64. Calabrensi Josep - 441.-448.-
65. Calabrensi Isdraeli - 221.-253.-
66. Calabrensi Leoni - 56.-193.-213.-385.-
67. Campisi Joseph - 298.-
68. Capizana Antonio - 222.-
69. Carbi Vita - 512.-515.-
70. Cardamone Judeo - 183.-218.-255.-258.-
71. Care Judeo - 351.-
72. Carioso Marcio - 359.-
73. Carioso Pino - 359.-
74. Catalano Jude - 305.-
75. Catalano Leo - 345.-
76. Catanisi Josep - 512.-
77. Catrillo Simoni - 40.-
78. Cavaru Salomon - 364.-
79. Cerduni Jude - 29.-
80. Caticalvi Josep - 137.-
81. Cofinu Salomoni - 27.-328.-
82. Comenariu David -136 -
83. Comparatu Vitu - 196.-

84. Conti Gavyu - 457. – 458.- 470.-475.-578.-
85. Cuctuni Gaudio - 557.-
86. Cufinu Abramo - 515.-
87. Cufinu Benedicto - 158._216._401._
88. Cufinu Gavyu _515._545._
89. Cufinu Josep _ 595._599._
90. Cufinu Maciu _ 362._382._383._389._391._551._559._
91. Cullura Jacob _512._
92. Cullura Salomon _ 390._
93. Cuniglu Davi _284._335._
94. Cuniglu Judeo _15._ 201._ 236._
95. Cuniglu Mussutu _191._208._ 209._
96. Curraru Gaudiu _512._
97. Curririo Xiutu _512._
98. Curumi Sadu _512._
99. Cathalanu Abra _460._
100. Cathalanu Abram_512._
101. Cathalano Joseph_445._468._475._502._512._530._
102. Cathalanu Matheo_448._483._512._
103. Cathalano Muxa_235._247._277._
104. Cathalanu Matheo minor_512._
105. Cathalanu Tornabeni_512._
106. Cathalanu Sabbatinu_344._414._435._444._448._470._475._
107. Chaldo Judeo_103._
108. Calluci Salomoni_90._
109. Chanimeni Judeo _72_
110. Chanchi Judeo_136._
111. Chanino Judeo_16._22._23._24._339._
112. Chanino Sabatino_475._500._515._

113. Chanino Simucio _512._
114. Chanino Timptori _120._
115. Charamida Vita _291._
116. Chasdu Judeo _103._
117. Chasde Muxa _505._512._
118. Chaspeni Lie _33._
119. Chaspen Salomoni _512._
120. Chattimeni Gabrieli _62._
121. Chazeni Andrea _ 205._
122. Chazeni Elia _5._203._
123. Chazeni Petru _250._294._
124. Crebazanu Salamoni _ 12._
125. Crivaru Gaudio _518._
126. Crivaru Machaluffo _191._

/90/

127. Danieli Judeo _81._260._262._
128. Dari Abram _435._
129. De Accuni Stilla _ 557._
130. De Amurusie Baldogari _484._
131. De Armari Sabatino _143._
132. De Augusta Grixo _95._329._
134. De Azaru Lie _74._
135. De Bello Capitanio _173._
136. De Bellomo Gavy _378._
137. De Bellomo Guillelmo _492._
138. De Bellomo Josep _ 195._
139. De Bellomo Jusafat _344._
140. De Billoho Josep _ 190._
141. De Bisi Manuelli _136._
142. De Bonfiglio Petri_ 166._256._
143. De Buxema Rogeri _260._
144. De Castro Johannes David _ 144._
145. De Catanzaio Salvator _139._
146. De Cutruni Johanni _45._
147. De Frichi Salamon _381._
148. De Gavyu Bellomo _344._
149. De Leontino Brachano _224._268._
150. De Leontino David _515._595._599._
151. De Leontino Manuelli _512._
152. De Leontino Merdoc_65._145._
153. De Leontino Sabatino _15._315._483._
154. De Leontino Saudoni _ 245._261._435._
155. De Leontino Symoni _94._
156. De Leontino Recupero _512._
157. De Leontino Vite _164._
158. De Leontini Gabrieli _ 545._595._599._

159. De Litherio Sabatino _215._
160. De Maiorca Joanni _ 173._
161. De Manigreri Xide Abramum _455._
162. De Marlisocto Lucia _357._
163. De Marino Gaudio _36._223._362._368._374._375._376._393._408._
164. De Messana Maso _340._
165. De Messana Josep _68._
166. De Messana Vite _19._ 64._
167. De Messina Muxa _77._85._
168. De Michaeli Juliano _ 358._
169. De Michaeli Philippo_254._
170. De Michaeli Tommasius _482._
171. De Mineo Merdoc _512._
172. De Mineo Salomon _ 353._
173. De Mineo Zahac _ 483._498._
174. De Missa Sabatino _311._
175. De Monio Joanni _ 282._
176. De Monteleone Symoni _139._
177. De Munixio David _63._
178. De Munixio Gaudio_274._
179. De Pasca Muxa_41._
180. De Petralia Philippo_363._
181. De Preberio Grixono _122._168._
182. De Prelio Neri_88._
183. De Recupero Gaudio_359._
184. De Recupero Metteo_ 486._
185. De Rogerio Santullo _7._
186. De Rosa Cuvello_177._
187. De Salvatori Symoni_269._
188. De Sancta Marcu Sabatino_ 233._295._

/92/

- 382._383._384._
189. De Sancta Petru Andre _242._
190. De Sannito Marghuchio_117._
191. De Savoca Andree_241._
192. De Syracuse Leoni_ 172._174._243._383._
193. De Tabuso Vito_137._
194. De Trapani Benedicto_ 318._340._
195. De Tripuli Amuruci_4._35._190._
196. De Tripuli Roben_162._328._354._355._441._443._445._
197. De Tripuli Vita _543._574._
198. De Tauromeno Davi _512._
199. De Tauromeno Muxa _358._
200. De Tauromeno Merdoc _498._512._515._545._
201. De Tauromeno Sabatino _194._203._303._512._602._
202. De Tauromeno Simoni_202._
203. De Tauromeno Toni _595._599._
204. De Tauromeno Ximueli _398_
205. De Vita Amorosu _292._328._414._415._441._
206. De Vita Muxa _559._595._599._
207. De Vita Sabbita _76._
208. Di Bellomu Maciu _ 497._
209. Di Caltagironi Zieli _278._
210. Di Chaninu Sadu _512._
211. Di Gerbi Donato _345_
212. Di Graziati Muxa _512._
213. Di Lapullastra Petru _300._
214. Di Licapilli Manueli _270._278._360._363._392._
215. Di Licapilli Matheu _346._

216. Di Ligerin Abramam _ 498._
217. Di Lintini Abramam _497._498._512._
218. Di Lintini Rachi _155._318._
219. Di Lintini Josep _446._
220. Di Lintini Maciu _432._445._465._466._473._475._530._
221. Di Lintini Muxa _498._
222. Di Liperni Moyses _339._
223. Di Liperni Raffaele _545._
224. Di Listili Josep _512._
225. Di Liuni Abramam _457._503._515._559._
226. Di Liuni Davi _559._
227. Di Liuni Salomuni _573._
228. Di Liuni Sabatino _559._
229. Di Luporcu Joanni _282._
230. Di Malta Galluffo _493._
231. Di Malta Leoni _ 108._
232. Di Malta Sabatino _455._512._
233. Di Malta Salamon _487._515._533._
234. Di Tauromeno Merdoc _468._559._
235. Di Tripuli Gaudiu _512._
236. Di Vita Maciu _445._470._475._484._515._530._
237. Di Xacca Josep _512._
238. Di Xacca Sadu _512._
239. Di Ximuni Sadu _512._

/94/

- 240. Lacasi Brachono _180._
- 241. Faccasi Gaudio _281._286._296._305._
- 242. Faccasi Gavyello _299._
- 243. Faccasi Muxa _349._357._512._595._
- 244. Faccasi Vita _448._452._
- 245. Falanga Janoeta _199._
- 246. Fanasi Brachono _181._
- 247. Fanga Mateo _349._
- 248. Faranga Jannoeta _8._
- 249. Farugio Judeo _102._
- 250. Fusario Jariono _34._39._40._42._55._
- 251. Fusario Farionus 59._60._235._249._279._287._
- 252. Fusario Josep _387._
- 253. Fusari Salamono _ 156._
- 254. Fuscaru Kaninus _391._
- 255. Fuscavu Chanino _380._
- 256. Fuscavu Gavyu _515._

/95/

- 257. Galluxi Salomon _328._
- 258. Garchi Suxe _512._
- 259. Gasjul Andrea _270._
- 260. Gaudiuse Jude _192._
- 261. Gaudiu figlu di Xilucy _512._
- 262. Gillebi Sofeni _115._
- 263. Genni Viti _21._
- 264. Grecu Abram _498._
- 265. Grecu Bellomu _445._449._530._
- 266. Grecu Joanni _115._
- 267. Grecu Israelom _436._531._
- 268. Grecu Merdoc _154._200._208._273._335._338._436._441._
- 269. Grecu Muxa _25._74._80._
- 270. Grecu Sabatino _159._232._266._512._
- 271. Grecu Salamon _496._
- 273. Grecu Vita _455._
- 274. Grixo _457._
- 275. Guadagno Merdoc _47._82._106._116._142._153._
- 276. Guadagno Sadono _166._256._
- 277. Guadagno Vita _557._
- 278. Guccuranu Tomeo _293._

/96/

279. Inglisi Jacopo _156._

280. Inglisi Josep _559._

281. Introstructi Jacob _512._

282. Isac Manuele _314._

283. Isac Pichono _198._

/97/

- 284. Jayma Jaymi _240._
- 285. Jspironari Manuelli _186._
- 286. Josep Tincituri _280._
- 287. Jsas Pichono _162._
- 288. Juda Abramu _455._
- 289. Judeo Benedicto Zuccario _360._
- 290. Judeo David _390._
- 291. Judeo Jose _342._
- 292. Judeo Johanni _58._
- 293. Judeo Leoni _302._
- 294. Judeo Muxa _352._
- 295. Judeo Momo _167._
- 296. Judeo Saduni _425._
- 297. Judeo Simoni _197._
- 298. Judeo Thoni _410._
- 299. Judeo Vite _9._
- 300. Judeo Vite tintori _11._
- 301. Judeo Xirelli
- 302. Jude Judeo _7._
- 303. Jude Barbaru _79._
- 304. Jude Vite _18._
- 305. Judeus Fariono _313._
- 306. Judeus Sadono _316._342._
- 307. Judeus Cuniglu _13_

308. Labibia Joanni _391._
309. Labruti Levi _195._
310. Labruti Muxa _132._
311. Labrutu Judeo _104._254._
312. Lamantia Facio _350._
313. Laonga Margarita _134._
314. Lapulzella Margherita_110._
315. La Pullastra Petru _296._
316. Larocca Margharita _169._
317. Laurischutu Elia _512._
318. Lazara Bella _220._
319. Leoni Josep _57._
320. Leucia Judeo _136._
321. Levi Brachono _280._310._381._
322. Levi Danieli _67._93._105._234._
323. Levi Gaudio _141._178._307._336._342._441._
324. Levi Josep _3._176._189._435._
325. Levi Jsos _133._
326. Levi Mayamuni _32._
327. Levi Muxa _133._491._544._
328. Levi Recupero _512._
329. Levi Sabatino _491._512._
330. Levi Sabati _307._
331. Levi Salomon _386._
332. Limusineri Davide _498._512._
333. Limusineri Gavyu _559._
334. Litherio Sabatino _217._
335. Lucastru Matheo _163._182._188._201._299._
336. Lugrassu Matheo _343._
337. Lupresti Abramam _455._470._473._475._

338. Luino Judeo _206._
339. Lupresti Amico _157._
340. Lupresti Angila _600._
341. Lupresti Benedicto _328._
342. Lupresti Gavinu _597._
343. Lupresti Gaudio _279._521._534._535._536._537._
 “ “ _538._545._550._
 “ “ _567._575._597._
344. Lupresti Grixom _328._435._445._
345. Lupresti Jacob _490._
346. Lupresti Josep _435._441._445._520._580._
 “ “ _597._598._
347. Lupresti Liuni _595._597._599._
348. Lupresti Manuelli _512._
349. Lupresti Matheo _43._
350. Lupresti Muxa _448._451._452._
351. Lupresti Nerio _99._218._369._
352. Lupresti Petri _540._
353. Lupresti Pichuni _483._
354. Lupresti Raffael _441._472._475._512._
 559.
355. Lupresti Salamon _264._371._
356. Lupresti Vita _530._559._580._595._597._
357. Luritzu Metheo _51._
358. Luriscuni Johanni _16._
359. Luspironaru Daniel _319._
360. Lusuni Muxa _512._
361. Luvecchiu Johanni _259._
362. Luzuppu Vite _317._

/100/

- 363. Macaluffo _498._
- 364. Macaluso Vite _62._
- 365. Maligreri Sosen _483._
- 366. Malrisoctu Judeo _79._
- 367. Maltisi Maciu _559._
- 368. Maniavacca Binuce _141._
- 369. Mancarruni Leone _243._
- 370. Manigri Muxa _460._
- 371. Manigreri Vito _445._
- 372. Maningleri Josep _21_225._246._269._258._358._
- 373. Marino Gaudio _328._333._378._384._385._386._404._
- 374. Maringleri Joseph _31._498._
- 375. Maringleri Sansono_30._276._
- 376. Marlingreri Muxa _158._435._448._449._455._474._
- 377. Marlisoctu Sansuni _512._
- 378. Marlisoctu Sabatino _87._224._399._
- 379. Marzoc Matheu _345._
- 380. Mastru Manueli _470._475._
- 381. Mastru Manueli di Xamueli _470._
- 382. Mastru Raffaele _448._
- 383. Mastru Vitali _559._595._599._
- 384. Mastru Vite _448._
- 385. Matheo Vindituri
- 386. Maurixio Gaudio _278._
- 387. Maymoni Brachono _287._328._354._
- 388.“ “ _385._436._437._441._
- 389. Maymono David _155._162._328._
- 390. Mayr Benedicto _117._118._119._140._175._

/101/

_187._250._

391. Mayr Ximon _543._
392. Maysi Sadono _146._
393. Merdoc Judeo _78._
394. Merdoc Sabatino _378._
395. Messanensi Sadono _322._
396. Messanisi Sadono _317._
397. Micaeli Judeo _370._
398. Misa Sadono _176._
399. Missinisi Brachono _275._
400. Misuratori Nicolo _410._
401. Mixau Leo _70._
402. Moncada Guglielmo Raimondo _463._464._
403. Moise Abra _556._
404. Monio Judeus_356._
405. Monixi Joseph _112._
406. Moyse Argentero _ 301._
407. Moyse Merdoc _310._389._512._
408. Muise Maciu _595._
409. Munchi Stilla_94._
410. Munich Abramam _546._
411. Munich Alia _512._
412. Munich Danieli _498._
413. Munich Saduni _441._448._455._
414. Munich David _277._
415. Munich Maziu _498._512._
416. Munich Chanino _346._
417. Munich David _328._
418. Muxe de Messana _15._23._
419. Muxumarra Abramam _549._557._558._561._562._

/102/

420. Muxumarra Merdoc _512._

421. Musumarra Rosa _557._

422. Muxumarra Alia _512._

423. Muxumarra Baldus _138._

/103/

424. Nachu Brachono _295._

425. Nachu Sabbatino _10._11._12._37._61._100._125._170._211._228._

426. Nachu Niti _32._166._256._

427. Nicolu Gaudiose _57._

/104/

- 428. Palumbo Chanino _49._57._
- 429. Palumbo Matheo _249._435._448._462._468._
- 430. Penica Gaudio _379._
- 431. Pernas Josep _20._
- 432. Pernichi Gaudio _281._284._291._292._296._
- 433. Pictonalu Chanino _512._
- 434. Pichuni Custureri _512._
- 435. Pichuni Sabatino _445._
- 436. Philipello Brachoni _101._
- 437. Piglisi Jacopo _1
- 438. Pinayas Gaudio _388._
- 439. Pipi Matheo _6._25._35._111._151._257._282._285._286._309._312._410._
- 440. Pipito Matheo _61._
- 441. Pipi Magistro _168._
- 442. Pirchini Sabatino
- 443. Pisani Gaudio _547._
- 444. Pronasi Joseph _100._
- 445. Puglisi Josep _512._
- 446. Puglisi Liuni _512._
- 447. Puglisi Sabatino _545._
- 448. Puntarolu Gabrieli _490._513._
- 449. Puntarolu Marcu _470._
- 450. Puntarolu Matheu _461._490._

/105/

451. Quartarario Andrea _157._

452. Quartarario Nicola _157._

/106/

453. Rabi Gaudio _145._165._171._242._
454. Rabi Josephi _53._67._86._124._169._
455. Rabibi Amurusu _512._557._
456. Rabibi Baci 73.
457. Rabibi Beti 202
458. Rabibi Gaudio 54. 76. 83. 147. 161. 170. 177. 180. 182. 207. 214.
226. 229. 230. 238. 239. 244. 248. 251. 283. 530. 545. 557.
459. Rabibi Grisu 512.
460. Rabibi Josep 364. 382. 386. 459. 475. 498. 512.
461. Rabibi Levi 110.
462. Rabibi Monio 122. 382. 383. 384.
463. Rabibi Momo 127.
464. Rabibi Muxa 114. 131. 148. 149. 165. 213. 328. 383. 386. 398.
465. Rabibi Salamuni maiori 545. 595.
466. Rabibi Salamuni minuri 512. 545. 555.
467. Ractusi Josep 269.
468. Recupio Salomoni 261.
469. Regina Judea 26.
470. Riccuxi Salomon 290.
471. Rimbau Raymundo _187._
472. Rindinella Salamoni _124._
473. Rindinella Vituchi _261._
474. Romanu Abramam _568._
475. Roben Levi _198._
476. Ruberto Judeo _119._
477. Rubeo Abrae _91._

/107/

478. Russu Bachi _70_

479. Russu Marcu _34._

- 480. Sabatino Aurifici _569._
- 481. Sabatino Cauzularu _252._
- 482. Sabatino Judeo _128._241._
- 483. Sabatino Muratori _119._
- 484. Sacerdoti Josep _12._26._41._65._89._96._
- 485. Sacerdoti Mathei _89._178._448._545._573._595._599._
- 486. Sacerdoti Muxa _252._512._530._
- 487. Sacerdoti Minciu _263._
- 488. Sacerdotu Brachono _57._
- 489. Sacerdotu Gaudio _4._
- 490. Sacerdotu Gaudio di Caltagirone _470._
- 491. Sacerdotu Iudas _26._
- 492. Sacerdotu Isac_ 495._
- 493. Sacerdotu Maciu _512._545._
- 494. Sacerdotu Merdoc _559._
- 495. Sacerdotu Sadono _186._
- 496. Sacerdotu Salamon _344._445._455._457._468._515._554._559._573._
- 497. Sacerdotu Salamon minor_515._
- 498. Sacerdotu Vita _ 512._
- 499. Saccu Judeo _532._
- 500. Sadu Ceptor _512._
- 501. Sala Abraam _435._445._470._475._
- 502. Sala Abraam _492._530._
- 503. Sala Bonavogla _455._515._
- 504. Sala Chanino _113._237._273._317._343._
- 505. Sala Gavyu _341._407._559._
- 506. Sala Maciu _455._530._
- 507. Sala Muxa _194._215._307._

/109/

- 508. Sala Pachi _156._256._308._440._441._454._
- 509. Salu Pachi _377._
- 510. Salu Xanino _377._
- 511. Salvatori Judeo _24._
- 512. Spagnolo Gaudiu _223._
- 513. Sansuni Matheo _207._
- 514. Scatrillo Simoni _14._
- 515. Scularu Marco _151._
- 516. Seni Brachono _149._
- 517. Soffeti Elia _214._271._
- 518. Sollembi Muxe _259._
- 519. Sosen Abrae _483._
- 520. Sosen Abramam _498._
- 521. Sosen Elia _276._289._294._512._
- 522. Sosen Farachi _475._
- 523. Sosen Gaudiuciu _597._598._
- 524. Sosen Gavyu _472._555._
- 525. Sosen Jacob _512._
- 526. Soseni Vita _441._
- 527. Stabili Gaudio _512._545._
- 528. Stabili Graciano _341._515._
- 529. Stabili Matheo _456._461._473._
- 530. Stabili Pachi _443._498._530._
- 531. Stabili Muxa _559._
- 532. Stabili Vita _515._
- 533. Sulla Judeo _133._
- 534. Surici Benedicto _181._
- 535. Suseti Josep _165._

/110/

- 536. Thamelu Benedictu _498._
- 537. Tibisi Sabatino _156._267._
- 538. Tingituri Josep _199._400._498._545._512._
- 539. Tingituri Abaciu _455._
- 540. Tingituri Muxa _559._
- 541. Tingituri Sabatino _441._448._457._470._483._
- 542. Tornatori Salvatori _185._210._
- 543. Tripolinus Mussutu _126._
- 544. Turlisu Muxa _75._
- 545. Tuscanu Gaxu _498._

/111/

546. Vita Judeo _17._

547. Vitali Aurifici _545._564._597._598._

548. Vitrairu Muxe _272._

549. Vetiranu Muxe _247._

550. Vuczumi Vite _498._

/112/

551. Zubagea Sadoni _204._213._

552. Zuccalaru Antonio _251._

553. Zuccari Judeo _128._213._

554. Zuccarani Sadio _222._

/113/

- 555. Xaccaruni Chanino _512._
- 556. Xaccaruni Machaluffu _10._37._109._233._336._369._
- 557. Xanni Jacob _512._
- 558. Xarellu Abramam _488._
- 559. Xaridoru Salamuni _512._
- 560. Xaridoru Salamuni minuri _512._
- 561. Xibuni _512._
- 562. Xilucy Judeo _512._
- 563. Xilulla Xarella _512._
- 564. Xilula Ximuni _512._
- 565. Xirelli Judeo _350._

/114/

Gli ufficiali della giudecca catanese

L'organismo amministrativo e giuridico della giudecca va guardato sotto due aspetti: in relazione al Senato cioè e in relazione alla Corte, o, e si vuole, rispetto al governo locale cristiano e a quello regio.

Per il primo gli Ebrei si consideravano *membrum universitatis* e pagavano insieme co' cristiani le varie tasse del *maldenaro*, del *maltillecto*, del vino, della legna ecc. Quindi pure vendevano i diversi generi di produzione secondo la meta fissata nella loggia, ed erano obbligati a tenere puliti le vie, i vichi, a riattare le case, le botteghe, subendo insomma tutte quelle leggi cui sottostavano gli altri abitanti cristiani. E, giuridicamente, per quelle questioni che concernevano l'Ebreo sotto la qualifica di cittadino, egli era soggetto alla giurisdizione senatoriale. Multato per falso nelle misure, ne' pesi, nei prezzi di vendita; resistente a restituire un luogo usurpato per abuso, ad accendere i lumi nella festa di S. Agata, a pagare il fitto d'una casa avuta da questo o quel monastero, dal tale o tal altro nobile o cristiano,

a fare la decima per il formaggio o l'orzo o il grano che estraeva; mancando ad una obbligazione, ad una promessa, a un contratto stabiliti dal notaio de' giurati; l'Ebreo era citato dinanzi a' Giudici cristiani formanti la corte del patrizio, e, se occorreva, condannato ad una multa pecuniaria o al carcere (ved. app. passim). E perché le appellazioni della corte civile erano deferite a quella del patrizio (ved. doc. n. 97, 98) così, anche in ciò, l'Ebreo dipendeva dal governo locale.

D'altra parte il complesso degli Ebrei o aliama viveva in paese non suo, e quindi a discrezione del Re, sommo padrone, che li considerava servi regie camere. L'ufficiale preposto alla cura del patrimonio regio chiamavasi secreto, a lui perciò toccava il governo dei Giudei. Ma in seguito, forse perché troppo mancanti d'un controllo, le attribuzioni del mastro secreto andarono divise tra quest'ufficiale, il tesoriere, e il capitano, o accentrate affatto nelle mani del solo tesoriere, che offriva sempre assai più garanzia del secreto.

Pochi anni dopo l'assunzione al trono di re Alfonso, la giudecca catanese passò infatti alla dipendenza del tesoriere, forse per desiderio stesso degli Ebrei che si credevano di ricevere un trattamento più umano che non dagli ufficiali del R. Demanio. I giurati anzi, scrivendo alla corte, dicono apertamente della contentezza delle giudeche per il mutamento avvenuto, e delle vessazioni – riconosciute dal re – che esse prima pativano (ved. doc. 320). Circa il 1435 o non molto dopo, forse quando Alfonso maturava l'idea di creare dienchelele Mosè Bonavoglia, la giurisdizione degli Ebrei ritornò al mastro secreto durando così sino al 1460, ché allora, per la morte di G. Abbatella, mastro secreto generale, re Giovanni abolì quest'ufficio, incorporandolo all'altro di tesoriere (cod. dipl. etc. Vol. XII, fasc. I, pag. 12 doc. CDLXXVI). E un altro documento (Ibid. pag. 3), accennando all'unione delle due cariche, dice che la cosa ritornò comu primitus era; cioè non com'era anticamente, ma come ne' primi tempi di Alfonso. Inoltre si noti, che, pure sotto il governo del tesoriere, i secreti delle

singole terre continuarono ad amministrare le giudecche rispettive, soltanto che in caso bisognasse imporre pena mortis, mutilacionis membrorum, deportacionis, bonarum publicacionis, o la pena o composizione eccedesse la somma di quattro once, dovevano rimettersi allora alla giustizia del tesoriere.

Nel 1405¹⁷⁶ fu creato, la prima volta in Sicilia, il dienchelele da re Martino, e questa carica durò in vigore sin al 1547 (sic!) cioè per 42 anni, poi, per preghiera degli stessi Ebrei, Alfonso l'abolì. Ora è da avvertire, che mentre sin all'anno 1438, o giù di lì, il Senato catanese non aveva mosso alcun lagnò, subito dopo la nomina di Mosè Bonavoglia invece, uscì dal suo mutismo (ved. doc. n. 367) e lanciò l'accusa di spogliazione de' suoi privilegi e preeminenze; segno evidente che la carica del dienchelele acquistava nuove attribuzioni a scapito delle Università cristiane, o che il predecessore di Mosè Bonavoglia, pro bono pacis, avesse trascurato di far valere i diritti inerenti al suo ufficio.

¹⁷⁶ Ved. Di Giovanni op. cit. pag. 109 e seg.

Comunque, dal doc. 367 pare che il *dienchelele* qui latine interpretatur *judex universalis Judeorum in spiritualibus*, godesse, negli ultimi suoi anni, la facoltà di eleggere tutti gli ufficiali della Giudecca e di rimuoverli, come pure parecchi altri privilegi una volta appartenenti a' giurati. Il Senato catanese ricorda infatti che di *prehemincii di lu capitaneu esti fari unu prothu*. Item di *prehemincii dilupatriciu Judichi et Jurati esti esseri in la creacioni di li dudichi majurenti et cussì havimu observatu*. Item quando *alcunu rumpi lusabatu lisoly* indicari *lucapitaneu e quistu Judeu* (Mosè Bonavoglia) ni voli *preiudicari in tutti quisti et altri*. Ma nel 1447, come già s'è detto, con la morte del Bonavoglia finì pure tale magistratura ebraica, che aveva suscitato non poche ire e gelosie nelle giudeche siciliane; e le preeminenze della cui perdita durata nove anni, il Senato catanese si lamentava, pare ragionevole venissero riacquistate da chi prima le esercitava.

Detto quant'era a dire, per Catania, sul *dienchelele*, passiamo agli altri e veri ufficiali della Giudecca.

/120/

I loro nomi come risultano dallo spoglio dei documenti 328, 435, 448, 455, 457, 470, 515, 530, 545, 559, 595, sono i seguenti:

Prothi

Prothu – capitano

Prothi – majurenti

Prothi di lu capitano

Prothi – consigli

Prothi – consigli fungenti da capitano

Capitano

Mayurenti

Mayurenti – judichi

Mayurenti – lemosineri

Consigli

Consigli – elemosineri

Judichi – consigli

/121/

Lemosineri

Limosineri – consigli

Limosineri – majurenti

Limosineri di loglu

Sacristani

Perciò le cariche, semplificando, si riducono a quelle dei:

Prothi,

Mayurenti,

Consigli,

Judichi,

Capitanu,

Lemosineri,

Sacristanu (Maniglorj) Di Giov. pag. 134

Il Di Giovanni ¹⁷⁷, il quale nell'elenco degli ufficiali ebraici non ricorda i consigli o consiglieri, parla poi de' dodici eletti e de' dodici mayorenti e mentre li distingue, tende a identificarli confessando di non conoscere la differenza tra gli uni

¹⁷⁷ Op. cit. pag. 120 e seg.

e gli altri. Ora è curioso, se no altro, che in ben dodici liste degli ufficiali della giudecca catanese (ved. doc. n. 328, 435, 445, 448, 455, 457, 470, 515, 530, 545, 559, 595) non ho mai trovato che i maggiorenti ascendessero al numero di dodici, ma o ad 8 (doc. n. 455 e 515) o a 4 (doc. n. 530) o a 10 (doc. n. 545) o a 9 (doc. n. 559); anzi talvolta mancano addirittura come ne' doc. n. 435, 445, 448, 457, 470 e il loro posto viene in questi documenti occupato da' Consigli; donde parrebbe che maggiorenti e consigli fossero la stessa cosa, sennonché al doc. n. 445 ci si presenta quest'avvertenza: et non hi maggiorenti si intendinu consigli.

D'altra parte, ne' documenti 327, 330, 331, 331 (sic!) si parla o di dodici ufficiali da eleggere, o de' dodici maggiorenti, o de' duodecim maggiorenti e prothi. A rendere più intricata la faccenda s'aggiunge il Di Giovanni, col dire (pag. 115 e seg.) che i prothi generalmente eran dodici e governavano tre ogni trimestre, mentre ne' miei documenti il protato non è mai composto da più di 3 persone. Che pensare, come togliere queste contraddizioni?

Io credo (spinto dal fatto che ne' miei documenti non si accenna mai a più di dodici ufficiali) che tale appunto fosse il numero delle persone che costituivano il corpo politico-amministrativo della giudecca, e che, riconosciute e approvate, dal governo locale e regio, rappresentassero poi dinanzi a queste due autorità tutta l'aliama o giudecca. Questi ufficiali eran detti mayurenti; o mayurenti e prothi, non già per essere d'egual numero (12 gli uni e 12 gli altri), ma perché di mezzo ad essi stessi e per loro scelta uscivano i prothi; e forse avevano pure il nome di dodici eletti, perché all'elezione di loro dodici prendeva parte la Corte, che non ne riconosceva un numero maggiore o minore. Nelle lettere regie e viceregie, nelle ingiunzioni del Senato e in tanti altri documenti, non si fa cenno che de' protti e dei maggiorenti come quell'i quali erano responsabili, e soli responsabili di quanto riguardasse l'Università ebraica. Il doc. n. 328 così infatti s'esprime: *Judey duodecim maiorentes de consilio qui fuerunt ducti in possessionem sunt hi videlint* e seguono i nomi; dunque i maggiorenti governavano e il loro numero solito è di dodici.

Si noti però che in questo documento non c'è nessuna distinzione tra ufficiali e ufficiali: a eleggersi poi protti pensavano i maggiorenti stessi. E ogni qualvolta si voglia raggiungere questa cifra di 12, è necessario unire insieme protti e maggiorenti. Gli altri ufficiali secondari che non avevano alcuna responsabilità dinanzi al Senato o al governo del re, erano creati dal consiglio de' maggiorenti, nel quale intervenivano pure i protti e vanno compresi per essere sempre di natura loro, come ufficiali, dei maggiorenti anch'essi: i documenti parlano chiaro in questo senso. Dovett'esserci tempo in cui il consiglio de' maggiorenti si scisse in protti, in maggiorenti propriamente detti, e in consigli o consiglieri; ma questi due ultimi magistrati avevano attribuzioni così simili che essi stessi sentivano il bisogno d'avvertire che tra loro due una differenza c'era (doc. n. 445); poi s'identificarono e dal 1459 al 1473, eccezion fatta per l'anno 1464-1465, la denominazione di maggiorense sparisce ed è sostituita dall'altra di consiglio. Il proto perfino risente di questo cambiamento:

egli una volta è chiamato prothu-mayurenti e un'altra prothu-consigliu.

Del resto, se è vero che l'università ebraica, quanto al funzionamento del governo, si modellasse sull'Università cristiana, se è vero che gli Ebrei in nessuna città formarono mai la metà di tutta la popolazione, come può ammettersi che gli ufficiali ebraici fossero numericamente superiori a quelli cristiani, e divisi in tante e così varie categorie? I cristiani avevano il solo Consiglio de' Giurati presieduto dal Patrizio, e tal ordinamento corrisponde benissimo al protho e a' maggiorenti o consiglieri. Iudichi, lemosineri, sacristani o maniglorj sono tutti ufficiali secondari irresponsabili dinanzi al governo regio delle loro azioni, e corrispondenti agli ufficiali cristiani detti giudici, tesoreri, procuratori. Il Di Giovanni ha il torto d'aver pensato all'antico sinedrio della nazione ebraica, e creduto che singole e povere comunità tentassero di ridestarlo a nuova vita! Si deduce infine, che essendo falso il numero di 12 protti, sia anche falso che governassero tre ogni tre mesi.

Su undici degli elenchi di ufficiali della giudecca catanese non ve n'ha uno che contenga più di due proti; nel doc. n. 435 il terzo proto porta, accanto al nome, l'avvertenza pro capitaneo, e lo stesso dicasi del doc. n. 530; ne' doc. 515, 545, 559 i prothi dilucapitaneu (giacché dal docum. 367 sappiamo che il capitano aveva diritto di creare un proto, senza dubbio ebreo) si trovano in fondo alla lista degli altri nomi dopo quelli cioè de' veri proti, dei maggiorenti, dei giudici, quasi a testificare che la loro nomina era un pro forma e che in essi non risiedeva già l'autorità sulla Giudecca. Bisogna intanto badare che in questi ultimi documenti, mentre i proti eletti dall'aliama restano due, quelli del capitano arrivano a tre, perché mai non sono riuscito a capire. Comunque, da ciò si vede che non è possibile accomunare e mettere in un fascio i proti della Giudecca e quelli del Capitano, per arrivare ad una cifra che non è la vera. In che maniera poi si facessero le elezioni della giudecca di Catania ce lo dice il documento n. 331: mentre prima del 1434-35 prout Judayce beneficio videbitur in aliquibus annis aliqui annoveri et alii ordinari, dopo fu ordinato quod

per omnes iudeos civitatis predictae tres Judey eligantur idonei et sufficientes qui habeant eligere duodecim et deinde prefati duodecim electi ut supra erunt et faciant ceteros officiales; in però che quolibet anno (doc. n. 366) debeant mutari omnes officiales Judayce videlicet illi tre qui debent eligere duodecim et illi duodecim qui debent eligere officiales, affinché non ob officiorum diuturnitatem (doc. n. 331) insolentes fierent. La stessa prescrizione fu osservata a tempo di mastro Mosè Bonavoglia, e poi, caduta in dimenticanza, richiamata in vigore nel 1454 (ved. doc. 435). All'anno 1480 i proti e i maggiorenti (doc. n. 514) si riuniscono nel palazzo senatoriale, chiedendo il permesso a' Giurati di poter fare intus bancam scrutineum dicte Judayce. E infatti, come usavasi, alla presenza del notaio della Giudeca e di quello del Senato, distribuite e raccolte le schede nel bussolo si procedette da' duodecim all'elezione dei duodecim. Perché poi potessero esercitare la loro autorità, gli eletti, occorreva prestassero nella loggia (doc. n. 408) comu esti solitu omni annu il giuramento di bene et legaliter eorum officium exercere (doc. n. 328).

Resta che ci occupiamo del giorno e del mese dell'elezione di questi ufficiali, se non altro, per correggere un errore in cui è incorso il Di Giovanni¹⁷⁸, di affermare che in Catania come in tutte le altre città, eccetto Palermo e Marsala, i Giudei s'elegevano i loro magistrati nel mese di maggio. Certo è invece per la giudecca catanese, che Mosè Bonavoglia stabilì e fissò la creazione de' maggiorenti e protti per il primo die septembris (doc. n. 435); e che tal costume durasse sin alla cacciata. Infatti i magistrati ebraici del 1459-1460 furono eletti a' 4 settembre (doc. n. 445), quelli del 1461-1462 a' 3 settembre, quelli del 1465-66 a' 31 agosto, quelli del 1480-1481 a' 29 dello stesso mese, quelli infine del 1481-82 a' 30 agosto.

¹⁷⁸ Op. cit. pag. 116, 117.

/129/

La cacciata
Conclusione

Sin dagli ultimi anni del regno di Alfonso la Giudecca catanese è in piena decadenza; gli atti pubblici i nomi giudaici cominciano a divenir rari, finché non si arriva al 1492. Pare di assistere al deperimento d'una pianta che intaccata continuamente nella sua corteccia, perde gli umori nutritivi, intristisce e a un tratto riman nuda delle foglie e muore.

Ad ogni voltata di foglio, s'aspetta curiosi e quasi con il cuore all'erta di trovare ancora una notizia che non sappiamo su quella vergognosa cacciata, e desidereremmo, vorremo anzi scorgere un atto una parola di compianto per que' poveri disgraziati, che dopo tanti secoli venivano a perdere la loro patria: ma i documenti sfiliano nel loro mutismo sotto gli occhi nostri e di tutt'altro s'occupano che di Ebrei.

Al lettore vien fatto di domandarsi: - Ma questi catanesi non sanno che i Giudei da mille anni sono ospiti loro e ne hanno condivise molte amarezze? – Ecco! La gran notizia si sparge, una minaccia lontana, indeterminata: i primi a sentirne sono gli Ebrei, forse avvisati dai loro confratelli di Palermo; e perché non conoscevano bene il pericolo, a mo' d'un branco di animalletti spaventati da un rumore improvviso, senza punto

pensare a quel che si facevano, tentato di scappare, d'allontanarsi da Catania, come se quivi stesse il pericolo.

Arrestati nella loro fuga, vengono a conoscere le seconde notizie più precise e determinate; allora un altro è il pensiero che nasce ne' miserelli: salviamo le cose nostre, tutto quanto si può. E tentan di passare in Calabria. Ogni sforzo, ogni furberia riesce inutile, perché gli Ebrei sono guardati a vista e sorvegliati in ogni menomo loro atto.

Cominciano a piovere i bandi, l'uno più crudele e ingiusto dell'altro, si sequestrano le proprietà, i beni mobili e immobili, le vie della Giudecca vengono piantonate e su' cantoni, agli sbocchi delle vie che vi accedono sono affisse le armi reali interdicensi a ognuno di passarvi (doc. n. 588).

Il Senato, prima ancora che gli giungessero alcuna informazione ufficiale, scrive alla Corte, dicendo d'aver inteso della decisione del Re a riguardo degli Ebrei, e soggiunge: *quantumque cridissimo sua cristianissima magestati farilo per zelo dilacatholica fidi etperomni optimo respecto puri Signuri Illustrissimo non e senza detrimento dilodicto regno ediricti dohanj cabelli etrascuni diloherariu* (doc. n. 576). Non senza parola di vera approvazione o biasimo; ma una freddezza

così grande che fa senso e pare si tratti non della sorte di tanti sventurati, ma della compra e vendita di alcune bestie, o d'una partita di frutti andata a male.

Eppure questo è il solo documento, che ci ha tramandato quel che il Senato pensò in una sventura così grande. Il solo documento, ripeto; senza che si possa neppure ammettere l'ipotesi che gli altri siano andati perduti, perché esistono e son tutti lì nel loro farragginoso collocamento.

Che degli amministratori pensassero ai documenti derivanti da una tal cacciata capisco ed ammetto; ma non si può certo approvare né trovar giusto che la prima e sola considerazione che nascesse all'annuncio della sventura toccata agli Ebrei, fosse solo quella: per lo meno un simile agire è segno di poco buon animo.

E del resto la non troppo buona disposizione del Senato apparisce da molti suoi atti anzi da tutta quanta l'attività sua in quei mesi che prelusero l'uscita degli Ebrei di Sicilia: egli che era uso a nicchiar sempre, in quei giorni appare colpito da febbre tanta è la furia con cui eseguisce gli ordini regi o viceregi; e non solo si mostra lieto, ma fedele e preciso interprete. Degli Ebrei non una parola né in bene, né in male sin all'ultimo momento; ma un silenzio

altezzoso molto simile all'odio e al disprezzo, e che senza dubbio condusse a tramandare a' posterì con una lapide murata nella facciata del palazzo senatorio, allora inauguratosi, l'espulsione degli Ebrei, come d'un fatto nazionale, d'una grande battaglia vinta e non d'una grande infamia:

3° ROSILIO CAPTA GRAN

ATA IUDEIS PULSIS ME

DIO CLARIOR RESUR

GO: FERDINANDO R.

CUNAC REGENTE M°

CCCCLXXXIII¹⁷⁹

Fatto unico in tutta Sicilia e non imitato da alcun'altra città; dinanzi al quale si resta perplessi e non si sa cosa pensare, né da che parte rifarsi per trovarne la ragione. Ad uno scoppio momentaneo d'odio e furore non è possibile risalire, perché non ci fu; mancarono anche attriti derivanti da interessi, ribellioni, insomma tutto ciò che potrebbe giustificare, pur lontanamente, un odio così grossolano da estrinsecarsi anche in una epigrafe.

¹⁷⁹ G. B. Di Blasi, Storia cronologia dei Viceré etc., Palermo 1842, pag. 128.

E allora? Io dico, se il punto di contatto tra Ebrei e Cristiani era il commercio, dove maggiore cresceva il commercio lì pure usavasi maggior tolleranza. Perché così gl'individui potevano conoscersi scambievolmente senza il pericolo di credere a fandonie, cosa facile a farsi sul conto degli Ebrei. Quindi, a causa della diminuzione del commercio in Catania (1470-1492), la dimestichezza, che prima doveva esserci, cessò, gli scambi s'arrestarono, e le due parti della popolazione si chiusero nel loro isolamento, donde un odio durevole e non momentaneo. Divenute difficili le relazioni tra cristiani ed ebrei, cominciano pure le conversioni, che prima, forse per la mancanza di contrasto, dovevano essere più difficili. Questi neofiti, a loro volta, per dimenticare il passato e rendersi ben accetti a' cristiani, sparsero calunnie d'ogni sorta sul conto degli ex correligionari loro, riuscendo in tal maniera a rinfocolare un odio così sordo e feroce, che i protti della giudecca catanese si rivolsero alla corte per aiuto e protezione (ved. doc. n. 501). E re Giovanni, che lui regnava allora, li accontentò subito, scrivendo risentito agli ufficiali cristiani, che non dovessero mai permettere tali insulti e calunnie da parte delli cristiani novelli,

/135/

o ebrei convertiti, che fa lo stesso (ibid.).

Giova ricordare, tanto per curiosità, i nomi di quegli ufficiali cristiani, che erano in carica, quando avvenne la cacciata.

Patricius

Magnificus baro munhatini

Judex jurati

Dominus micael mirilli

Judex

Dominus antoninus lanza

Nobilis johannes matheus de aprea

Nobilis oliverius de noharia

Nobilis minchius juveni

Nobilis antonius tornambene fuit imbuxolatus

Nobilis thomasius pinna fuit imbuxolatus

Jurati

Magnificus guillelmus raimundus randisi

Magnificus blascus de anichito

/136/

Magnificus nicolus antonius richulu junior

Magnificus henricus campixanu

Magnificus jhoannes de cataldo

Magnificus antonius lanza

Ebbe così termine la vita millenaria degli Ebrei catanesi: difficilmente florida, fu anzi quasi sempre stentata.